

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

279° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 16
2 ^a - Giustizia	» 18
4 ^a - Difesa	» 21
5 ^a - Bilancio	» 26
7 ^a - Istruzione	» 29
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 49
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 53
10 ^a - Industria	» 59
11 ^a - Lavoro	» 97
12 ^a - Igiene e sanità	» 109
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 118

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 8 ^a (Lavori pubblici)	<i>Pag.</i> 3
6 ^a (Finanze e tesoro) e 9 ^a (Agricoltura)	» 10

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa) Senato e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) Camera	<i>Pag.</i> 14
---	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 124
-----------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 128
RAI-TV	» 134
Informazione e segreto di Stato	» 142
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 143
Sul ciclo dei rifiuti	» 166
Schengen	» 168
Anagrafe tributaria	» 170
Riforma amministrativa	» 173
Infanzia	» 180
Sull'affare Telekom-Serbia	» 181

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i> 191
10 ^a - Industria - Pareri	» 194

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 195
-------------------------------	-----------------

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(2021) *Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che i relatori e il rappresentante del Governo si erano già espressi negativamente su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge.

A tale riguardo interviene il senatore FALOMI per sottolineare che il parere negativo espresso nella scorsa seduta era stato giustificato da un orientamento di tipo tecnico volto ad approvare il provvedimento al fine di poter applicare la nuova disciplina alla prossima campagna elettorale per le elezioni amministrative. Poiché, i tempi necessari all'emanazione del codice rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento di questo obiettivo chiede al Governo di pronunciarsi nuovamente sulla possibilità di accogliere alcuni emendamenti volti a migliorare il testo.

Il sottosegretario BALDINI ritiene di non poter affermare che un'approvazione immediata del provvedimento possa rendere applicabile la disciplina in questione alla prossima campagna elettorale. Tuttavia pensa

che il tentativo possa essere fatto e a questo fine chiede se le Commissioni riunite non possano approvare il provvedimento in sede deliberante chiedendo un trasferimento della sede dell'esame.

Il presidente GRILLO fa presente, a tale ultimo riguardo, che il consenso di tutti i gruppi parlamentari e quello formalizzato alla Presidenza del Senato dal Governo potrebbe rappresentare una possibilità per procedere celermente, attraverso una richiesta di trasferimento di sede all'approvazione del provvedimento.

Il senatore FALOMI ritiene di non poter accogliere la proposta di un passaggio del provvedimento in sede deliberante se non alla condizione di un miglioramento del testo con l'approvazione di taluni emendamenti, data l'impossibilità oggettiva a renderlo applicabile alla prossima tornata elettorale.

Il senatore VILLONE fa presente al rappresentante del Governo che il punto decisivo su cui ragionare è proprio quello dei tempi necessari all'effettuazione di tutti i passaggi necessari all'emanazione del codice. Il termine dei centoventi giorni entro il quale le associazioni delle emittenti locali dovrebbero esprimersi già rappresenta di per sé un ostacolo ad una rapida emanazione del codice dal momento che questi termini sono posti a garanzia dei soggetti chiamati ad intervenire nel procedimento stesso e che essi possono utilizzare interamente il tempo loro concesso.

Il sottosegretario BALDINI fa presente che è il cinque per cento, almeno, delle associazioni delle emittenti locali che deve presentare lo schema. Inoltre, proprio da parte di questi soggetti c'è una volontà espressa di celerità nell'approvazione del codice. Ricorda inoltre che la Camera ha approvato il provvedimento con una sostanziale unanimità e che comunque le Commissioni permanenti sono chiamate, nuovamente, ad intervenire in sede di espressione del parere sulla proposta di codice una volta formalizzata. Insiste quindi per una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente GRILLO, riassumendo i termini della questione e constatata l'indisponibilità del gruppo dei Democratici di Sinistra alla richiesta di trasferimento di sede, dato l'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2021**Art. 1.****1.1**

FALOMI, Paolo BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, all'articolo 11-ter, richiamato, comma 1, alla lettera c) sostituire le parole «anche se conseguito nel corso di più trasmissioni» con le seguenti: «un complesso di spazi ripartiti in modo da assicurare con imparzialità ed equità, nell'arco di un trimestre, l'accesso a tutti i soggetti politici nonché la parità di condizioni nella esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche».

1.2

FALOMI, Paolo BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, articolo 11-ter richiamato, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) per "soggetti politici" le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo consiliare nelle assemblee regionali, provinciali e comunali; le coalizioni e le liste di candidati ammesse alle consultazioni elettorali.».

1.3

FALOMI, Paolo BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, articolo 11-quater richiamato, al comma 1, dopo la parola «l'imparzialità» aggiungere le seguenti: «, la partecipazione gratuita.».

1.4

FALCIER

Al comma 2, articolo 11-quater richiamato, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il cinque per cento» con le seguenti: «il dieci per cento».

1.5

FALOMI, PAOLO BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, articolo 11-quater richiamato, al comma 2, sostituire le parole «al Ministero delle Comunicazioni» con le parole «all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

1.6

FALOMI, PAOLO BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, articolo 11-quater richiamato, al comma 2, sostituire le parole «, il Ministro delle Comunicazioni propone comunque» con le seguenti: «ovvero ne siano stati presentati diversi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni propone comunque».

1.7

FALOMI, PAOLO BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, articolo 11-quater richiamato, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Codice di autoregolamentazione deve contenere, altresì, disposizioni che affermino il principio che i titolari di cariche di governo non possono essere titolari o esercitare attività in imprese radiotelevisive».

1.8

FALCIER

Al comma 2, articolo 11-quater richiamato, al comma 4 prima delle parole: «La Federazione nazionale della stampa italiana» inserire le seguenti: «Le organizzazioni di cui al comma 2,».

1.9

FALOMI, Paolo BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, articolo 11-quater richiamato, al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, acquisiti i pareri di cui al presente articolo, delibera, entro 15 giorni, lo schema di codice di autoregolamentazione».

1.10

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 2, articolo 11-quater richiamato, al comma 4, dopo le parole: «che delibera», aggiungere le parole seguenti: «, sentiti i Comitati regionali per le comunicazioni».

1.11

FALCIER

Al comma 2, articolo 11-quater richiamato, al comma 5 sostituire le parole: «Entro i successivi trenta giorni» fino alle parole: «il codice di autoregolamentazione,» con le seguenti: «Il codice di autoregolamentazione è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni in conformità a quanto deliberato dall'Autorità».

1.12

FALOMI, Paolo BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, articolo 11-quater richiamato, al comma 5 sopprimere le parole «, che è emanato con decreto del Ministro delle Comunicazioni come».

1.13

FALOMI, Paolo BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, articolo 11-quater richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole «il Ministero delle Comunicazioni emana co-

munque con proprio decreto» *con le seguenti*: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera in via definitiva».

1.14

FALOMI, PAOLO BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, articolo 11-quater richiamato, al comma 5, sostituire le parole «del decreto del Ministro delle Comunicazioni» con le parole «della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

1.15

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 2, articolo 11-quinquies richiamato, all'inizio del comma 1, dopo le parole: «L'Autorità», aggiungere le parole seguenti: «, avvalendosi dei competenti Comitati regionali per le comunicazioni».

1.16

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 2, articolo 11-quinquies richiamato, al comma 2, dopo le parole: «In caso di accertamento», aggiungere le parole seguenti: «, con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 10».

1.17

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 2, articolo 11-quinquies richiamato, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «l'Autorità», aggiungere le parole seguenti: «, sentito il parere del Comitato regionale per le comunicazioni competente per territorio».

1.18

FALOMI, PAOLO BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, articolo 11-septies richiamato, al comma 1, sostituire le parole «degli articoli 4, commi 3, 5 e 8» con le seguenti: «dell'articolo 4, commi 2, 3, 5, 8, dell'articolo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 9».

Art. 2.

2.1

FALOMI, PAOLO BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2

FALOMI, PAOLO BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.3

FALOMI, PAOLO BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Art. 3.

3.1

FALOMI, PAOLO BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere l'articolo.

COMMISSIONI 6^a e 9^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
RONCONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Contento e per l'interno Balocchi.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2131) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RONCONI attesa la natura delle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, dà la parola al sottosegretario Contento.

Il sottosegretario CONTENTO in riferimento ai rilievi del senatore Turci in relazione alla situazione finanziaria dell'UNIRE comunica che tale ente dispone attualmente di entrate annue per circa 425 milioni di euro ed ha un indebitamento verso le banche di circa 75 milioni di euro con oneri passivi, in conto interessi, a totale carico. Il decreto-legge prevede l'accensione di un mutuo da parte dell'UNIRE con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri per interessi sostanzialmente a carico dello Stato. L'onere per la restituzione del mutuo, in linea capitale, è dunque, in assenza di altri fattori, di 15 milioni di euro all'anno. Tuttavia, si prevede che l'UNIRE, utilizzando il nuovo prestito, provveda ad estinguere il precedente finanziamento con le banche, abbattendo conseguentemente il debito per interessi, liberando così ulteriori risorse. Secondariamente, si

ipotizza una partecipazione dei concessionari alle nuove opportunità offerte dal decreto-legge tale da far affluire subito, alle casse dell'UNIRE, circa 50 milioni di euro. A ciò si aggiunga la ripresa dei versamenti all'UNIRE da parte dei concessionari delle quote di prelievo fino ad oggi non corrisposte dai medesimi concessionari. Occorre ulteriormente considerare che, in ogni caso, la definizione della vicenda dei minimi garantiti in ragione delle disposizioni del decreto-legge, determina un miglioramento complessivo della raccolta derivante dal settore delle scommesse ippiche, con il conseguente incremento delle entrate dell'UNIRE. Passando a considerare le conseguenze della ridefinizione dei «minimi garantiti» sui contenuti delle convenzioni originariamente pattuite, fa presente che la ridefinizione *ex lege* dell'entità dei minimi dovuti opera sostanzialmente alla stregua di una rideterminazione, in via legislativa, del prezzo della convenzione, ossia di uno solo dei suoi elementi essenziali. La rideterminazione del corrispettivo, nel caso in esame, si accompagna ad un «abbattimento», in una logica di clemenza del legislatore, relativamente ai debiti accumulati nel passato, nonché ad una redistribuzione nel futuro dei tempi entro i quali effettuare il versamento del pregresso.

Passando a considerare la posizione degli aspiranti concessionari, rimasti esclusi al tempo delle gare per l'attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, ricorda che esiste un principio di carattere generale, nella materia degli affidamenti concorrenziali, tale per cui i soggetti esclusi possono vantare una qualche aspettativa soltanto nei tempi immediatamente susseguenti l'aggiudicazione. Da ciò consegue che gli originari «secondi classificati» non possono vantare alcuna aspettativa in relazione al fatto che, a distanza di tempo, e soprattutto in conseguenza di condizioni economiche generali avverse, l'entità del minimo garantito per le concessioni sia stata ridotta. In merito, inoltre, alla scelta, di limitare l'intervento solo al settore delle scommesse ippiche e non di quelle sportive, rileva che si tratta di due situazioni non equiparabili in relazione ai diversi tassi di crescita della relativa raccolta. Il Sottosegretario illustra poi le diverse situazioni giuridiche relative ai concessionari in relazione al versamento dei minimi garantiti e alle relative imposte. La prima categoria è costituita dai concessionari, circa quarantadue, che da sempre hanno effettuato una raccolta tale da superare i minimi garantiti e sui quali il decreto-legge non appare incidere con immediatezza. Vi è poi un gruppo di circa duecentoquaranta concessionari che non hanno realizzato raccolta sufficiente per versare le somme dovute e che non hanno mai aderito alle condizioni offerte con il decreto interdirigenziale attuativo dell'articolo 8 del decreto-legge n. 452 del 2001 ed ai quali viene offerta l'opportunità di aderire per la prima volta, anche se in ritardo, alle nuove condizioni. Un terzo gruppo di concessionari è costituito da quelli, della stessa categoria dei precedenti, che hanno altresì subito provvedimenti amministrativi di decadenza: gli effetti di tali provvedimenti vengono sospesi dal decreto-legge, per offrire una ulteriore possibilità. Se tale opportunità non viene colta, gli effetti dei provvedimenti riprenderanno vigore dal 7 maggio 2003 e i concessionari dovranno definitivamente abbandonare il

loro rapporto con l'amministrazione e l'attività di raccolta. L'ultima categoria comprende i concessionari che hanno aderito alla prima ridefinizione dei minimi garantiti, conseguente al citato decreto interdirigenziale e che hanno iniziato a versare le somme dovute in base a tale decreto: a costoro, prosegue il Sottosegretario, non è consentito ripetere parzialmente quanto fin qui versato, se superiore a quanto dovuto in applicazione del decreto-legge, ma d'ora in poi, per essi come per i concessionari che per la prima volta aderiranno ai nuovi minimi garantiti, varranno le medesime condizioni.

Il senatore BONAVIDA, pur prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, rileva come permangano numerose perplessità in merito all'intervento attuato dal Governo con il provvedimento in esame in quanto, in primo luogo, esso dispone sostanzialmente un ulteriore condono; inoltre, interviene, creando turbativa nel mercato, nell'ambito di una disciplina concessoria fondata su un meccanismo di affidamenti concorrenziali mediante gara. In generale evidenzia quanto sia stata erronea la convinzione di poter espandere il mercato delle scommesse semplicemente incrementando il numero delle agenzie. D'altro canto occorre ricordare che, in alcuni casi, le valutazioni erronee vanno imputate agli stessi concessionari, che avevano sovrastimato le previsioni di mercato. Un ulteriore aspetto censurabile del provvedimento risiede nel fatto che, come reso evidente dalle dichiarazioni testé rese dal Sottosegretario, esso fa sì che l'universo dei concessionari presenti differenziate posizioni giuridiche e offra differenti forme di agevolazione; allo stesso tempo, invece, non vengono adeguatamente chiarite le posizioni di altri soggetti, in particolare i titolari di agenzia che rinunciano alla concessione, oppure i soggetti ricorrenti avverso gli esiti delle gare a suo tempo indette. Appare quindi necessario ripensare l'intero intervento nel settore, in particolar modo per evitare l'insorgere di ingiustificate differenziazioni tra le diverse categorie di concessionari. Una diversa e più complessiva impostazione della politica nel settore dei giochi, come reso evidente anche dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva appena svolta dalla 6^a Commissione permanente, necessiterebbe quanto meno di una revisione della disciplina fiscale del settore e dell'introduzione di tipologie di scommesse ippiche innovative.

Il senatore CASTELLANI rileva preliminarmente, in ordine alla politica complessiva del Governo, l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza anche per intervenire in materie particolarmente complesse e delicate quale quella interessata dal provvedimento. Nel merito, le misure adottate dal Governo appaiono comunque avere un respiro limitato. Necessiterebbe semmai un intervento più ampio di riordino del settore dei giochi, in particolare per consentire agli operatori italiani di competere con quelli stranieri, i quali sono avvantaggiati da una minore incidenza del prelievo fiscale. Osserva inoltre che, diversamente da quanto asserito nella relazione illustrativa, il decreto legge non ripristina lo *status quo ante* delineatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8, comma

2, della legge finanziaria per il 2003, successivamente abrogato in fase di conversione del decreto-legge n. 282 del 2002, secondo il dispositivo dell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato nel corso dell'esame del decreto-legge da ultimo citato. Osserva, inoltre, come permanga non chiarita la situazione dei soggetti che hanno aderito alle misure agevolative recate dalla legge finanziaria per il 2003 e successivamente abrogate.

In conclusione, nell'associarsi alla contrarietà di principio espressa dal senatore Bonavita sulle numerose misure di sanatoria fiscale previste dalla legge finanziaria per il 2003 in quanto creano discriminazioni tra i contribuenti, esprime altresì dubbi sulle modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dal decreto-legge. L'istituzione di nuovi giochi infatti, è inidonea a fornire adeguata copertura finanziaria al provvedimento, in quanto la domanda di giochi appare sostanzialmente non dilatabile.

Successivamente, interviene il senatore SALERNO, a giudizio del quale la valutazione del decreto-legge in esame deve essere effettuata avendo presente la situazione di sostanziale paralisi gestionale dell'UNIRE e la condizione di tracollo finanziario della stragrande maggioranza dei concessionari della raccolta delle scommesse ippiche e sportive: si tratta di una delle tante pesanti eredità del governo di centro sinistra che l'attuale maggioranza deve affrontare con senso di responsabilità e rispettando i vincoli di bilancio. Il confronto con tale situazione, invece, mette in luce la adeguatezza delle scelte del Governo di proporre una misura di sanatoria che va nella direzione auspicata dagli operatori, così come appaiono correlativamente giuste le scelte in tema di apparecchi da intrattenimento. A suo giudizio, pertanto, la scelta del Governo di operare una drastica semplificazione con una misura di chiusura delle vertenze passate, in linea con gli indirizzi maturati in generale nel campo tributario, va senz'altro apprezzata e sostenuta.

Il senatore MARINEDDU sollecita il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti nel precedente intervento.

Il presidente RONCONI ricorda che domani, alle 14,15, è convocato l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite per lo svolgimento delle audizioni richieste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

8^a Seduta

*Presidenza del Presidente della III
Commissione della Camera dei deputati
Gustavo SELVA*

Intervengono il ministro degli affari esteri Frattini e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Mantica.

La seduta inizia alle ore 13,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla crisi irachena

Il presidente SELVA propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Il ministro FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, il senatore Massimo BRUTTI, i deputati MICHELINI, LANDI DI CHIAVENNA e MATTARELLA, i senatori FORLANI, CORRADO, ANDREOTTI e MARTONE, il deputato MANTOVANI, i senatori MARINI e MARINO, i deputati CIMA, CRAXI, RIZZI e MELANDRI, i senatori

PIANETTA e SERVELLO, il deputato RIVOLTA e la senatrice IOANNUCCI.

Agli intervenuti replica il ministro FRATTINI.

Il presidente SELVA, dopo una precisazione del deputato MATTARELLA, svolge brevi considerazioni conclusive e, ringraziato il Ministro, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

257^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE***(2150) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il relatore FALCIER, a integrazione della relazione già svolta, ricorda che la procedura ordinaria per disporre il differimento del termine per l'approvazione dei bilanci preventivi degli enti locali, attraverso decreto ministeriale, è stata seguita più volte negli anni passati. Pertanto, la decretazione d'urgenza, giustificata da cause contingenti che hanno determinato incertezza sulla necessità di una ulteriore proroga, deve considerarsi una soluzione eccezionale, limitata all'anno 2003.

Il senatore VITALI annuncia che la sua parte politica non si oppone al provvedimento in esame. Tuttavia, occorre considerare il significato che assume il provvedimento, emblematico del malfunzionamento del sistema della finanza locale. La causa principale risiede, a suo avviso, nella circostanza che il Patto di stabilità interno, soprattutto negli ultimi due anni, si è rivelato inadeguato, per cui è opportuno che il Parlamento solleciti il Governo a riprendere in esame la materia. In tal senso, è auspicabile che, sulla scorta dell'esperienza maturata in Germania, il sistema della finanza pubblica sia articolato in due comparti, quello dell'amministrazione centrale e quello delle amministrazioni degli enti locali, regolati in base ai

medesimi criteri, in modo da evitare l'adozione di norme vincolistiche che ledono l'autonomia degli enti locali.

Peraltro, proprio il differimento del termine rischia di favorire condizioni di incertezza, poiché ostacola la programmazione delle risorse, il cui presupposto è la certezza contabile.

Preannuncia, quindi, la presentazione di alcuni emendamenti che l'Unione delle province d'Italia aveva già sottoposto al Governo. Ricorda che il sottosegretario Vegas, rispondendo a una interrogazione, aveva anticipato una generica disponibilità dell'Esecutivo che però non si è tradotta in provvedimenti specifici. È opportuno, anzitutto, chiarire il vincolo che il Patto di stabilità impone nel rapporto tra le funzioni trasferite alle Regioni e agli enti locali e le relative risorse, e occorre rivedere le norme relative ai costi contrattuali degli enti locali e consentire il pagamento rateale degli oneri conseguenti ad alcune norme della legge finanziaria per il 2003, che hanno disposto in maniera retroattiva sulle risorse degli esercizi passati.

Il relatore FALCIER condivide le preoccupazioni espresse per il possibile aggravarsi della situazione di incertezza, anche in conseguenza della proroga, che sposta il termine per l'adozione dei bilanci preventivi a fine maggio. Ritiene che si debbano individuare le cause effettive del fenomeno, in modo che l'emergenza attuale non abbia più a ripetersi o ad aggravarsi.

Si riserva, quindi, di valutare le proposte di modifica preannunciate dal senatore Vitali.

Il sottosegretario D'ALÌ annuncia che il Governo è disponibile a considerare gli emendamenti suggeriti dalle organizzazioni rappresentative degli enti locali, verificandone la loro praticabilità rispetto alle strategie complessive di finanza pubblica.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di venerdì 4 aprile.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

207^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE REFERENTE*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

(740) *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca*

(752) *VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*

- (771) PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila
- (955) MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura
- (970) FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone
- (1050) MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità
- (1051) FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari
- (1226) FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1258) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere
- (1259) COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
- (1260) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
- (1261) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità
- (1279) IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola
- (1300) CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
- (1367) FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità
- (1411) FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari
- (1426) CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi
- (1468) CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino
- (1519) CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia
- (1555) CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione, nel quadro delle audizioni disposte in ordine ai disegni di legge in titolo, conviene di procedere nella giornata di domani, giovedì 3, in sede di Ufficio di Presidenza allargato, anche all'audizione di una rappresentanza dell'Associazione Magistrati del Consiglio di Stato.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,05.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 2 APRILE 2003

72^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALOMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-00926 del senatore Brunale osservando preliminarmente che l'affidamento dei servizi di manovalanza presso gli enti della difesa è regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977 n. 751, recante l'approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti di tale servizio. In particolare, gli articoli 15 e 17 del provvedimento stabiliscono che l'appalto tende ad assicurare, da parte dell'impresa aggiudicataria, prestazioni di carattere occasionale ed urgente. Inoltre il servizio presenta caratteristiche saltuarie e non continuative, mentre le prestazioni di manovalanza hanno luogo in seguito a richiesta dell'ente interessato.

Ricorda quindi che il servizio presso la 46^a Brigata aerea di Pisa è affidato alla società cooperativa Sirtottanta, in virtù di un'apposita obbligazione commerciale stipulata nel rispetto della normativa di settore.

Peraltro, l'occasionalità della prestazione, che si concretizza nel divieto di stipulare rapporti contrattuali certi e prolungati nel tempo, è sempre stata puntualizzata, di volta in volta, nei singoli ordinativi partecipati alla citata società.

In tale quadro, la contrazione delle richieste di intervento stigmatizzata dall'interrogante è attribuibile sia alle limitazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2003, sia alla modernizzazione delle flotta da trasporto. Infatti, la 46^a Brigata aerea sta acquisendo i nuovi velivoli che, es-

sendo di più moderna concezione, consentono l'approvvigionamento di un minore quantitativo di parti di ricambio.

Con riferimento, quindi, alle diverse modalità con cui vengono stipulati i contratti di appalto del servizio di manovalanza, presso altre basi militari, precisa che esse sono riconducibili a diversità di carattere organizzativo e funzionale, proprie di ciascun ente.

Conclude osservando che, allo stato attuale, non sussisterebbero i presupposti sia giuridici, sia funzionali, che possano giustificare un impegno continuativo delle maestranze in argomento.

Replica il senatore BRUNALE, evidenziando che il personale espletante i servizi di manovalanza viene spesso utilizzato anche per mansioni non esplicitamente specificate nel contratto, nonché chiamato spesso a rispondere in maniera improvvisa ed urgente a tali esigenze. Ciò, a suo avviso, potrebbe dar luogo ad una difficile gestione dei rapporti con i lavoratori delle ditte appaltatrici.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BOSI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00933 dei senatori Pascarella ed altri, osservando che la problematica della ridislocazione della Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica militare di Caserta finalizzata a rendere disponibili per l'esclusivo uso culturale gli spazi della reggia vanvitelliana oggi occupati dall'Istituto militare, è tuttora all'attenzione degli organi tecnici della Difesa nell'intento di individuare una soluzione efficace e funzionale per la Forza armata.

Sussiste, infatti, la ferma volontà del dicastero di lasciare i locali della reggia, pur studiando ogni alternativa di risistemazione della Scuola nella stessa città, al fine di venire incontro alle istanze provenienti dagli enti locali e dalla collettività casertana.

Ricorda, al riguardo, che la direttiva ministeriale 2002-2003 ha già previsto, tra l'altro, la restituzione della reggia di Caserta alla sua originale vocazione, in considerazione che lo storico edificio – a causa dei vincoli architettonici imposti dal Ministro dei Beni culturali *pro-tempore* – risulta poco adatto, dal punto di vista infrastrutturale, alle esigenze di un istituto di formazione militare.

Le ipotesi allo studio tendono peraltro a conciliare le esigenze di ridislocazione della Scuola con la disponibilità di infrastrutture già esistenti ed adatte allo scopo, o comunque adeguabili con costi minimi: in tal senso potrebbero essere utilizzate quelle strutture che, con l'abolizione della leva, perderebbero comunque la loro ragione d'essere o eventuali altri immobili da riconvertire.

Nella città di Caserta, l'Aeronautica potrebbe quindi continuare a svolgere la formazione di circa 200 marescialli all'anno per il triennio 2004-2006 e, gradualmente, sostituire tale presenza con circa 500 frequentatori/anno di corsi per Sergenti, purché in una sede idonea diversa dall'attuale. Sono inoltre in corso approfondimenti, che vedono coinvolte anche

le amministrazioni locali, tesi ad individuare le possibili soluzioni che consentano all'Aeronautica di contemperare le proprie esigenze didattico-formative con le istanze della collettività casertana.

Replica il senatore PASCARELLA, ricordando preliminarmente che l'Aeronautica militare ha sempre rappresentato, con le sue scuole di formazione, una presenza radicata nel tessuto sociale ed economico della città di Caserta. Infatti, tanto l'opinione pubblica quanto le forze politiche locali prestano una costante attenzione ai problemi sottesi alla sua interrogazione. Sarebbe quindi opportuno, a suo avviso, poter garantire la permanenza della Scuola dell'Aeronautica Militare presso la città di Caserta, eventualmente valutando una possibile riutilizzazione di altre infrastrutture militari ad essa contigue, ed al riguardo auspica un sostanziale incremento degli investimenti dell'Arma azzurra presso strutture militari situate nel meridione.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni fornite.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (n. 198)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo scorso.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il presidente PALOMBO dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il sottosegretario BOSI, precisando che il personale militare di leva non sarà impiegato per compiti operativi di sorveglianza, che saranno affidati a personale volontario appositamente addestrato con compiti analoghi a quelli normalmente affidatigli nel normale impiego dei reparti di appartenenza, bensì mansioni di natura esclusivamente logistica.

Osserva, inoltre, che i contingenti militari dovranno assicurare la sorveglianza di obiettivi sensibili in quelle ipotesi là dove non è previsto alcun contatto con il pubblico.

Ricorda da ultimo che sono previste forme attive di coordinamento tra l'autorità di pubblica sicurezza ed i comandi militari locali, chiamati a valutare la concreta fattibilità dei compiti loro assegnati.

Il presidente PALOMBO dà quindi conto della bozza di parere predisposta dal relatore Peruzzotti: «La Commissione Difesa del Senato, esaminato in sede consultiva nella seduta del 3 aprile 2003 il provvedimento in titolo, concernente il programma di utilizzazione di contingenti delle

Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, acquisite le osservazioni formulate dalla Commissione Affari Costituzionali in data 27 marzo 2003, esprime parere favorevole a condizione che il personale militare di leva utilizzato nella sorveglianza degli obiettivi sensibili di cui all'articolo 1 sia impiegato previa individuale adesione volontaria, in quanto chiamato ad assolvere compiti di sicurezza interna normalmente e più propriamente svolti dagli organi di polizia».

Il senatore MANFREDI osserva che la legislazione vigente contempla espressamente il concorso delle Forze armate al soddisfacimento delle esigenze connesse con l'ordine pubblico. Sotto questo aspetto, quindi, sembrerebbe contraddittorio prevedere una specifica forma di adesione volontaria in capo ai militari di leva. Ritiene inoltre auspicabile nel parere una indicazione espressa relativa alla necessità di connotare le modalità di impiego dei contingenti militari sulla base delle normali caratteristiche di utilizzazione degli stessi, nonché la previsione della possibilità per l'autorità militare di contribuire alla determinazione di tali modalità.

Sulla base di tali rilievi manifesta, quindi, perplessità in ordine alla bozza di parere prospettata dal relatore.

Si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PASCARELLA osserva che l'indubbia necessità di una efficace politica di sicurezza interna non può essere soddisfatta se non attraverso la garanzia di una elevata professionalità del personale componente i contingenti chiamati alla sorveglianza degli obiettivi sensibili. Tale garanzia, peraltro, potrebbe essere assicurata, a suo avviso, anche attraverso la possibilità di prevedere un'adesione volontaria in capo al personale militare di leva.

Conclude esprimendo avviso favorevole sulla bozza di parere del relatore.

Il senatore MELELEO auspica che si pervenga all'elaborazione di uno schema di parere in grado di rappresentare una giusta ponderazione di tutte le opinioni emerse nel dibattito.

Ad avviso del relatore PERUZZOTTI la sorveglianza di obiettivi sensibili potrebbe essere garantita esclusivamente da reparti composti da militari professionisti con un'elevata efficienza operativa, come ad esempio la Brigata paracadutisti Folgore. Sulla base di tali osservazioni ritiene quindi più che adeguata la formulazione dello schema di parere da lui sottoposto alla Commissione.

Il senatore MANFREDI interviene in senso contrario, invitando a valutare l'opportunità di riformulare la condizione presente nello schema di parere prospettato dal relatore nel senso di prevedere che l'impiego del

personale militare di leva utilizzato nella sorveglianza degli obiettivi sensibili di cui all'articolo 1 sia consono all'addestramento ricevuto.

Precisa inoltre che il militare di leva avrebbe, peraltro, già operato una scelta al momento di non optare a favore del servizio civile. Osserva infine che, in molti casi il militare di leva ambisce ad avere una forma di impiego operativo.

Il senatore PASCARELLA ribadisce il proprio avviso favorevole in ordine alla bozza di parere predisposta dal relatore.

Il senatore ZORZOLI rileva che le assicurazioni fornite dal sottosegretario Bosi in ordine all'impiego di militari di leva dovrebbero rappresentare una sufficiente garanzia in ordine alle loro modalità di utilizzo.

Il presidente PALOMBO, dopo aver ricordato che nel passato vi sono state numerose operazioni di sicurezza interna che hanno visto l'impiego di personale militare di leva, appositamente addestrato all'uopo e con consegne particolari, propone alla Commissione, d'intesa con il relatore, il seguente schema di parere, risultante dalle osservazioni emerse nel dibattito: «La Commissione Difesa del Senato, esaminato in sede consultiva nella seduta del 3 aprile 2003 il provvedimento in titolo, concernente il programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, acquisite le osservazioni formulate dalla Commissione Affari Costituzionali in data 27 marzo 2003, esprime parere favorevole a condizione che il personale impiegato sia a ciò abilitato dai rispettivi Comandi dopo specifico addestramento».

Tale schema di parere, previa verifica del numero legale, risulta approvato dalla Commissione a maggioranza.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALOMBO propone l'effettuazione di una visita di una delegazione della Commissione a Stettino per assistere ad una importante esercitazione di reparti dell'Esercito, ipotizzando come possibili date i giorni 29 e 30 maggio.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE rende noto che, essendo stati esauriti gli argomenti previsti nell'ordine del giorno, la seduta di domani, giovedì 3 aprile, prevista per le ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 2 APRILE 2003

293^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo l'intervento del PRESIDENTE, volto a ricordare che nella odierna seduta pomeridiana della Commissione si terrà l'audizione dei rappresentanti dell'ISAE, prende la parola il senatore CADDEO per sottolineare l'esigenza di acquisire dal Ministro dell'economia e delle finanze e da altri istituti specializzati, valutazioni sul contributo alla crescita del prodotto interno lordo e sulla distribuzione territoriale della detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito, cosiddetta agevolazione «Tremonti-bis», anche in considerazione della grande quantità di informazioni contenute nella relazione allo scopo predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 388 del 2001.

Il senatore CURTO, dopo aver sottolineato l'opportunità di effettuare una verifica in merito all'efficacia della suddetta agevolazione rispetto agli obiettivi originariamente prefissati, anche con riferimento alla sua eventuale riproposizione o riformulazione, ritiene necessario richiamare l'attenzione della Commissione anche sui temi della politica energetica adottata dall'ENEL spa nel Mezzogiorno e della redditività reale delle partecipazioni dello Stato nelle aziende private.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver espresso apprezzamento per la quantità di dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'efficacia della suddetta agevolazione, condivide, tuttavia, l'esi-

genza di acquisire elementi di sintesi e di valutazione su tale questione. Preannuncia l'intenzione di convocare un Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al fine di individuare la sede e gli strumenti regolamentari più idonei per approfondire, oltre alle questioni testé richiamate, attraverso la possibile audizione del Ministro competente e di rappresentanti di istituti specializzati come l'ISTAT, anche gli effetti del federalismo sulle politiche pubbliche in materia economica e la questione della competitività del «sistema paese» nell'ambito della programmazione economica.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

294^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'ISAE, professor Alberto Majocchi, accompagnato dal direttore dell'area economia e diritto della Pubblica Amministrazione, dottor Espa, dal coordinatore dell'area federalismo fiscale e decentramento amministrativo, dottor Malizia e dal coordinatore dell'area bilancio, comando e controllo della Pubblica Amministrazione, dottoressa Mercuri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità delle audizioni da tenersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di riforma delle norme di contabilità nazionale e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva, sul processo di riforma delle norme di contabilità nazionale. Audizione dei rappresentanti dell'ISAE**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 marzo 2003.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, intervengono il professor MAJOCCHI ed il dottor ESPA.

Ai quesiti posti dal presidente AZZOLLINI e dai senatori CADDEO, GRILLOTTI, MICHELINI e FERRARA, replicano il professor MAJOCCHI, il dottor ESPA e il dottor MALIZIA.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli intervenuti, dichiara conclusa l'odierna audizione ed il seguito dell'indagine conoscitiva viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 2 APRILE 2003

188^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e per i beni e le attività culturali Pescante.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica

(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, approvato dalla Camera dei deputati

(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI – era iniziata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5 del disegno di legge n. 1877.

Ha preliminarmente la parola il senatore TESSITORE, il quale intende rispondere alle osservazioni rese dal sottosegretario Aprea nella seduta del 26 marzo scorso. In quella occasione, egli aveva infatti dichiarato il suo voto favorevole sull'emendamento 3.2, che imponeva il requisito della laurea per la partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle procedure concorsuali, motivandolo con la circostanza che i titoli rilasciati dalle facoltà teologiche sono equiparati a quelli rilasciati dagli atenei italiani, benchè alle facoltà teologiche si acceda con titoli diversi dal diploma di scuola secondaria superiore. Tale dichiarazione di voto è stata tuttavia giudicata singolare dal sottosegretario Aprea, che ha ricordato come l'equiparazione dei titoli di studio presupponga una valutazione sull'efficacia culturale del percorso seguito ma non può evidentemente spingersi ad imporre l'identità delle condizioni di accesso.

Al riguardo, egli osserva peraltro che il riconoscimento delle lauree teologiche avviene anche in assenza di titoli di studio analoghi a quelli richiesti per conseguire una laurea italiana; per contro, il riconoscimento dei diplomi rilasciati da università di altri Stati esteri presuppone l'accertamento di un percorso analogo a quello italiano. A suo avviso la singolarità attiene dunque assai più a tale curioso meccanismo che alla sua proposta di richiedere il diploma di laurea agli insegnanti di religione cattolica.

Prosegue quindi l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti presentati, soffermandosi sul 5.8, interamente suppressivo dell'articolo. L'articolo 5, prevedendo una fase transitoria in cui accederanno al primo concorso gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anche se per un orario inferiore a quello d'obbligo, rappresenta infatti a suo giudizio un elemento di particolare criticità: non solo esso non determina alcuna consistenza dei posti che saranno messi a concorso, ma non richiama neanche, ai fini delle prove concorsuali, il disposto dell'articolo 400, comma 6, del Testo unico sulla scuola che invece è opportunamente richiamato nella fase a regime, sia pure unitamente ad una sintesi alquanto riduttiva dei suoi contenuti. Tale scelta determina un'evidente discriminazione ed ella invita pertanto il Governo a motivarla nel dettaglio.

Quanto all'emendamento 5.9, si tratta ancora una volta del tentativo di ricondurre le procedure di immissione in ruolo nell'ambito dell'ordinamento vigente. A tal fine, si prevede la compilazione di una graduatoria, anziché di un mero elenco, approvata dal dirigente regionale competente.

Dando per illustrato il 5.10, si sofferma infine sul 5.13 volto ad attribuire precedenza ai vincitori di concorso non titolari di contratto a tempo indeterminato ai fini del conferimento dei contratti a tempo determinato.

La senatrice Vittoria FRANCO dà per illustrati gli emendamenti 5.11 e 5.12.

Il relatore BRIGNONE dà per illustrato l'emendamento 5.100, presentato in ossequio ad una condizione posta dalla Commissione bilancio. Manifesta indi un orientamento contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 5.

In particolare, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.1, 5.16, 5.3, 5.14, 5.17, 5.2, 5.11, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

Quanto al 5.8, interamente soppressivo dell'articolo, il parere è evidentemente contrario, in quanto cancella una parte essenziale del testo.

Sul 5.9, invece, il parere è contrario dal momento che la graduatoria si riferirebbe solo a prove accessorie mentre il giudizio di merito resterebbe comunque affidato, sulla base di norme pattizie, all'autorità diocesana.

Con riferimento all'emendamento 5.10 (peraltro identico al 5.15), egli osserva che gli insegnanti di religione cattolica potrebbero anche avere una preparazione di carattere tecnico. La loro immissione in ruolo prevede infatti una valutazione disciplinare, a cura dell'autorità diocesana, nonché una competenza specifica sull'ordinamento scolastico, accertata attraverso il concorso. Ogni altra previsione è, a suo avviso, superflua ed in tal senso esprime parere contrario sui suddetti emendamenti.

Il parere sul 5.12 è contrario per le stesse motivazioni già espresse con riferimento all'emendamento 5.9.

Anche sull'emendamento 5.13, valgono motivazioni già espresse in precedenza.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme a quello del relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 5.100.

Si passa alle votazioni.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.8, prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale manifesta stupore per la mancanza di attenzione dimostrata dal Governo e dalla sua maggioranza su tematiche di così grande rilievo. Ribadisce quindi che lo sforzo dell'opposizione è stato quello di offrire agli insegnanti di religione cattolica la massima tutela consentita dall'ordinamento, riconducendo le relative procedure di assunzione in ruolo al più generale quadro normativo vigente

per il personale della scuola. Il testo che la maggioranza si accinge a varare, che – per la fase transitoria – non richiama neanche le prove concorsuali previste dall'articolo 400, comma 6, del Testo unico sulla scuola, rischia invece di preconstituire un canale di reclutamento atipico che l'opposizione non si sente di condividere in alcun modo.

Posto ai voti, l'emendamento 5.8 viene respinto.

Gli emendamenti 5.1, 5.16 e 5.3 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Il senatore D'ANDREA fa proprio l'emendamento 5.14 e insiste per la sua votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.14 viene respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.9, prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale critica la scelta di introdurre nell'ordinamento una figura giuridica ibrida quale un «elenco» dei vincitori di concorso. Si tratta, del resto, di una preoccupazione diffusa anche nella maggioranza, che ha difatti suggerito di rendere detto elenco quanto meno «graduato». Si tratta comunque di un atto dalla natura giuridica non definita, che stravolge ancora una volta il quadro generale dell'ordinamento. Quanto alle considerazioni del relatore sulla difficoltà di stilare una graduatoria relativa a prove accessorie, osserva che anche in questo caso si tratta di una anomalia senza precedenti nell'ordinamento.

Conclude ribadendo il convinto voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Posto ai voti, l'emendamento 5.9 viene respinto.

Gli emendamenti 5.17 e 5.2 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

La senatrice Vittoria FRANCO dichiara il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo sull'emendamento 5.10, del resto identico al successivo 5.15. L'insegnamento della religione cattolica non affronta infatti solo tematiche strettamente religiose, ma investe spesso – anche e soprattutto su sollecitazione degli studenti – tematiche di grande rilievo ed attualità sociale. Prevedere quindi un accertamento della preparazione dei candidati nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche va nel senso di garantire la qualità dell'insegnamento, così come il rapporto tra docenti e studenti.

Posto ai voti, l'emendamento 5.10 (identico al 5.15) viene respinto, così come – con separata votazione – il 5.11.

Gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.12, prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale ribadisce l'esigenza di concludere i concorsi con la redazione di una graduatoria a carattere permanente per la copertura dei contratti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Non utilizzare la graduatoria per i contratti a tempo determinato rischia infatti di accrescere il sospetto che si intenda gestirli in modo del tutto discrezionale, con il risultato di aumentare anziché contenere l'area del precariato.

Posto ai voti, l'emendamento 5.12 viene respinto, così come – con separata votazione – il 5.13.

Sull'emendamento 5.100, la senatrice ACCIARINI dichiara il proprio voto contrario. A parte lo slittamento del triennio di riferimento, ritiene infatti che la cifra ivi indicata sia del tutto arbitraria, a fronte di una assoluta indeterminazione dei posti da mettere a concorso.

Posto ai voti, l'emendamento 5.100 è approvato, con conseguente preclusione dell'emendamento 5.7.

Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, per dichiarazione di voto contrario sull'articolo nel suo complesso, prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale ne sottolinea i profili di maggiore criticità. Ricorda infatti che solo a partire dall'anno scolastico 1985-1986 agli insegnanti di religione cattolica è stato richiesto un diploma di scuola secondaria superiore. Parallelamente all'Intesa, fu infatti approvata una norma che sanava i docenti allora in servizio anche se sprovvisti di titolo di studio di scuola secondaria superiore, purché fossero in carica da almeno cinque anni. Nel rinnovare pertanto la richiesta di dati analitici sui titoli di studio dei docenti, lamenta la scarsa attenzione dedicata all'accertamento della loro preparazione culturale, anche in considerazione dei delicati profili illustrati dalla senatrice Vittoria Franco.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 nel suo complesso, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La senatrice ACCIARINI illustra l'emendamento 6.1 soppressivo dell'intero articolo. Ritiene, in particolare, che gli oneri finanziari siano stati valutati in maniera non corretta senza basarsi su dati oggettivi. Ritiene, piuttosto, che l'onere sia più elevato ed in tal senso l'emendamento 1.1 dell'opposizione, peraltro respinto, prevedeva uno stanziamento addirittura doppio. Sottolinea, quindi, che i costi stimati sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli reali. Dà altresì per illustrato il 6.2.

Il relatore BRIGNONE dà per illustrati gli emendamenti 6.100 e 6.101, presentati in ossequio al parere della Commissione bilancio. Osserva poi che le cifre previste nel disegno di legge derivano da precisi calcoli che si basano sui medesimi criteri individuati durante la scorsa legislatura e su dati reali in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'onere finanziario previsto, in particolare, tiene conto del progresso economico dei docenti di religione cattolica che, pur non essendo di ruolo, hanno maturato una loro progressione di carriera.

Esprime pertanto parere contrario sull'emendamento 6.1, osservando che il 6.2 è sostanzialmente assorbito dal 6.100.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

La senatrice ACCIARINI dichiara voto favorevole sull'emendamento 6.1. Sottolinea inoltre come il testo del disegno di legge non risolva il problema della precarietà dei docenti di religione cattolica, alcuni dei quali potrebbero non essere in possesso dei requisiti per la mobilità professionale in caso di revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano. Meglio sarebbe stato dunque applicare in via generalizzata il contratto collettivo nazionale.

Ella coglie altresì l'occasione per lamentare la mancata indicazione di una data a cui riferire i posti di insegnamento complessivamente funzionanti ai fini del calcolo del 70 per cento.

Posto ai voti l'emendamento 6.1 è respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 6.100 e pertanto l'emendamento 6.2 è dichiarato precluso.

L'emendamento 6.101 viene approvato.

La Commissione approva infine l'articolo 6, come emendato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dei seguenti ordini del giorno, precedentemente accantonati:

0/1877/6/7

BRIGNONE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, prevede in sede di prima applicazione, ossia in occasione della prima prova selettiva riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio «per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni», un concorso per titoli ed esami;

nel medesimo articolo non è esplicitato il carattere permanente dell'elenco graduato derivante dalla prima prova concorsuale;

non viene inoltre prevista per i vincitori della prima prova selettiva – che non si collocheranno in posizione utile per la copertura del 70 per cento delle cattedre da assegnare con contratto a tempo indeterminato – la precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell'articolo 3;

impegna il Governo

a) a verificare la possibilità di organizzare un corso finalizzato alla preparazione dei candidati alla prima prova selettiva su argomenti attinenti al programma d'esame;

b) a considerare le problematiche esposte in premessa al fine di assicurare, attraverso specifiche iniziative legislative, d'intesa con le autorità ecclesiastiche ed in coerenza con la vigente normativa concordataria, una maggiore stabilità e garanzia di occupazione a coloro che, inclusi negli elenchi, non abbiano conseguito l'assunzione a tempo indeterminato o determinato».

0/1877/1/7

MINARDO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame prevede in sede di prima applicazione – ossia in occasione della prima prova selettiva riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio «per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni» – un concorso per titoli ed esami;

nel medesimo articolo non è esplicitato il carattere permanente dell'elenco graduato derivante dalla prima prova concorsuale;

sempre nel medesimo articolo non è prevista per i vincitori della prima prova selettiva – che non si collocheranno in posizione utile per la copertura del 70 per cento delle cattedre da assegnare con contratto a tempo indeterminato – la precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell'articolo 3;

l'articolo 3, comma 10, non precisa la possibilità – per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato – di stipulare

contratti di lavoro a tempo determinato anche con un orario inferiore a quello previsto per l'orario cattedra,

impegna il Governo ad affrontare, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge recante «Norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» (A.S. n. 1306-B, già A.C. n. 3387), le importanti problematiche esposte in premessa attraverso:

la predisposizione, in sede di prima applicazione della presente legge, di un corso svolto dalla stessa commissione esaminatrice finalizzato all'approfondimento degli argomenti costituenti l'oggetto dell'esame;

l'istituzione di un elenco graduato permanente ad esaurimento in modo da salvaguardare i docenti di religione precari, i quali – pur avendo superato il primo concorso riservato – non hanno ancora raggiunto la stabilizzazione;

la specificazione che gli insegnanti che superano i concorsi che saranno banditi successivamente al primo, saranno inclusi in un elenco graduato aggiuntivo, così come avviene con la divisione in tre fasce delle graduatorie provinciali permanenti;

la puntualizzazione del diritto alla precedenza nell'assegnazione degli incarichi per i docenti di religione vincitori della prima prova concorsuale e non collocati in posizione utile per la copertura del 70 per cento delle cattedre;

della possibilità di assegnare i posti ricadenti nel 30 per cento con un orario inferiore a quello previsto per l'orario cattedra».

0/1877/3/7

BASILE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, prevede in sede di prima applicazione – ossia in occasione della prima prova selettiva riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio «per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni» – un concorso per titoli ed esami;

nel medesimo articolo non è esplicitato il carattere permanente dell'elenco graduato derivante dalla prima prova concorsuale;

sempre nel medesimo articolo non è prevista per i vincitori della prima prova selettiva – che non si collocheranno in posizione utile per la copertura del 70 per cento delle cattedre da assegnare con contratto a tempo indeterminato – la precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell'articolo 3;

l'articolo 3, comma 10, non precisa la possibilità – per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato – di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato anche con un orario inferiore a quello previsto per l'orario cattedra;

impegna il Governo ad affrontare, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge recante «Norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» (A.S. n. 1306-B, già A.C. n. 3387), le importanti problematiche esposte in premessa attraverso:

la predisposizione, in sede di prima applicazione della presente legge, di un corso svolto dalla stessa commissione esaminatrice finalizzato all'approfondimento degli argomenti costituenti l'oggetto dell'esame;

l'istituzione di un elenco graduato permanente ad esaurimento in modo da salvaguardare i docenti di religione precari, i quali – pur avendo superato il primo concorso riservato – non hanno ancora raggiunto la stabilizzazione;

la specificazione che gli insegnamenti che superano i concorsi che saranno banditi successivamente al primo, saranno inclusi in un elenco graduato aggiuntivo, così come avviene con la divisione in tre fasce delle graduatorie provinciali permanenti;

la puntualizzazione:

1. del diritto alla precedenza nell'assegnazione degli incarichi per i docenti di religione vincitori della prima prova concorsuale e non collocati in posizione utile per la copertura del 70 per cento delle cattedre;

2. della possibilità di assegnare i posti ricadenti nel 30 per cento con un orario inferiore a quello previsto per l'orario della cattedra».

0/1877/2/7

BERGAMO, GABURRO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,

premessi che:

il disegno di legge non dà la giusta considerazione alla «stabilizzazione» di molti docenti di religione, cioè alla continuità nell'insegnamento derivante dagli incarichi annuali, e non dà supplenze temporanee;

dall'articolo 5 comma 1 si evince che per far maturare il requisito dei quattro anni di servizio sono sufficienti supplenze che, sommate insieme, raggiungano 180 giorni di insegnamento nell'arco dell'anno (requisito sufficiente per partecipare alla prima sessione d'esame);

la «stabilizzazione» ha comportato, solo per i docenti che sono in questa posizione e non per i supplenti, il riconoscimento della progres-

sione di carriera, con la conseguente equiparazione al ruolo nel trattamento economico e quindi un inquadramento preciso per lo Stato;

la certezza della «stabilizzazione» ha garantito all'istituzione scolastica continuità nei progetti che vedono anche nei docenti di religione validissimi referenti o collaboratori,

impegna il Governo, in sede di emanazione del decreto ministeriale che bandirà il concorso, a dare giusto riconoscimento ai docenti di religione «stabilizzati» prevedendo che:

la prima sessione riservata d'esami per l'accesso al ruolo consista nella frequenza di un corso abilitante all'insegnamento, alla fine del quale si accertino le competenze (definite dall'articolo 5, comma 2) con la discussione orale di un elaborato personale del candidato (in analogia con quanto previsto dalla legge n. 124 del 1999);

sia data una valutazione «pesante» ai servizi prestati (intendendo per servizi tutti gli anni di insegnamento con incarico annuale), attribuendo ad ogni anno un punteggio significativo;

al punteggio conseguito nella prova orale sia possibile sommare il punteggio dei servizi prestati».

0/1877/4/7

MINARDO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,

considerato che l'articolo 5, comma 1, riserva il primo concorso per titoli ed esami agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci

impegna il Governo ad interpretare la predetta disposizione intendendo per 'anno' quello in cui l'insegnante abbia prestato servizio per almeno 150 giorni».

0/1877/5/7

MINARDO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,

considerato che l'articolo 5, comma 1, riserva il primo concorso per titoli ed esami agli insegnanti di religione cattolica che abbiano pre-

stato servizio per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo

impegna il Governo ad interpretare la predetta disposizione intendendo per 'metà dell'orario d'obbligo' un numero di ore settimanali non inferiore a cinque».

Il senatore BERGAMO illustra l'ordine del giorno n. 2, invitando il Governo a tenerne nel debito conto i contenuti.

Il relatore BRIGNONE dà per illustrato l'ordine del giorno n. 6, da lui presentato raccogliendo spunti contenuti anche in altre proposte. Quanto agli altri ordini del giorno, sostiene che ve ne siano alcuni che contengono richieste non accettabili sotto il profilo tecnico come la proposta di predisporre un corso per gli insegnanti di religione cattolica da parte della stessa commissione esaminatrice finalizzato all'approfondimento degli argomenti costituenti oggetto dell'esame. Piuttosto, quanto a questo ultimo aspetto, ritiene appropriato limitarsi a prevedere che il Governo verifichi la possibilità di organizzare un corso finalizzato alla preparazione dei candidati alla prova selettiva.

Invita conclusivamente i presentatori a ritirare gli ordini del giorno rispettivamente presentati.

Il sottosegretario Valentina APREA accoglie l'ordine del giorno n. 6 mentre dichiara di non accogliere gli altri.

Il relatore BRIGNONE non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 6, nel quale il presidente ASCIUTTI dichiara assorbiti gli ordini del giorno n. 1, 3 e 2.

Gli ordini del giorno nn. 4 e 5 vengono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa alle votazioni sul mandato al relatore a riferire in Aula in senso favorevole al disegno di legge.

La senatrice ACCIARINI dichiara voto contrario. Ritiene importante richiamare i principi costituzionali sul rapporto Stato-Chiesa cattolica, ricordando che pur non collocandosi in una dimensione di separazione ostile, tuttavia non si identifica neanche in un approccio neo confessionale. Piuttosto, dalla Costituzione è desumibile una dimensione comunitaria che, pur prevedendo una disciplina speciale per la religione cattolica, è compatibile con il riconoscimento di una pluralità di confessioni religiose non cattoliche, che in molti casi presentano profonde radici storiche. In questa prospettiva segnala che i principi di tendenziale eguaglianza tra le confessioni religiose non debbano essere affievoliti mediante l'adozione di norme che vanno ben oltre gli accordi concordatari.

Sottolinea indi come la disciplina dell'assunzione e del recesso del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica sia del tutto atipica rispetto alla disciplina generale in tema di rapporto di lavoro pubblico. Evidenzia, in particolare, che in presenza della revoca dell'idoneità (la cui disciplina è interamente demandata al diritto canonico) e nell'ipotesi che il docente non abbia i titoli adeguati per transitare in un'altra disciplina, si ha la risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare la senatrice richiama l'attenzione sulle conseguenze negative che deriverebbero se il recesso avvenisse nel corso dell'anno scolastico.

Conclude sostenendo che quantunque il disegno di legge presenti elementi di dubbia compatibilità con taluni principi costituzionali, tuttavia se la maggioranza avesse preso in considerazione gli emendamenti proposti dall'opposizione (ed in particolare il requisito della laurea, l'obbligo di permanenza nell'insegnamento per almeno cinque anni e le modifiche delle caratteristiche concorsuali), si sarebbe potuta sensibilmente migliorare la disciplina in esame. Segnala, infine, la preoccupazione di molti insegnanti per il rischio che si venga a creare un accesso privilegiato all'insegnamento.

Il senatore CORTIANA ricorda come nella scorsa legislatura le Camere siano riuscite ad approvare una legge di elevato spessore come quella sulla parità che, offrendo maggiori garanzie alle scuole private (di cui quelle cattoliche costituiscono la maggioranza), testimoniava il chiaro intento di evitare un'impostazione ideologica preconcepita.

Questo disegno di legge, invece, si caratterizza per la mancanza di rispetto per la dimensione multiculturale e multireligiosa propria della società italiana.

Ritiene, piuttosto, che si sarebbe dovuto introdurre l'insegnamento della storia delle religioni.

Sottolinea altresì che la scelta di una modalità alternativa di reclutamento sarà con ogni probabilità fonte di tensioni tra gli insegnanti e che, peraltro, poco si concilia con la politica di rigore finanziario adottata dal Governo nei confronti della scuola.

In considerazione del rifiuto della maggioranza di prendere in esame le proposte emendative dell'opposizione, annuncia quindi il suo voto contrario ed un atteggiamento di dura opposizione in Aula.

Il senatore BETTA esprime invece voto favorevole. Osserva che con questo provvedimento, che pur potrebbe essere migliorato, si realizza finalmente la stabilizzazione degli insegnanti di religione cattolica, secondo un apprezzabile compromesso fra ordinamento nazionale e norme concordatarie.

Il senatore FAVARO dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, rilevando che il disegno di legge risponde ad un'esigenza molto

sentita dagli insegnanti di religione cattolica, il cui stato di precarietà viene finalmente ad avere termine.

Quanto alle osservazioni critiche sulla rimessione dell'idoneità all'autorità diocesana, ricorda che si tratta di istituto derivante da norme pattizie, mentre per la mobilità verso altri insegnamenti è correttamente previsto un più significativo accertamento da parte dello Stato.

Si tratta dunque di un testo sufficientemente equilibrato, che rispetta sia l'Intesa del 1985 che i diritti dei lavoratori e che, lungi dall'avviare l'involuzione da taluni paventata, non innova sensibilmente l'ordinamento se non per la parte in cui offre maggiore stabilità ad una determinata categoria di docenti.

Il senatore D'ANDREA, a nome del Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo, si riserva di esprimersi più compiutamente in Aula, una volta esaurito l'esame degli emendamenti. Nella fase attuale, dichiara pertanto che non parteciperà alla votazione, tanto più che il confronto parlamentare non ha finora dimostrato una significativa disponibilità del Governo e della sua maggioranza a ridurre l'asprezza dell'impatto di alcune norme. In particolare, sottolinea come sarebbe stato opportuno contestualizzare il provvedimento con disposizioni relative all'immissione in ruolo degli altri docenti, evitando di accentuare la rivalità fra diverse forme di precariato.

Deplora infine che il Governo abbia evitato di affrontare alcune questioni chiave sollevate dall'opposizione, fra cui il confronto con le altre confessioni religiose e il rapporto con i docenti delle altre discipline, che rischiano di sentirsi se non minacciati quanto meno messi in discussione dall'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, attesa la prevista possibilità di accesso alla mobilità professionale.

Si augura quindi di registrare in Aula qualche segnale positivo in questo senso, affinché il Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo possa definire più compiutamente la propria posizione.

Il senatore DELOGU dichiara infine il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, esprimendo un giudizio complessivamente favorevole al testo, che corrisponde alle lunghe attese degli operatori del settore.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Brignone a riferire favorevolmente in Aula sul disegno di legge n. 1877, con le modifiche apportate, proponendo l'assorbimento in esso degli altri disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario Valentina APREA ringrazia la Commissione tutta per l'impegno profuso nell'esame del provvedimento.

IN SEDE DELIBERANTE

(2120) *Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BARELLI, il quale ricorda anzitutto che, già ai sensi della legge n. 440 del 1985 (cosiddetta «legge Bacchelli»), i cittadini italiani che hanno illustrato la Patria e che versano in stato di particolare necessità possono essere ammessi a beneficiare di un assegno vitalizio. Dei 62 assegni finora concessi ai sensi della predetta legge, ben 16 sono stati peraltro attribuiti a sportivi, a testimonianza di una specifica esigenza del settore. Assai opportunamente il disegno di legge n. 2120 istituisce dunque un assegno, intitolato a Giulio Onesti, per gli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico, in considerazione dello specifico lustro dato al Paese dal settore.

Il relatore si sofferma quindi sui tre articoli di cui consta il provvedimento, ricordando che esso è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, e ne raccomanda una sollecita approvazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIZZINATO esprime soddisfazione per la positiva conclusione cui si avvia un *iter* iniziato in realtà da lungo tempo ma finora senza esito. Benché il testo approvato dalla Camera dei deputati presenti a suo avviso qualche limite, egli ritiene quindi preferibile non modificarlo, onde renderne il più celere possibile l'approvazione definitiva. Auspica tuttavia un impegno collettivo ad affrontare in modo esaustivo il più ampio problema della previdenza degli sportivi, ricordando i positivi passi già compiuti in finanziaria in materia di assicurazione contro gli infortuni mortali e invalidanti.

Auspica altresì che, eventualmente attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno, il Governo si impegni ad elargire l'assegno, quanto meno nella fase di prima applicazione, ad un numero di sportivi superiore al limite massimo di cinque previsto dal comma 1 dell'articolo 2, onde sopperire alle ben maggiori esigenze del settore.

Il senatore COMPAGNA esprime il più ampio consenso del Gruppo Unione democristiana e di Centro al testo in esame e manifesta in particolare apprezzamento per l'intitolazione dell'assegno a Giulio Onesti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1877**Art. 5.****5.8**

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Sopprimere l'articolo.

5.1

BERGAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per titoli anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, è riservato esclusivamente agli insegnanti di religione cattolica in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno otto anni, negli ultimi dieci, e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello dell'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti dell'articolo 3, commi 3 e 4».

5.16

GABURRO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per titoli anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, è riservato esclusivamente agli insegnanti di religione cattolica in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno 6 anni, negli ultimi dieci, e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello dell'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti dell'articolo 3, commi 3 e 4».

5.3

TREMATERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge. È riservato agli insegnanti di religione cattolica che:

a) abbiano prestato continuativamente servizio negli ultimi dieci anni anche in ordini e gradi scolastici diversi e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4;

b) abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4».

5.14

MONTICONE

Al comma 1, sopprimere la parola: «continuativamente».

5.9

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno superato il concorso; la graduatoria è approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.».

5.17

MINARDO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Si prescinde dal predetto requisito dei dieci anni qualora l'insegnante, per trasferimento del coniuge o per altri motivi di servizio riconducibili allo stesso, non abbia potuto mantenere l'incarico.».

5.2

BERGAMO, GABURRO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori del concorso di cui al comma 1 dovranno frequentare un corso abilitante di 60 ore con discussione orale finale, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5.10

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.».

5.15

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, Vittoria FRANCO, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, TOGNI, TONINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, è volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.».

5.11

PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didat-

tici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso.».

5.4

MINARDO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'esame del concorso di cui al comma 1 è preceduto da un corso di 60 ore finalizzato all'approfondimento degli argomenti costituenti l'oggetto dell'esame».

5.5

MINARDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'elenco graduato di coloro che superano il concorso di cui al comma 1 ha carattere permanente».

5.6

MINARDO

Conseguentemente all'emendamento 5.5, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-ter. I docenti inseriti nell'elenco graduato di cui al comma 2-bis del presente articolo non destinatari di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell'articolo 3.».

5.12

Vittoria FRANCO, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La graduatoria di coloro che superano il concorso di cui al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto a tempo indeterminato e per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto a tempo determinato.».

5.13

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I docenti inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 dell'articolo 3 non destinatari di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell'articolo 3.».

5.100BRIGNONE, *relatore**Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5.7

MINARDO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «261.840 euro» con le seguenti: «695.512 euro».

Art. 6.**6.1**

PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

Sopprimere l'articolo.

6.100BRIGNONE, *relatore**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 e in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

6.2

PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

Al comma 1 sostituire le parole: «2002-2004» con le seguenti: «2003-2005» e la parola: «2002» con l'altra: «2003».

6.101BRIGNONE, *relatore**Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

191^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'ANCE l'ingegner De Albertis presidente, il dottor Ferroni direttore generale, il dottor Gennari direttore dell'area economia delle costruzioni, il dottor Calcagnini dirigente dell'area legislazione opere pubbliche e la dottoressa Di Vecchio funzionario dell'Ufficio rapporti con il Parlamento e per l'AGI il dottor Lupo, presidente.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione dei vertici dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e dell'Associazione Imprese Generali (AGI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'ANCE e dell'AGI per essere intervenuti nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo e dà la parola all'ingegner De Albertis, presidente dell'ANCE.

L'ingegner DE ALBERTIS sottolinea preliminarmente che il tema delle infrastrutture è stato posto negli ultimi tempi all'attenzione dell'opinione pubblica. Ciò, se da un lato rappresenta una considerazione positiva, non deve indurre a trascurare gli elementi di criticità che tuttora permangono. Vi è innanzi tutto la necessità di recuperare un *gap* infrastrutturale: nel nostro Paese infatti la quota dedicata agli investimenti in infrastrutture è pari all'1,5 per cento rispetto alla media europea del 2,7 per cento. Ciò significa che l'Italia dovrebbe investire ogni anno 15 miliardi di Euro in più rispetto ai 18 miliardi di Euro effettivamente investiti, per allinearsi

agli altri Paesi dell'Unione. Un'altra questione rilevante riguarda le opere e le risorse rese disponibili dalla legge obiettivo. Con la delibera CIPE del 21 dicembre del 2001 è stato approvato il piano triennale delle infrastrutture strategiche. Da un'analisi effettuata risulta che, fino ad ora, sono state assegnate risorse pari ad appena il 9 per cento della spesa prevista nel triennio. Anche considerando tutte le altre risorse attivabili dai finanziamenti disposti tramite fondi pregressi o risorse private, pari a 1973 milioni di Euro, risultano disponibili solo 4150 milioni di Euro pari al 17 per cento del fabbisogno del triennio. È forte quindi l'esigenza di un chiarimento circa la quantità di risorse disponibili per evitare che esse possano essere drenate a danno di opere ordinarie già previste, ma anche per la necessità di dover effettuare scelte di priorità tra gli interventi. Per quanto riguarda la gradualità nell'introduzione di nuovi criteri per l'attribuzione dei fondi osserva una crescita del numero e del valore dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici più sensibile ed equilibrata, nel corso del 2002, rispetto al valore dei lavori. Segnala, tuttavia, la tendenza a favorire i grandi lavori e ad accorpate in appalti di grandi dimensioni quelli che, fino a pochi mesi fa, rappresentavano affidamenti di importo unitario notevolmente inferiore. Tutto ciò determina infatti un forte impatto sull'assetto industriale del mercato e delle imprese. Appare quindi necessario agire con gradualità e non perdere di vista il giusto equilibrio tra grandi opere strategiche ed opere che sebbene di minori dimensioni, non sono di minore importanza. Questa tendenza al gigantismo negli appalti trova il suo esempio più chiaro e preoccupante nell'annunciato accorpamento degli appalti riguardanti le 13 grandi stazioni ferroviarie. Un altro elemento di criticità presente nel panorama infrastrutturale del nostro Paese è costituito dai lavori cosiddetti «*in house*» nei servizi pubblici locali. Il rischio di drenaggio di risorse a danno delle opere ordinarie, infatti, si unisce al preoccupante fenomeno dell'invasione del mercato delle opere pubbliche da parte di soggetti che gestiscono i servizi pubblici locali, che nella maggior parte dei casi hanno avuto il servizio in affidamento diretto – e quindi senza l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica – e che godono pertanto di una posizione monopolistica. Si tratta di fatto di una pubblicizzazione strisciante del mercato dei servizi pubblici locali che va contro ogni principio di concorrenza e liberalizzazione di questo mercato. Per arginare questo fenomeno è necessario modificare l'attuale contesto normativo ripristinando la logica di una previsione già contenuta nella legge n. 109 del 1994 e recentemente abrogata dalla legge n. 166 del 2002. A questo proposito lascia agli atti della Commissione, unitamente ad una memoria scritta, la proposta di una modifica dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994. Per quanto riguarda poi l'utilizzo di capitali privati per il finanziamento delle infrastrutture pubbliche, ribadisce che un contributo importante al recupero del ritardo infrastrutturale può provenire anche dal risparmio privato attraverso lo strumento del *project financing* e attraverso il contributo di soggetti istituzionali, quali le fondazioni bancarie e i fondi di investimento. Riguardo alla finanza di progetto, certamente le modifiche intervenute con la legge n. 166 del 2002 avranno un effetto

espansivo sull'utilizzo di tale strumento; tuttavia, tali risorse non potranno essere sufficienti a soddisfare l'enorme richiesta di ammodernamento del territorio. Lo Stato dovrà continuare a svolgere un ruolo importante attraverso un flusso di risorse pubbliche adeguato e costante nel tempo. Inoltre, se è illusorio attribuire ai capitali privati l'effetto risolutivo sulla situazione infrastrutturale italiana, è ancora più sbagliato scagliarsi contro una scarsa accoglienza che il mercato riserva ai programmi infrastrutturali delle amministrazioni pubbliche. È compito delle singole amministrazioni compiere un'accurata programmazione delle opere e comunicare al mercato le proprie intenzioni. Solo così il mercato sarà in condizione di effettuare le proprie valutazioni e, se del caso, avanzare proposte di realizzazione.

Ha quindi la parola il dottor LUPPO, presidente dell'AGI, che dichiara di riconoscersi nel documento presentato dall'ingegner De Albertis rispetto al quale procede ad alcune integrazioni. In particolare, sottolinea il ruolo dell'AGI nello sforzo corale del processo di infrastrutturazione del Paese. Al riguardo ritiene che lo stato di attuazione delle iniziative previste dalla legge obiettivo sia sostanzialmente a buon punto, anche se il raggiungimento di tale risultato è stato particolarmente faticoso. Su ciò ha influito il comportamento non proprio collaborativo di talune regioni. Sottolinea, inoltre, che lo sviluppo della finanza di progetto richiede un percorso di maturazione da parte di imprese e pubbliche amministrazioni per poter sfruttare appieno le potenzialità di tale strumento. Il *project financing* è, in sostanza, un negoziato nell'ambito del quale c'è un soggetto che realizza una vera e propria attività di progettazione, cosa a cui le nostre imprese non sono spesso abituate. La parte più faticosa è inoltre la promozione di attività di *business* collaterali all'investimento per le quali sono richieste doti di creatività e di imprenditorialità a cui le pubbliche amministrazioni non sono abituate. A fronte di regioni non particolarmente attive, è dato di riscontrare che altre hanno invece istituito appositi nuclei di valutazione al fine di massimizzare l'apporto progettuale fornito dalle imprese contraenti. In questa ottica, lo strumento del *project financing* sarà in grado di generare sempre più risorse aggiuntive e le difficoltà attuali verranno gradualmente risolte. A tale riguardo, cita lo strumento delle intese generali quadro che il Ministero delle infrastrutture ha messo a punto recentemente per le predette finalità di monitoraggio.

Si apre il dibattito.

Il senatore MENARDI ritorna sul punto relativo alla questione del monopolio che si sta creando nel nostro Paese a causa della gestione di talune opere pubbliche affidata direttamente alle imprese municipalizzate o a partecipazione pubblica, sottolineando che le aziende pubbliche o private che ottengono l'affidamento in costruzione e in gestione di opere pubbliche, senza lo svolgimento di alcun procedimento ad evidenza pubblica, esercitano di fatto una concorrenza sleale. Tale disagio nasce dal

fatto che in passato si è proceduto ad un'opera di privatizzazione di talune imprese pubbliche ma non alla liberalizzazione dei mercati nei quali queste stesse operavano. I casi più emblematici si riscontrano nel settore autostradale, energetico e del trasporto. Il problema è grave e va affrontato nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda infine lo strumento del *project financing* sostiene che l'intervento privato è opportuno e deve essere favorito, a condizione che il rischio imprenditoriale permanga in capo allo stesso soggetto privato.

Il senatore Paolo BRUTTI osserva anzitutto che sulla base delle affermazioni del Presidente dell'ANCE nulla pare cambiato rispetto al passato e, dopo circa due anni di attività del governo Berlusconi, le risorse finalizzate al settore delle opere pubbliche sono ancora insufficienti: ci si trova di fronte al sostanziale fallimento della politica infrastrutturale contenuta nel programma delle forze di centro-destra. Il ritardo enorme degli interventi posti in essere appare cioè un fatto inoppugnabile. Ritiene inoltre opportuna una riflessione sulla configurazione che lo strumento della finanza di progetto sta assumendo; esso si sta infatti trasformando in un sistema di garanzie degli investimenti privati, del tutto esentati dal rischio di impresa, e si va configurando come una forma particolare di finanziamento pubblico occulto in cui il rischio dell'opera resta sempre in capo alle pubbliche amministrazioni a prescindere dalla redditività della stessa.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito delle audizioni dei rappresentanti dell'ANCE e dell'AGI e quindi della procedura informativa a martedì 8 aprile 2003 alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 2 APRILE 2003

140^a Seduta*Presidenza del Presidente***RONCONI**

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

(223) MUZIO ed altri. – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(524) BRUNALE ed altri. – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(779) RONCONI ed altri. – *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi*

(1357) ZANOLETTI. – *Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»*

(Discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Il presidente RONCONI, relatore, richiama preliminarmente l'ampio e proficuo esame svoltosi, in sede referente, sui disegni di legge in titolo, e conclusosi con l'approvazione di un testo unificato, ricordando che, a seguito dell'assenso prestato dal Governo al trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante, il Presidente del Senato ha disposto la nuova assegnazione dei medesimi in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti. Propone pertanto che la Commissione adotti quale testo base per il prosieguo dei lavori il testo accolto in sede referente (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), dando per acquisito il dibattito svoltosi in quella sede.

Il sottosegretario DELFINO ribadisce l'assenso alla discussione in sede deliberante del testo unificato già accolto in sede referente.

La Commissione all'unanimità conviene quindi di adottare il testo già accolto in sede referente, quale testo base per il prosieguo della discussione e di dare così per acquisito il dibattito già svoltosi.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Commissione conviene poi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato alle ore 13 di giovedì 3 aprile.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA RICHIESTA DELLA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DELLE FARINE ANIMALI PREVISTI DALLA LEGGE N. 49 DEL 2001

Il presidente RONCONI informa la Commissione di avere trasmesso al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, dottor Giuseppe Ambrosio, la richiesta di acquisire agli atti della Commissione la relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 49 del 2001 di conversione del decreto-legge n. 1, così come espressamente previsto, con cadenza bimestrale, dall'articolo 5, comma 1-*bis*, della citata legge n. 49.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

TESTO UNIFICATO ACCOLTO
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 223, 524, 779 E 1357

«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi»

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e potenziare tale attività economica e conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale.».

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, rivede con proprio decreto l'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni. Nell'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985, sono incluse esclusivamente specie di tartufi autoctone, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa.»;

b) dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

«Le regioni, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata.».

Art. 4.

1. All'articolo 5, nono comma, lettera *d*), della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, le seguenti parole: «salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali» sono sostituite dalle seguenti: «salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma».

Art. 5.

1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Quando in un prodotto viene utilizzata la parola »tartufato« oppure »a base di tartufo« o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino. Nel suddetto prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto è presente solo aroma di sintesi, è vietato nella confezione l'utilizzo della suddetta dicitura sia in italiano, che in latino o l'uso di immagini ingannevoli che richiamano la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del prodotto. L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato.».

Art. 6.

1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, senza indicazione delle generalità del cedente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente ad alcun obbligo contabile.

3. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.

4. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Art. 7.

1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 15 le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

b) dopo il numero 41, è aggiunto il seguente:

«41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool od acido acetico».

2. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) al numero 5 le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi».

3. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

b) al numero 70 le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dall'anno 2003.

Art. 8.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, valutate in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 2 APRILE 2003

129^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le attività produttive Dell'Elce e per l'economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SEMERARO dichiara di condividere pienamente le considerazioni svolte dal presidente Pontone nella relazione introduttiva. Sono state evidenziate, infatti, in modo completo, le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione del provvedimento d'urgenza. Nell'ambito del disegno di legge organico sull'energia, attualmente in esame alla Camera, potranno essere valutate in modo approfondito le strategie complessive che si rendono necessarie e nelle quali lo stesso provvedimento d'urgenza si deve iscrivere.

Il presidente PONTONE, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Ribadisce, quindi, la fondatezza degli obiettivi del provvedimento in esame nei termini già indicati nella relazione introduttiva.

Replica, poi, agli intervenuti anche il sottosegretario DELL'ELCE, sottolineando che il decreto-legge concerne disposizioni urgenti per il mercato elettrico, sia con riferimento agli oneri di sistema sia all'individuazione di criteri di priorità per le nuove centrali. La identificazione e semplificazione degli oneri è utile ad eliminare vantaggi competitivi in vista dell'avvio della borsa elettrica. Sono eliminati dalla tipologia i cosiddetti *stranded cost* sulla produzione elettrica non recuperabili a causa del cambiamento del contesto economico-istituzionale. Per bilanciare tale soppressione viene anche eliminata, a partire dal gennaio 2002, la cosiddetta «rendita idroelettrica». Importante è anche il chiarimento relativo alla titolarità degli oneri di sistema tra società originarie e subentranti nella cessione delle società del gruppo Enel. Ricorda anche che all'articolo 3 vengono precisati i criteri di priorità per l'attuazione del decreto-legge n. 7 del 2002. Ciò consentirà di concludere entro l'anno procedimenti per 7-8 mila MW, cercando di arrivare all'obiettivo di 15 mila MW da realizzare in due anni. Dopo essersi soffermato sulle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale e sulla autorizzazione per le centrali non ambientalizzate, auspica la immediata conversione del decreto-legge.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (n. 190)

(Parere ai Ministri delle politiche comunitarie e delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE illustra lo schema di decreto legislativo in esame, ricordando che esso attua la delega prevista dalla legge comunitaria per il 2001 e concerne il recepimento della direttiva 2000/26/CE che ha ad oggetto la protezione dei visitatori stranieri danneggiati da sinistri stradali.

Il provvedimento, in sostanza, prevede che coloro che abbiano diritto ad un risarcimento per danni derivanti da sinistri che siano residenti in uno Stato diverso da quello in cui è avvenuto il medesimo sinistro, possano rivolgersi direttamente alla impresa di assicurazione del responsabile. Le imprese hanno l'obbligo, entro tre mesi, di formulare un'offerta motivata di risarcimento o comunque una risposta su tali richieste. In caso contrario vengono applicate specifiche sanzioni, che sono ridotte alla metà se la risposta viene comunque inoltrata entro il mese successivo. La modalità di fissazione delle sanzioni è demandata dalla Direttiva alla legislazione nazionale. Lo schema di decreto legislativo prevede, inoltre, che le imprese di assicurazioni devono nominare un mandatario in ogni Stato membro cui affidare l'incarico della gestione e della liquidazione dei sinistri.

Particolari disposizioni facilitative sono poi stabilite per gli stati aderenti al sistema della Carta verde.

Sono anche istituiti un centro di informazione presso l'Isvap, al quale si possono rivolgere gli interessati per ottenere elementi che facilitino la richiesta di risarcimento e un Organismo di indennizzo nazionale che interviene in caso di impossibile identificazione del responsabile o della impresa di assicurazione. L'Organismo potrà poi rivalersi nei confronti delle omologhe strutture di altri paesi e, in taluni casi, nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

In considerazione delle maggiori certezze per gli utenti che tale provvedimento fissa e in ragione della corretta attuazione che dispone delle norme europee in materia, appare opportuno formulare su di esso parere favorevole.

Il senatore BETTAMIO osserva che in materia di responsabilità civile auto sono stati adottati, nel corso degli ultimi mesi, diversi provvedimenti, che occorrerebbe ricondurre ad un disegno unitario, eventualmente predisponendo una proposta organica di riforma analogamente a quanto si sta facendo per il settore energetico.

Il senatore CHIUSOLI esprime apprezzamento per tale osservazione del senatore Bettamio, che ricalca quanto i Gruppi di opposizione vanno ripetendo, ormai da un anno, in ordine all'esigenza di realizzare una riforma organica del settore assicurativo con riferimento particolare alla responsabilità civile auto.

Il presidente PONTONE ricorda che la Commissione sta svolgendo, su tale materia, una specifica indagine conoscitiva e che nella legge di semplificazione per il 2001 è contenuta una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni.

Il sottosegretario DELL'ELCE conferma che è intenzione del Governo procedere ad un riassetto complessivo della materia.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana (n. 193)

(Parere ai Ministri delle politiche comunitarie e delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il relatore IERVOLINO illustra lo schema di decreto legislativo in esame, precisando che esso è finalizzato all'attuazione della direttiva n. 2000/36/CE del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana.

L'emanazione di tale direttiva e del conseguente decreto legislativo di attuazione si è resa necessaria al fine di aggiornare la preesistente normativa in materia, regolata dalla direttiva 73/241/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973, a sua volta recepita in Italia con la legge 30 aprile 1976, n. 351. Tale direttiva era nata dall'esigenza di fissare definizioni e norme comuni riguardo alla composizione, alle caratteristiche di fabbricazione, al confezionamento e all'etichettatura dei vari tipi di prodotti di cacao e di cioccolato, allo scopo di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.

È opportuno ora procedere ad una modifica di tali definizioni e norme, per tenere conto del progresso tecnologico e dei nuovi gusti dei consumatori, e per adeguarle alla normativa comunitaria in materia di prodotti alimentari, in particolare a quella relativa all'etichettatura, agli edulcoranti e agli additivi autorizzati, alle sostanze aromatizzanti, ai solventi di estrazione e ai metodi di analisi.

Va inoltre ricordato che, mentre in alcuni Stati membri era ammessa l'aggiunta nei prodotti di cioccolato di grassi vegetali diversi dal burro di cacao fino ad un massimo del 5 per cento, ciò era finora espressamente vietato in altri. Si è quindi creata l'esigenza di armonizzare le legislazioni dei vari paesi membri anche riguardo a questo aspetto, per consentire in tutti gli Stati dell'Unione europea l'aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao fino al limite del 5 per cento, prevedendo al tempo stesso gli opportuni meccanismi per segnalare ai consumatori la presenza di tali componenti ovvero l'utilizzo del tradizionale burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato, così da garantire loro adeguata tutela ed informazione.

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce integralmente la direttiva comunitaria, in linea con i principi di delega fissati nell'articolo 28 della legge 1° marzo 2002, n. 39 («Legge comunitaria 2003»). Il punto più innovativo rispetto alla disciplina preesistente della legge n. 351 del 1976 (che viene completamente abrogata e sostituita), riguarda per l'appunto la possibilità di utilizzare taluni grassi vegetali diversi dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato. Su tale questione vi era stato nei mesi scorsi un vivace dibattito che aveva trovato molta risonanza anche sui *media*, dando voce da un lato alle preoccupazioni dei consumatori circa la salubrità di questi grassi vegetali e la diversa qualità dei prodotti di cioccolato che li contengono rispetto a quelli più tradizionali con il burro di cacao, dall'altro denunciando anche i rischi di confusione tra le due tipologie.

La nuova direttiva comunitaria ed il presente schema di decreto legislativo che la recepisce nel nostro ordinamento fanno finalmente chiarezza in questo delicato settore, fissando esattamente la tipologia e la quantità dei grassi vegetali diversi dal burro di cacao che possono essere ammessi nei vari prodotti e precisando le indicazioni che, in ciascuna situazione, devono essere riportate nell'etichettatura. Ciò, evidentemente, oltre ad offrire un quadro di riferimento certo alle imprese produttrici (sia sotto l'a-

spetto tecnico che normativo), garantisce anche una giusta informazione e tutela al consumatore.

A tal fine, coloro che fanno uso in taluni prodotti di cioccolato di grassi vegetali diversi dal burro di cacao vengono espressamente obbligati a evidenziare chiaramente tale aggiunta sull'etichetta; viceversa viene data la facoltà ai produttori di utilizzare l'aggettivo «puro» per quei prodotti di cioccolato nei quali è stato impiegato unicamente il burro di cacao e che potremmo definire tradizionali. In questo modo il consumatore potrà disporre di tutte le informazioni utili per conoscere gli ingredienti presenti in un qualsiasi prodotto di cioccolato ed operare così un acquisto consapevole.

Per quanto riguarda l'utilizzo del termine «puro», esso è in linea con i principi generali in materia di etichettatura (articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 riguardante l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari). Come indicato nella relazione illustrativa del Governo che accompagna lo schema di decreto, la Commissione europea, interpellata oralmente sul punto, ha confermato la possibilità di utilizzare tale termine, la quale possibilità è del resto prevista dalla stessa direttiva comunitaria 2000/36/CE, che al punto (10) delle considerazioni preliminari stabilisce che l'etichettatura dei prodotti di cioccolato può indicare che non sono stati aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao, «purché l'informazione sia corretta, imparziale, obiettiva e tale da non indurre in errore il consumatore».

Per quanto riguarda le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo, si osserva che l'articolo 1 delimita il campo di applicazione del provvedimento in esame (sostanzialmente le denominazioni e le definizioni di vendita, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).

L'articolo 2 prevede la possibilità che ai prodotti di cioccolato, quali definiti nell'apposito allegato I, possano essere aggiunti una serie di ingredienti, tra i quali i grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Tali grassi, in ogni caso, possono essere utilizzati fino ad un massimo del 5 per cento del prodotto finito sulla parte cioccolato, ma solo in aggiunta e non in sostituzione del burro di cacao o della sostanza secca di cacao. La quantità degli altri ingredienti aggiunti non deve superare il 40 per cento del peso totale del prodotto finito.

L'articolo 3 indica come devono essere calcolate le percentuali minime dei prodotti riportati nell'allegato, tra cui in particolare, le percentuali relative ai prodotti ripieni.

Nell'articolo 4 si precisano i tipi di zucchero che possono essere impiegati per la preparazione dei diversi tipi di cioccolato.

L'articolo 5 regola l'etichettatura dei vari prodotti di cioccolato, richiamando la disciplina generale fissata dal decreto legislativo n. 109 del 1992. Al riguardo, va segnalato che è all'attenzione delle Commissioni riunite 9^a e 10^a lo schema di decreto legislativo (n. 186) che dà attuazione alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modifiche, relativa al ravvicinamento delle legi-

slazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. In virtù di tale direttiva, che ha precisato e modificato quella preesistente, lo schema di decreto n. 186 prevede una serie di correzioni al decreto legislativo n. 109 del 1992 al quale lo schema in esame fa riferimento.

In ogni caso, le eventuali modifiche alla legislazione generale in tema di etichettatura dei prodotti alimentari non dovrebbero avere particolare influenza sullo schema in esame, dato che i principi generali della disciplina rimangono sostanzialmente invariati e che le correzioni previste dallo schema n. 186 sono comunque di lieve entità.

Fatte queste debite precisazioni, l'articolo 5 consente per alcuni prodotti l'uso di espressioni o aggettivi riguardanti la qualità del cioccolato solo qualora il contenuto di cacao e burro di cacao sia più elevato di alcuni valori minimi percentuali indicati nel comma 6.

In base a quanto stabilito dalla direttiva e dai criteri di delega della legge n. 39 del 2002, l'articolo fissa una disciplina specifica per l'etichettatura di determinati prodotti di cioccolato, a seconda che contengano o meno grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Il successivo articolo 6 fissa le regole per l'uso della dizione «cioccolato puro», che viene ammessa in aggiunta o integrazione delle altre denominazioni di vendita previste dalla normativa.

Dopo essersi soffermato sul contenuto degli articoli successivi e degli allegati, il relatore si riserva di formulare eventuali osservazioni dopo lo svolgimento del dibattito.

Il senatore MUGNAI è dell'avviso che sarebbe opportuno approfondire, in maniera specifica, attraverso quali modalità si possa giungere alla valorizzazione della produzione italiana di cacao. Le norme europee, infatti, sembrano determinare una penalizzazione delle produzioni di maggiore qualità, tra cui vi è sicuramente quella nazionale. Potrebbe essere opportuno, ad esempio, promuovere specifiche campagne di informazione a favore del cioccolato puro.

Il senatore CHIUSOLI si associa alle considerazioni svolte dal senatore Mugnai, osservando come spesso le norme europee prevedono, purtroppo, un allineamento verso il basso delle regolazioni nazionali. Pur dovendo prendere atto dell'esigenza di attuare la direttiva, appare opportuno valorizzare la produzione «pura» di cacao, in modo da favorire l'informazione del consumatore ed evitare penalizzazioni ingiustificate della produzione nazionale. Ritiene che occorrerebbe precisare tale punto con una osservazione nel parere.

Il senatore TRAVAGLIA condivide quanto testé rilevato, osservando che la particolare innovatività delle imprese italiane rischia di essere fortemente penalizzata da normative europee che effettivamente determinano l'allineamento verso il basso. E' estremamente difficile invertire questa

tendenza, ma è necessario, quanto meno, che vi sia piena consapevolezza di tale stato di cose.

Il senatore MONTI dichiara di concordare pienamente con le considerazioni svolte nei precedenti interventi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Decreto, e relativa relazione, concernente la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 200)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore TUNIS illustra lo schema di decreto in esame che costituisce applicazione dell'articolo 52 della legge n. 448 del 1998, e fissa la ripartizione, tra i vari interventi agevolativi affidati al Ministero delle attività produttive, delle risorse assegnate all'unità previsionale di base «Fondo unico per gli incentivi alle imprese» dalla legge n. 290 del 2002 (legge di bilancio 2003).

Per il 2003 tale Fondo è finanziato a valere sul capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, la cui dotazione complessiva è di 3.605 milioni di euro per il 2002, di 2.877,1 milioni per il 2003 e di 3.766,5 milioni per il 2004.

Tali importi derivano da una parte dagli stanziamenti preesistenti, e dall'altra dai finanziamenti specifici e dalle rimodulazioni stabiliti dalla legge finanziaria per il 2003 e dalle tabelle ad essa allegate. Il decreto in esame, in particolare, attua la Tabella F operando uno spostamento di 200 milioni di euro, già previsti nel decreto di ripartizione del 2003, al 2004 (100 milioni di euro) e al 2005 (100 milioni di euro). La minore dotazione proposta per il 2003 non dovrebbe creare difficoltà in quanto sono ancora disponibili fondi non utilizzati dell'anno 2002.

Un'ulteriore riallocazione di risorse è poi prevista per il 2003 a favore del Fondo centrale di garanzia, per far fronte alle maggiori richieste di intervento avanzate dalle piccole e medie imprese. Tale integrazione ammonta a 24,911 milioni di euro e viene coperta nel seguente modo: per 4 milioni di euro (2 milioni per il 2003 e 2 milioni per il 2004) attraverso la riduzione dello stanziamento per l'Istituto per la promozione industriale (IPI) a carico del Fondo unico degli incentivi, operata ai sensi dell'articolo 60 della legge finanziaria 2003; per 3 milioni di euro (1,5 milioni per il 2003 e 1,5 milioni per il 2004) utilizzando parte dello stanziamento previsto per il settore aeronautico; per altri 3 milioni di euro facendo ricorso a parte dei finanziamenti assegnati alla ricerca mineraria; per 2 milioni di euro utilizzando parte dello stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 114, commi 4 e 6 della legge finanziaria 2001; infine, per i rimanenti 12,911 milioni di euro anticipando al 2003 lo stanziamento 2004 dello stesso Fondo di garanzia. Tale anticipo viene

a sua volta compensato spostando al 2004 parte dei finanziamenti per gli incentivi per la ristrutturazione bellica, senza che ciò comporti difficoltà operative, essendo gli impegni già stabiliti ed i pagamenti fissati per il prossimo esercizio.

Il secondo intervento previsto dal decreto in esame riguarda il finanziamento di alcune agevolazioni gestite dal Ministero delle attività produttive a valere sulle risorse indicate nella Tabella D della finanziaria 2003 per gli incentivi alle imprese.

Per quanto concerne in primo luogo lo stanziamento aggiuntivo di 950 milioni di euro a favore delle aree depresse nel triennio 2003-2005, la Tabella D ripartisce i fondi tra la legge n. 488 del 1992 e la programmazione negoziata, destinando 100 milioni di euro per il 2003 (rispettivamente, 65 milioni per la legge n. 488 e 35 milioni per la programmazione negoziata), 100 milioni per il 2004 (rispettivamente, 60 milioni e 40 milioni) e 750 milioni per il 2005 (rispettivamente, 413 milioni e 337 milioni).

Va ricordato che, in base a quanto previsto dall'articolo 60, comma 2 della legge finanziaria 2003, tali stanziamenti coprono anche i costi di funzionamento dell'IPI per le attività connesse ai suddetti interventi.

Il decreto in esame lascia invece invariato sia lo stanziamento di 50 milioni di euro specificamente previsto dalla finanziaria 2003 (articolo 80, comma 60) per la continuazione del programma EFA, sia il limite di impegno di 100 milioni di euro, a partire dal 2004, fissato per gli interventi a favore dell'industria aeronautica dalla stessa legge finanziaria (articolo 79, comma 1 - Allegato 1).

Lo schema in esame provvede poi a ripartire le risorse del Fondo unico per la parte concernente le somme accantonate per le Regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta e della Sicilia, in quanto tali regioni non possono assumere le funzioni (già di competenza del Ministero delle attività produttive) trasferite loro ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, non avendo ancora adeguato i rispettivi statuti.

Per evitare che ulteriori ritardi in tale adeguamento impediscano la prosecuzione degli interventi, lo schema prevede, come clausola di salvaguardia, la ripartizione percentuale degli stanziamenti spettanti alle suddette Regioni, nel caso in cui vi debba provvedere il Ministero delle attività produttive. In particolare, il 14,70 per cento degli stanziamenti va alla concessione dei benefici fiscali per l'innovazione di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 79 del 1997 (legge n. 140 del 1997); il 19,10 per cento è poi destinato agli incentivi a favore del commercio e del turismo di cui all'articolo 11 della legge n. 449 del 1997; il 47,20 per cento alle agevolazioni automatiche nelle aree depresse, previste dalla legge n. 341 del 1995; il 19 per cento agli incentivi automatici di cui all'articolo 8 della legge n. 266 del 1997. Tali percentuali riprendono quelle indicate nel precedente decreto di ripartizione, e si riferiscono esclusivamente agli stanziamenti che verranno assegnati alle Regioni Valle d'Aosta e Sicilia.

Si riserva, infine, di formulare specifiche osservazioni in sede di proposta di parere.

Il senatore BETTAMIO ritiene che sarebbe opportuno ben comprendere se le rimodulazioni finanziarie descritte dal Relatore comportino penalizzazioni in particolare per le piccole e medie imprese.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata, al termine della seduta, per l'esame dei disegni di legge nn. 2094 e 2095.

La seduta termina alle ore 9,20.

130^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1580) VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti

(Esame e rinvio)

Il relatore MASSUCCO illustra il disegno di legge in esame precisando che esso si compone di due soli articoli, che hanno entrambi l'obiettivo di tutelare la posizione delle imprese operanti nel settore della installazione e manutenzione degli impianti tecnologici di fronte al rischio di lesione dei principi della libera concorrenza derivante dall'intervento, in tale settore, delle aziende che hanno in concessione la gestione dei servizi pubblici locali.

L'articolo 1 del disegno di legge, infatti, prevede la soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 164 del 2000. Si tratta del provvedimento concernente il mercato del gas naturale, che, con le disposizioni che si intendono sopprimere, stabilisce che le imprese di distribuzione abbiano l'obbligo di perseguire il risparmio energetico con

lo sviluppo delle fonti rinnovabili e che, nel successivo comma 5, assegna alle imprese di distribuzione il compito di controllare lo stato di manutenzione degli impianti al momento di ogni nuovo allaccio.

Si tratta di compiti che vengono considerati impropri, perché affidati a soggetti che hanno come fine essenziale quello di distribuire l'energia e di ricavarne un profitto. In particolare, il compito di controllo dovrebbe essere affidato agli enti locali sulla base di regole tecniche che purtroppo non sono state ancora definite. Inoltre, è evidente che tali disposizioni favoriscono le imprese di distribuzione nelle attività di manutenzione, rispetto agli altri operatori che non dispongono di un rapporto privilegiato con i consumatori.

In base a tali considerazioni, l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che le aziende di distribuzione, per tutta la durata della concessione o dell'affidamento, non possono esercitare nel territorio a cui essi si riferiscono alcuna attività nei confronti degli stessi utenti cui erogano energia, che sia collegata o contigua alle attività di distribuzione.

Si tratta di disposizioni che mirano opportunamente a tutelare piccole imprese di carattere artigiano, cui sono addetti decine di migliaia di operatori. Esse, quindi, vanno considerate con estrema attenzione e con favore dalla Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente PONTONE, relatore sul disegno di legge, prende atto che i Senatori che hanno presentato gli emendamenti li danno per illustrati.

Il sottosegretario MAGRI dichiara il proprio avviso contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Si associa il presidente PONTONE.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Vengono quindi respinti gli emendamenti 1.8, 1.2 e 1.3.

Il senatore CHIUSOLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.4, precisando che gli emendamenti presentati dalla sua parte politica sono finalizzati ad evitare aggravii per gli utenti (con riferimento agli articoli 1 e 2) e a valorizzare il ruolo di regioni ed enti locali (con riferimento all'articolo 3). Non si tratta di emendamenti che si muovono in una logica di parte, ma che sono finalizzati a rendere più razionale ed efficace il provvedimento. Sarebbe stato, pertanto, auspicabile un diverso orientamento del Governo e del Relatore.

L'emendamento 1.4 viene quindi posto ai voti e respinto. Sono anche respinti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.10, 2.2, 2.11, 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.14, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 e 3.28.

Il senatore CHIUSOLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.29. Tale proposta di modifica è finalizzata ad attribuire al Gestore della rete di trasmissione nazionale un compito di programmazione che renderebbe più efficaci gli interventi dello stesso organismo sulla base dei quali, peraltro, sono predisposti i provvedimenti del Governo. Ricorda, infatti, che sia in occasione del decreto-legge «sblocca centrali» che per quello concernente le centrali non ambientalizzate, la giustificazione per l'adozione di tali provvedimenti era proprio riferita alle segnalazioni del Garante in ordine alle esigenze del fabbisogno energetico nazionale. Si tratta, quindi, di un emendamento che appare perfettamente in linea con gli interventi posti in essere dallo stesso Governo e non si comprende per quale ragione non possa essere accolto.

L'emendamento 3.29 viene posto ai voti e respinto. Sono anche respinti gli emendamenti 3.30 e 3.31.

Il senatore GARRAFFA dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.32, sottolineando come non sia giustificabile, accanto alla emarginazione dalle scelte concernenti il sistema elettrico delle regioni e degli enti locali, anche il non accoglimento di un intervento delle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore BETTAMIO precisa che il voto contrario dei Gruppi di maggioranza su talune proposte emendative non discende da valutazioni di merito, ma dalla necessità, già ricordata dal Rappresentante del Governo nel corso delle precedenti sedute, di intervenire in questa sede solo su talune disposizioni urgenti, per poi rinviare il complesso della materia al disegno di legge organico in esame alla Camera.

Il senatore CHIUSOLI osserva che i Gruppi di maggioranza e il Governo hanno dato ampia prova di essere in grado, quando lo ritengano effettivamente, di approvare determinati testi legislativi in tempi estrema-

mente rapidi. Si chiede, quindi, per quale ragione non si sia proceduto attraverso l'accelerazione del disegno di legge organico sull'energia che è in esame alla Camera e si sia, invece, ancora una volta provveduto attraverso la decretazione d'urgenza. Il problema non è quindi quello di attuare la borsa elettrica nei tempi previsti, cosa che sarebbe stata possibile attraverso le procedure ordinarie, quanto piuttosto affrontare le difficoltà di talune aziende del settore, obiettivo peraltro comprensibile, e soprattutto modificare il decreto-legge «sblocca centrali», palesemente fallito. A ciò si aggiunga la vicenda delle centrali non ambientalizzate, prima oggetto di un decreto-legge che si è lasciato decadere e ora reintrodotte in un altro decreto-legge attraverso un emendamento parlamentare. È veramente il caso di chiedersi quale sia la logica di tale modo di procedere.

Il sottosegretario MAGRI precisa che le norme concernenti gli oneri di sistema sono strettamente connesse, anzi sono consequenziali, alla riforma attuata con il decreto legislativo n. 79 del 1999. Il Governo si è quindi limitato ad operare una razionalizzazione del sistema che tiene conto anche delle rilevanti partecipazioni azionarie dello Stato nel settore. D'altra parte, occorre considerare con grande attenzione i rischi segnalati in sede tecnica per la tenuta del fabbisogno energetico nazionale, nonché la necessità di adottare interventi finalizzati a ridurre il divario dei costi di energia, specialmente ad uso industriale, con gli altri paesi europei. Si tratta quindi di misure indifferibili.

L'emendamento 3.32 viene posto ai voti e respinto.

Sono anche respinti gli emendamenti 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 e 3.38.

Il senatore CHIUSOLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.39, osservando che anche con riferimento al ruolo delle regioni occorrerebbe chiarire la posizione assunta dal Governo. Sembra infatti che si sia scelta la strada di inasprire il contenzioso con le regioni e gli enti locali invece di individuare percorsi condivisi, tali da consentire il raggiungimento di risultati concreti. Quanto alle considerazioni svolte dal Rappresentante del Governo, precisa che il decreto-legge non è finalizzato semplicemente alla attuazione di quanto già contenuto nel decreto legislativo n. 79 del 1999, perché, come ha già rilevato, ciò non avrebbe giustificato l'adozione di un provvedimento di urgenza. Con riferimento al fabbisogno energetico, poi, occorre tener presente che i dati a disposizione non sono omogenei e che, in ogni caso, dovrebbe essere predisposto un piano complessivo che valorizzi, innanzitutto, le centrali esistenti attraverso adeguate trasformazioni, che avrebbero un minore impatto ambientale rispetto alla costruzione di nuove centrali. Non è stata mai fornita una risposta alla domanda concernente la idoneità di tali trasformazioni a far fronte alle esigenze complessive del fabbisogno.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.39.

Sono anche respinti gli emendamenti 3.40, 3.41, 3.42, 3.43 e 3.44.

Il senatore CHIUSOLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.45, chiedendo ai Senatori appartenenti ai Gruppi della maggioranza più sensibili alle ipotesi federaliste di votare, coerentemente, a favore dello stesso emendamento.

L'emendamento 3.45, viene posto ai voti e respinto. Vengono anche respinti gli emendamenti 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50 e 3.51.

La senatrice STANISCI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.52 lamentando l'assenza del Rappresentante del Ministero delle attività produttive con cui erano state già affrontate le tematiche oggetto dell'emendamento. Si chiede, in ogni caso, quali siano le ragioni che inducono il Governo ad intervenire in modo così contraddittorio: viene prima adottato un decreto-legge e lo si lascia decadere, poi, su un altro decreto-legge, si favorisce l'approvazione di un emendamento parlamentare con un contenuto decisamente peggiorativo relativamente alla tutela della salute dei cittadini residenti nelle aree interessate. Si riferisce, in particolare, alla situazione della centrale di Brindisi-Nord.

Il sottosegretario MAGRI ribadisce che il Governo è intervenuto per fronteggiare una situazione di emergenza e sulla base di segnalazioni di carattere tecnico.

L'emendamento 3.52 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore TURRONI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.53, soffermandosi quindi sulla situazione di incompatibilità in cui potrebbe venire a trovarsi il sottosegretario Magri nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione della società HERA di Bologna, nel cui piano industriale è prevista la costruzione di nuove centrali. Nel decreto-legge vi sono infatti modifiche del procedimento di valutazione di impatto ambientale che potrebbero interessare la medesima società.

Il sottosegretario MAGRI precisa che le disposizioni contenute nel decreto-legge non hanno alcun punto di contatto con la funzione che egli ricopre nella HERA S.p.A.. In ogni caso, fa presente di essersi dimesso dall'incarico suddetto e che le dimissioni sono state respinte fino al prossimo collocamento in borsa della società. Della vicenda è naturalmente informato il Ministro. Pur comprendendo le logiche della polemica politica, ritiene che il rilievo avanzato dal senatore Turroni sia totalmente infondato.

L'emendamento 3.53, viene posto ai voti e respinto.

Il senatore SEMERARO ricorda che l'emendamento 3.54 riproduce una norma già approvata nel decreto-legge cosiddetto «salva-centrali», poi decaduto. Ritiene che esso dovrebbe quindi essere accolto anche con riferimento all'attuale testo.

L'emendamento 3.54 viene posto ai voti e respinto. Viene anche respinto l'emendamento 3.55.

Il senatore CHIUSOLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.56, precisando che l'assenza nel testo dei collegamenti con gli accordi intervenuti con le regioni e gli enti locali rende ancora più indefinibile la posizione del Governo, che sembra aver scelto una linea assolutamente centralistica e priva di efficacia operativa.

L'emendamento 3.56 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore TURRONI, dopo essersi soffermato sul problema di ordine costituzionale derivante dalla sostanziale reiterazione del decreto-legge già decaduto, sottolinea che si deve tener conto anche delle esigenze di carattere ambientale, prevedendo una diretta competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'emendamento 3.57 viene posto ai voti e respinto. Sono anche respinti gli emendamenti 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61.

Il senatore TURRONI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.62, segnalando la necessità di riferirsi direttamente alle disposizioni vigenti in materia, per dare certezze ai cittadini evitando le possibili oscillazioni che derivano dalla mancanza di un ancoraggio normativo. Cita, in particolare, il caso del mutamento di orientamento della regione Veneto sulla utilizzazione dell'orimulsion.

L'emendamento 3.62, viene posto ai voti e respinto. Viene respinto anche l'emendamento 3.63.

Il senatore TURRONI chiede, con riferimento all'emendamento 3.64, ai rappresentanti del Gruppo della Lega Padana di votare coerentemente con le loro posizioni federaliste.

L'emendamento 3.64, viene posto ai voti e respinto.

Il senatore CHIUSOLI ritira l'emendamento 3.65. Con riferimento all'emendamento 3.66, osserva che l'eventuale mancato accoglimento renderebbe evidente l'impostazione centralistica del provvedimento.

L'emendamento 3.66, viene posto ai voti e respinto.

Il senatore TURRONI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.67 rilevando come sia assolutamente incongrua l'entità della garanzia prevista dal comma 5 dell'articolo 3. Dovrebbe esservi una proporzione tra il valore delle opere e la garanzia richiesta ai soggetti proponenti, mentre la previsione del decreto-legge rende assolutamente inefficace lo stesso meccanismo di garanzia.

Aggiungono la firma sull'emendamento 3.67 i senatori Chiusoli, Macconi, Garraffa e Baratella.

Il senatore SEMERARO ritiene che il comma 5 dell'articolo 3 non debba essere interpretato nel senso indicato dal senatore Turroni, essendo evidente il carattere sussidiario del contributo previsto.

Il sottosegretario MAGRI precisa che il versamento del contributo non esime certamente i soggetti proponenti dagli adempimenti che eventualmente fossero indicati in sede di valutazione di impatto ambientale.

L'emendamento 3.67, viene posto ai voti e respinto. Viene anche respinto l'emendamento 3.68.

Il senatore MACONI illustra il seguente ordine del giorno:

0/2128/1/10

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

«Il Senato,

considerato che

la disciplina vigente delle *royalties* sulla produzione di gas naturale, contenuta all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996, prevede che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione determinata come media ponderale dei prezzi di vendita fatturati nell'anno di riferimento, ridotti degli oneri sostenuti direttamente per il trattamento e il trasporto;

in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, il decreto legislativo n. 164 del 2000 ha previsto, per le società operanti nel settore della produzione del gas naturale, la separazione e lo scorporo delle attività di coltivazione, importazione e commercializzazione, da quelle di stoccaggio e trasporto del gas;

a seguito delle modifiche normative intervenute, per le società che si sono adeguate alle disposizioni del decreto legislativo n. 164 del 2000 sussistono oggettive condizioni ostative nel calcolo del valore delle aliquote del prodotto della coltivazione e, quindi, nella determinazione dei versamenti dovuti all'erario;

la scadenza della liquidazione delle *royalties* sulla produzione del gas naturale è fissata, per l'anno 2003, al prossimo 30 giugno;

il disegno di legge di riordino del settore energia, attualmente in discussione alla Camera, contiene le misure idonee alla determinazione delle *royalties* sulla produzione di gas naturale;

impegna il Governo a prorogare, almeno fino al 30 novembre 2003, il termine di liquidazione delle *royalties* sulla produzione del gas naturale, e ad adottare le necessarie misure per la semplificazione della normativa in materia di aliquote di prodotto della coltivazione del gas naturale».

Il sottosegretario MAGRI si esprime in senso contrario sul suddetto ordine del giorno che si riferisce a un disegno di legge ancora all'esame della Camera dei deputati.

L'ordine del giorno viene posto ai voti e respinto.

Il senatore GARRAFFA dichiara il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in titolo richiamando le considerazioni esposte dal senatore Baratella nel suo intervento.

Il senatore TURRONI dichiara il proprio voto contrario riservandosi di esplicitare ulteriormente le proprie argomentazioni nel corso della discussione in Assemblea.

Il senatore BASTIANONI dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ribadendo le ragioni già esposte dalla senatrice Toia nel corso della discussione generale sia con riferimento all'uso improprio della decretazione d'urgenza sia per l'introduzione di norme già contenute in un decreto-legge già decaduto. Le questioni energetiche sono troppo importanti per essere esaminate in modo episodico e privo di un quadro di riferimento complessivo.

Il senatore IERVOLINO dichiara il proprio voto favorevole ribadendo le considerazioni già svolte dal Relatore e dal Rappresentante del Governo.

La senatrice D'IPPOLITO dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sottolineando le rilevanti precisazioni svolte dal Rappresentante del Governo in sede di replica.

Il senatore MONTI dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore SEMERARO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo osservando che il provvedimento interviene su questioni estremamente urgenti ed importanti, quali il fabbisogno energetico nazionale e l'avvio della borsa elettrica. Sarebbe stata opportuna una maggiore collaborazione tra i Gruppi parlamentari anche di opposizione su una materia così delicata. Si augura che ciò possa avvenire nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute, già convocate per le ore 20,30 di oggi e per le ore 8,30 e 15, di domani sono sconvocate.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2128

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

COVIELLO

Sopprimere l'articolo.

1.8

COVIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – L'autorità per l'energia e per il gas propone al Governo la definizione degli oneri generali del sistema elettrico, secondo le modalità e le procedure del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

1.2

COVIELLO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.3

COVIELLO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.4

CHIOSOLI, COVIELLO, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2004» con le seguenti: «dalla data di entrata in funzione della borsa del mercato elettrico».

1.5

BARATELLA, CHIOSOLI, COVIELLO, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «1° gennaio 2004», aggiungere le seguenti: «senza gravare sulle voci dei costi che concorrono a determinare le tariffe per l'utenza finale vincolata del settore elettrico».

1.6

MACONI, BARATELLA, CHIOSOLI, COVIELLO, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «al 1° gennaio 2010» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della piena liberalizzazione dell'utenza del sistema elettrico nazionale».

1.7

MACONI, BARATELLA, CHIOSOLI, GARRAFFA, STANISCI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine del 30 giugno previsto dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è differito al 30 novembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sempre per l'anno 2003 è differito al 15 dicembre».

Art. 2.**2.1**

COVIELLO

Sopprimere l'articolo.

2.10

MENARDI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. La reintegra dei costi sostenuti per l'attività di generazione dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3 lettera 1 a) del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, è riconosciuta dal 1° gennaio 2002, considerandosi compensati, per il biennio 2000-2001, detti oneri con la rendita idrogeoelettrica di cui all'articolo 2 comma b) dello stesso decreto ministeriale 26 gennaio 2000».

2.2

CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 1, sostituire le parole: «Dal 1° gennaio 2002» con le seguenti: «Dalla data di entrata in vigore della borsa del mercato elettrico».

2.11

MENARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2002» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2000».

2.3

CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2002» con le seguenti: «1° gennaio 2004».

2.4

CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Sopprimere il comma 2.

2.12

MENARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «maturati fino al 31 dicembre 2003, nonché le partite economiche relative al comma 1» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2002 maturate fino al 31 dicembre 2003».

2.13

MENARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2000» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2002».

2.5

GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, STANISCI

Al comma 5, doo le parole: «sistema energetico nazionale», aggiungere le seguenti: «previa valutazione dell'impatto economico sui consumatori dei nuovi oneri o la modifica dei preesistenti svolta e resa pubblica sul proprio sito Internet dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

2.6

CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 5, dopo le parole: «sistema energetico nazionale,» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dell'impatto economico sui consumatori dei nuovi oneri o la modifica dei preesistenti fornita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas alle Commissioni parlamentari competenti».

2.7

MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 5, doo le parole: «attività produttive», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata e».

2.8

GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, STANISCI

Al comma 5, sostituire le parole da: «sentita l'Autorità» sino a: «trenta giorni» con le seguenti: «su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

2.9

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 5, dopo la parola: «sentita» aggiungere le seguenti: «la Conferenza unificata e».

2.14

MANZIONE

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo:

«L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede alla definizione di tali oneri secondo modalità che non producono aumenti tariffari».

Art. 3.**3.1**

COVIELLO

Sopprimere l'articolo.

3.2

MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, STANISCI

Al comma 1, dopo le parole: «delle centrali esistenti» aggiungere le seguenti: «e i progetti di impianti di cogenerazione».

3.3

TURRONI, BOCO, CARATELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «inquinanti complessive» aggiungere le seguenti: «che non prevedono l'uso di "orimulsioni"».

3.4

TURRONI, BOCO, CARATELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «i progetti che rispondono ai criteri adottati nell'accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane in materia di produzione di energia elettrica del 5 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002 e».

3.5

CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 1, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «i progetti che rispondono ai criteri adottati nell'accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane in materia di produzione di energia elettrica del 5 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002 e».

3.6

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 1, sopprimere le parole: «che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero».

3.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «primarie competitive» con le seguenti: «rinnovabili pulite».

3.8

MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, STANISCI

Al comma 1, sostituire la parola: «competitive» con le seguenti: «che risultino in armonia con gli impegni in tema di emissioni assunti dal Paese rispetto al Protocollo di Kyoto».

3.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole «un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta» con le seguenti: «una riduzione dei consumi e un miglioramento sensibile della situazione ambientale».

3.10

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 1, sopprimere la parola: «almeno».

3.11

CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non sono da considerarsi prioritari i progetti relativi a nuovi insediamenti per la produzione di energia elettrica previsti in aree territoriali ove la produzione di energia elettrica è notevolmente superiore al fabbisogno del territorio interessato.

3.12

GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, STANISCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non sono da considerarsi prioritari i progetti relativi a nuovi insediamenti per la produzione di energia elettrica previsti in aree territoriali di pregio ambientale destinate da leggi nazionali e/o regionali a parco naturale.

3.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono prioritari i progetti relativi a nuovi impianti previsti in ambiti territoriali destinati ad area protetta».

3.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Non possono essere considerati prioritari i progetti relativi a nuovi insediamenti per la produzione di energia elettrica riguardanti aree nelle quali la produzione di energia elettrica è superiore al fabbisogno del territorio interessato».

3.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «dalla data di trasmissione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e, nel caso di richiesta al proponente di integrazioni progettuali a fini istruttori, di ulteriori centottanta giorni dalla data di trasmissione delle integrazioni stesse».

3.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «In tali casi».

3.17

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, riaprendo i termini per la presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e consentendo la consultazione pubblica di dette integrazioni per i cittadini e gli altri soggetti o enti interessati, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, n. 229».

3.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e sono conseguentemente riaperti i termini per la presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e consentendo la consultazione pubblica delle integrazioni progettuali ai cittadini ed agli altri soggetti o enti interessati, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, n. 229».

3.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Relativamente ai progetti di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio predispone anche la valutazione ambientale strategica (VAS) riferita al territorio interessato, ai sensi della direttiva 42/2001/CE».

3.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2-bis.

3.21

STANISCI, BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA

Sopprimere il comma 2-bis.

3.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-bis, premettere le parole: «Previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e nel rispetto delle attribuzioni costituzionali di cui all'articolo 117 della Costituzione,».

3.23

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: «di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «Ministro delle attività produttive», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata,».

3.24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno».

3.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-bis, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2003».

3.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-bis, dopo le parole: «Ministro delle attività produttive», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

3.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «la sicurezza del sistema elettrico nazionale» con le seguenti: «la salvaguardia ambientale delle aree interessate».

3.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-bis, dopo le parole: «del sistema elettrico nazionale», aggiungere le seguenti: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».

3.29

CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 2-bis, dopo le parole: «del sistema elettrico nazionale», aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, sentite le regioni interessate e la Conferenza unificata».

3.30

MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 2-bis, dopo le parole: «del sistema elettrico nazionale», aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale».

3.31

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 2-bis, dopo le parole: «del sistema elettrico nazionale», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata.».

3.32

GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, STANISCI

Al comma 2-bis, dopo le parole: «del sistema elettrico nazionale», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari.».

3.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-bis, dopo le parole: «può disporre» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le regioni nel cui ambito territoriale sono collocati gli impianti e sentite le regioni interessate dalle emissioni inquinanti.».

3.34

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-bis, alle parole: «può disporre» premettere le seguenti: «esclusivamente nei casi eccezionali nei quali occorra evitare l'interruzione della copertura del fabbisogno energetico.».

3.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «4.000 MW» con le seguenti: «3.000 MW.».

3.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «non risulta garantito» con le seguenti: «risulta garantito».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.

3.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi termini e limiti più restrittivi eventualmente contenuti in specifici accordi già definiti in sede di conferenza di servizi».

3.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire la parola: «sentite» con le seguenti: «e di intesa con».

3.39

MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire la parola: «sentite» con le seguenti: «e di intesa con».

3.40

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-ter, secondo periodo, dopo la parola: «assicurare» aggiungere le seguenti: «il rispetto delle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990».

3.41

CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 2-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: «ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e».

3.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: «l'ottimale gestione» aggiungere la seguente: «ambientale».

3.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: «tenuto conto» con le seguenti: «nel rispetto».

3.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo comunque il divieto di utilizzo di orimulsion».

3.45

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 2-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «sotto il controllo dell'ARPA della regione interessata».

3.46

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-ter, secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il piano deve garantire entro il 31 dicembre 2003 la riduzione dell'emissioni entro i limiti posti dalle linee guida di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, prevedendo a tal fine anche l'utilizzo delle migliori tecnologie per l'abbattimento delle emisuioni inquinanti in atmosfera e la produzione di scorie solide, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente».

3.47

VALLONE, DETTORI, COVIELLO

Al comma 2-ter, ultimo periodo, dopo le parole: «I medesimi decreti» inserire le parole: «devono comunque garantire il massimo livello di protezione sanitaria e ambientale e».

3.48

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-quater, dopo le parole: «in sede di autorizzazione» aggiungere le seguenti: «ovvero i limiti ed i termini più restrittivi contenuti in accordi già raggiunti in sede di conferenza di servizi».

3.49

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-quater, sostituire «ventiquattro» con «dodici».

3.50

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-quater, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Qualora gli interventi di adeguamento non siano avviati nei termini prescritti, la centrale potrà essere esercitata al 25 per cento della potenza complessiva installata nei successivi trenta giorni. Trascorso tale ultimo termine senza l'attuazione degli interventi, il Ministro delle attività produttive dispone l'immediata chiusura della centrale».

3.51

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Qualora l'adeguamento ai limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990 non sia raggiunto nei termini di cui al presente articolo, il Ministro delle attività produttive dispone l'immediata chiusura dell'impianto».

3.52

STANISCI, BARATELLA, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-*quinquies*. Limitatamente per gli impianti termoelettrici il cui esercizio risulta prorogato nelle more della riconversione a ciclo combinato, i progetti di adeguamento di cui al comma 2-*quater* costituiscono parte integrante dei progetti di riconversione già previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. Sono fatte salve eventuali modifiche intervenute in sede di Conferenza dei servizi».

3.53

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-*quinquies*. Fino all'approvazione dei piani di cui al presente articolo, gli impianti sono eserciti non oltre il 25 per cento della potenza complessiva installata».

3.54

SPECCHIA

Aggiungere il seguente comma:

«2-*quinquies*. Per la centrale termoelettrica di "Brindisi-Nord" deve essere realizzata la trasformazione in ciclo combinato a metano di almeno due gruppi, con inizio dei lavori al massimo entro il mese di gennaio 2005».

3.55

SPECCHIA

Aggiungere il seguente comma:

«2-*quinquies*. Per la centrale termoelettrica di Brindisi-Nord, fermi restando i termini di adeguamento ambientale dei gruppi n. 3 e n. 4, come previsto dal precedente comma, deve essere realizzata, per i gruppi n. 1 e n. 2, la trasformazione in ciclo combinato a metano, con inizio dei lavori al massimo entro il mese di gennaio 2005».

3.56

CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «nonchè di quelle previste nell'accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane in materia di produzione di energia elettrica del 5 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 in data 19 settembre 2002».

3.57

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le seguenti: «, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alle Commissioni parlamentari competenti ed alle regioni interessate».

3.58

MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 3, dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le seguenti: «, alla Conferenza unificata e alle Commissioni parlamentari competenti.».

3.59

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 3, dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le seguenti: e alla Conferenza unificata».

3.60

GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, STANISCI

Al comma 3, dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le seguenti: «e alle Commissioni parlamentari competenti».

3.61

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 3, dopo le parole: «e offerta», aggiungere le seguenti: consumo di energia elettrica».

3.62

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sul livello delle emissioni e sullo stato di adempimento delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.».

3.63

CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sullo stato di funzionamento degli impianti di generazione elettrica in funzione antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.».

3.64

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «tutela del territorio» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le regioni interessate.».

3.65

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «integrato» fino a: «del territorio.».

3.66

MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, STANISCI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, fermo restando che la valutazione è effettuata tenendo conto dei criteri adottati nell'accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane in materia di pro-

duzione di energia elettrica del 5 settembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 2002».

3.67

TURRONI, BARATELLA, BOCO, CARELLA, CHIUSOLI, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MACONI, GARAFFA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «diecimila euro» con le seguenti: «centomila euro».

3.68

TURRONI, BARATELLA, BOCO, CARELLA, CHIUSOLI, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, GARAFFA, MACONI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni e con il Ministro della salute, esercita la vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al presente articolo e può disporre, in caso di necessità, di mancato abbattimento delle emissioni ovvero di mancata adozione delle misure idonee a conseguire l'abbattimento o in caso di violazione delle norme di legge poste a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la immediata chiusura degli impianti».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

152^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sestini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo – ENPALS (n. 63)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE dà conto del *curriculum* della dottoressa Ghisani, che il Governo propone di nominare alla Presidenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, e propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MONTAGNINO, ed accertata da parte del PRESIDENTE la sussistenza del numero legale, si passa alla votazione, alla quale prendono parte i senatori: BATTAFARANO, CAMBER, DEMASI, FABBRI, FLORINO, GRUOSSO, MONTAGNINO, MORRA, PILONI, RAGNO, TOFANI, TREMATERRA, TREU, VANZO, VIVIANI e ZANOLETTI.

La proposta di parere favorevole formulata dal Presidente risulta approvata con quattordici voti favorevoli, un voto di astensione ed una scheda bianca.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» (n. 188)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 8 marzo 2002, n. 53, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il senatore Vanzo ha svolto la relazione introduttiva e dichiara aperta la discussione.

La senatrice PILONI osserva preliminarmente che la discussione odierna dovrebbe costituire anche l'occasione per avviare una riflessione di carattere più generale sull'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico in materia di tutela e a sostegno della maternità e paternità, e sugli eventuali interventi da porre in essere al fine di una più ampia ed incisiva attuazione di tale normativa, soprattutto in relazione agli aspetti maggiormente innovativi di essa.

Lo schema di decreto legislativo all'esame, dando attuazione alla previsione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 53 del 2000, integra il testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 con le modifiche che si sono rese necessarie, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del citato articolo 15 e con le modalità di cui al comma 2. Le norme all'esame sono pertanto in larga misura condivisibili ma, secondo la senatrice Piloni, esse potrebbero essere ulteriormente integrate da altre disposizioni, sempre restando nell'ambito dei principi di delega sopra richiamati.

Con riferimento alla novella del comma 5 dell'articolo 42 del testo unico, introdotta con il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo all'esame, occorre rilevare che il comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, citato nella predetta novella, è stato abrogato con l'articolo 86, comma 1, lettera *i*), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. Pertanto, all'articolo 3, comma 2, il capoverso 5 andrebbe modificato, nel senso di sopprimere il riferimento al comma 1 dell'articolo 33 della citata legge n. 104.

Sempre all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo all'esame, la novella ivi recata del comma 2 dell'articolo 43 del testo unico precisa che durante il periodo di congedo previsto per l'assistenza di soggetti con *handicap* in situazione di gravità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5, dello stesso testo unico che, a sua volta, prevede che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Occorrerebbe verificare la congruità di tale normativa rispetto alle disposizioni precedenti – in particolare rispetto all'articolo 8 della legge n. 903 del 1977, ora abrogato – che prevedevano la correspon-

sione di un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi, cioè di un'indennità comprensiva della tredicesima mensilità e delle ferie.

All'articolo 55, comma 4, del testo unico – prosegue la senatrice Piloni – è previsto che il servizio ispettivo del Ministero del lavoro territorialmente competente debba convalidare le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento: potrebbe essere opportuno precisare che tale norma di garanzia si applica anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. Agli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, relativi, rispettivamente, alle modalità di erogazione ed alla misura dell'indennità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, occorrerebbe coordinare la disciplina sui termini di decorrenza dell'erogazione, riferendola, in entrambi i casi, alla data effettiva del parto, e non alla data presunta.

All'articolo 64 del testo unico, avente ad oggetto le collaborazioni coordinate e continuative, si potrebbe chiarire che, anche per tale tipologia di rapporto, spetta al lavoratore padre il trattamento di paternità in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre ovvero di adozione o affidamento.

Occorrerebbe poi valutare se, nell'ambito dei principi posti dalla legge di delega, sia possibile tenere conto di due recenti sentenze della Corte costituzionale: la prima, che reca il n. 405 del 2001, ha stabilito l'illegittimità costituzionale della lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 54 del testo unico, che consente il licenziamento nel caso di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. La seconda, recentissima, sollecita una modifica dell'articolo 45, comma 1, del testo unico, nel senso che le disposizioni in materia di riposi si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, e non entro il primo anno di vita del bambino come attualmente previsto. La senatrice Piloni richiama poi l'attenzione della rappresentante del Governo sulla mancata adozione, da parte dell'INPDAP, di una circolare sulla disciplina dei periodi pregressi di utilizzo dei congedi parentali ai fini pensionistici. In assenza di disposizioni in materia, infatti, molte dipendenti pubbliche versano in uno stato di incertezza circa la maturazione dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza. Su tale argomento, peraltro, sono stati presentati anche atti di sindacato ispettivo.

La senatrice Piloni fa presente infine di avere acquisito la disponibilità della Sottosegretaria a riferire alla Commissione sull'applicazione della disciplina relativa ai congedi parentali, anche con riferimento a recenti studi commissionati dal Ministero del lavoro all'ISFOL su tale materia. Auspica pertanto che tale audizione si possa tenere quanto prima.

Il PRESIDENTE assicura la senatrice Piloni che, acquisita la disponibilità della rappresentante del Governo, si potrà fissare entro breve una data per l'audizione da lei sollecitata, compatibilmente con i pressanti impegni della Commissione.

Il senatore MONTAGNINO osserva che con la legge n. 53 del 2000 si puntò, nella passata legislatura, ad adeguare la normativa in materia di congedi parentali alla disciplina comunitaria vigente, nonché agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, introducendo forme più flessibili di tutela della lavoratrice madre e del lavoratore padre, estese a tipologie contrattuali ulteriori rispetto al rapporto di lavoro subordinato, con particolare riferimento al lavoro autonomo ed alle collaborazioni coordinate e continuative, e operando nel senso della redistribuzione dei ruoli familiari e della promozione delle pari opportunità. Con l'adozione del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, inoltre, si è proceduto – nei limiti concessi dalla natura essenzialmente ricognitiva di tale provvedimento – ad un apprezzabile lavoro di semplificazione del linguaggio normativo e di precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Anche se i limiti posti dai principi di delega enunciati all'articolo 15 della legge n. 53 del 2000 non consentono di introdurre norme volte a rimuovere le distorsioni che ancora oggi caratterizzano la posizione della donna nel mondo del lavoro, occorre tuttavia richiamare l'attenzione sulla necessità rafforzare le misure di sostegno della lavoratrice madre a fronte della crescente intermittenza del rapporto di lavoro, che indebolisce le tutele e non sembra certo idonea a realizzare quelle migliori condizioni di occupabilità che, secondo una poco obiettiva campagna pubblicitaria del Governo, dovrebbero derivare dall'attuazione della legge n. 30 del 2003, recentemente licenziata dalle Camere. Occorre invece muoversi in una direzione opposta, dando la priorità agli interventi che, secondo quanto ha affermato anche la Corte costituzionale, sono rivolti a rendere effettivo il diritto alla maternità soprattutto attraverso il rafforzamento dell'indipendenza economica della lavoratrice madre.

Per quanto riguarda i contenuti dello schema di decreto legislativo all'esame, il senatore Montagnino osserva che essi potrebbero essere ulteriormente integrati, sempre nei limiti tracciati dai principi e dai criteri direttivi della delega. In particolare, all'articolo 1, che modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del testo unico, occorrerebbe chiarire che per il personale impiegato in un rapporto di lavoro temporaneo è certamente corretto parlare di utilizzazione, mentre per il rapporto di lavoro a tempo determinato appare preferibile continuare ad utilizzare l'espressione «assunzione». All'articolo 5 del testo unico, relativo all'anticipazione del trattamento di fine rapporto durante i periodi di fruizione dei congedi parentali, occorrerebbe precisare che non si applica in questo caso il limite previsto dal comma 9 dell'articolo 2120 del codice civile.

Agli articoli 16 e 17 del testo unico, relativi, rispettivamente, al divieto di adibire le donne al lavoro ed all'estensione del divieto in casi par-

ticolari, occorrerebbe valutare la possibilità di introdurre anche un riferimento al puerperio, in relazione alla prevista flessibilità del congedo di maternità, di cui all'articolo 20 dello stesso testo unico.

Il comma 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo all'esame, che novella il comma 2 dell'articolo 22 del testo unico, dovrebbe essere integrato con una disposizione volta a precisare che la corresponsione dell'indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa; inoltre, l'articolo 36 del testo unico, relativo alle adozioni ed agli affidamenti, dovrebbe essere anch'esso integrato con una disposizione volta a stabilire che il congedo fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare dà diritto al trattamento economico previsto all'articolo 34 dello stesso testo unico, anche nel caso in cui il minore abbia superato il sesto anno di vita.

Le osservazioni della senatrice Piloni sulle modifiche da introdurre alla novella del comma 5 dell'articolo 42 del testo unico, di cui al comma 2 dell'articolo 3 dello schema del decreto legislativo all'esame, sono senz'altro condivisibili. Nella stessa disposizione dovrebbe inoltre essere incluso un periodo volto a chiarire che nel caso in cui l'*handicap* in situazioni di gravità sia accertato in soggetti affetti da patologie congenite, ai fini del congedo, non è necessario che siano trascorsi cinque anni decorrenti dall'accertamento di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992.

Occorrerebbe inoltre precisare, al Capo IV del testo unico, in materia di congedo di paternità, che le disposizioni di cui all'articolo 24, sul prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico di maternità, possono essere applicate anche al lavoratore padre che abbia titolo a fruire del congedo di paternità.

Dopo aver raccomandato di integrare l'allegato D del testo unico, come modificato dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo all'esame, con l'inserimento della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi professionisti, il senatore Montagnino auspica che il relatore accolga le osservazioni testé formulate nello schema di parere che verrà sottoposto all'approvazione della Commissione.

La sottosegretaria SESTINI sollecita gli intervenuti a trasmettere al relatore le loro proposte di modifica o integrazione dello schema all'esame, sulle quali si riserva di intervenire puntualmente in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE propone di conferire al relatore il mandato di predisporre uno schema di parere, che potrà essere esaminato nelle sedute da convocare per la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (n. 191)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore RAGNO, osservando preliminarmente che il provvedimento all'esame costituisce l'esercizio della delega legislativa conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria del 2001), per la parte relativa al recepimento della direttiva 1999/92/CEE, riguardante le prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

Tale direttiva, il cui termine di recepimento è fissato al 30 giugno 2003, si propone di introdurre l'obbligo per tutti i datori di lavoro di adottare le misure tecniche e organizzative necessarie al fine di prevenire la formazione di atmosfere esplosive oppure, se la natura dell'attività non lo consente, evitare l'ignizione di atmosfere esplosive e attenuare i danni di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che ne possano rimanere coinvolti.

La normativa comunitaria in corso di recepimento – ricorda quindi il relatore – è parte della più generale disciplina comunitaria in materia di sicurezza del lavoro, che si è articolata in due gruppi di direttive, ciascuno costituito da una direttiva di carattere generale, cosiddetta «direttiva-madre», e da altre direttive, da questa derivate, di carattere più specifico. Il primo gruppo deriva dalla direttiva 80/1107/CEE del 22 novembre 1980, in materia di protezione dagli agenti chimici, fisici e biologici; da tale direttiva ne sono derivate altre relative alla protezione dei lavoratori, rispettivamente, dal piombo metallico, dall'amianto e dai rumori. Tutte queste direttive sono state recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Il secondo gruppo origina dalla direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, che definisce il quadro delle condizioni minime necessarie per garantire l'adeguato livello di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, ed è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e con le successive modificazioni ed integrazioni di esso.

Come precisa l'articolo 1 della direttiva 1999/92, essa costituisce la quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della citata «direttiva-madre» 89/391/CEE.

La normativa italiana vigente già tutela i lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive nell'ambito della normativa sulla sicurezza nelle industrie estrattive per trivellazione e in quelle a cielo aperto dettata dal decreto legislativo n. 624 del 1996, in attuazione delle direttive comunitarie nn. 92/91 e 92/104. L'articolo 10 di tale decreto legislativo prevede che il Documento di sicurezza e salute, redatto dal datore di lavoro, deve contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in

relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, anche con riferimento alla protezione contro le atmosfere esplosive. Ai sensi dell'articolo 11, il datore di lavoro deve inoltre prendere le misure e le precauzioni al fine di impedire la formazione, l'accumulo e l'innescò di atmosfere esplosive.

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, disciplina inoltre gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Prima di passare ad un esame più dettagliato degli articoli che compongono il provvedimento in titolo, il relatore sottolinea la rilevanza della disciplina in esame, soprattutto per la parte relativa agli obblighi del datore di lavoro ed all'attività di prevenzione che questi è tenuto a svolgere, soprattutto attraverso il Documento sulla protezione contro le esplosioni, che deve essere periodicamente aggiornato.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo all'esame modifica il titolo del Decreto legislativo n. 626 del 1994, inserendo in esso l'elenco delle direttive cui viene data attuazione. Tale disposizione, peraltro, dovrebbe essere coordinata con l'analoga previsione contenuta all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo n. 192, sui requisiti minimi di sicurezza delle attrezzature da lavoro, anch'esso all'ordine del giorno della seduta odierna, poiché i due testi sono tra loro difformi.

L'articolo 2 integra il decreto legislativo n.624 con un Titolo VIII-bis, intitolato «Protezione da atmosfere esplosive», composto dagli articoli da 88-*bis* a 88-*undecies*.

L'articolo 88-*bis* definisce il campo di applicazione del nuovo titolo, riproducendo quasi testualmente il testo dell'articolo 1 della direttiva 1999/92, specificando altresì che le norme in esso contenute si applicano anche ai lavori in sotterraneo ove sia presente un'area con atmosfere esplosive, o dove è prevedibile che tale area si possa formare nell'ambiente. Lo stesso articolo esclude dal suo campo di applicazione alcuni settori, riproducendo quasi alla lettera, anche per questa parte, il comma 2 dell'articolo 1 della direttiva comunitaria. Sempre in conformità con tale disposizione, anche lo schema di decreto specifica che le norme in esame si applicano invece ai veicoli destinati ad essere usati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

L'articolo 88-*ter* definisce esattamente l'espressione «atmosfera esplosiva», ricalcando il testo dell'articolo 2 della direttiva, mentre l'articolo 88-*quater* riproduce sostanzialmente il dispositivo della direttiva comunitaria in materia di obblighi del datore di lavoro per la prevenzione e protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi di esplosione, di cui all'articolo 88-*quinqüies* che integra, per questo aspetto, la più generale attività di valutazione dei rischi a cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Anche in questo caso la norma riproduce quasi alla lettera le disposizioni della direttiva comunitaria che si intende recepire, in particolare l'articolo 4.

L'articolo 88-*quinquies* dispone inoltre che nella valutazione complessiva dei rischi devono essere considerati i luoghi concretamente o potenzialmente collegati con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

L'articolo 88-*sexies* riguarda gli obblighi generali, e riproduce integralmente le disposizioni contenute all'articolo 5 della direttiva, specificando che il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli ambienti di lavoro siano strutturati in maniera tale da garantire lo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza, laddove in essi possano svilupparsi atmosfere esplosive atte a mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori; e affinché in tali ambienti sia garantito un adeguato controllo, mediante strumenti tecnici appropriati.

L'articolo 88-*septies* - che attua l'articolo 6 della direttiva - detta le norme relative al coordinamento tra i datori di lavoro di più imprese operanti nello stesso luogo di lavoro, richiamando a tal fine anche le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, riguardante gli obblighi del datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

L'articolo 88-*octies* stabilisce che il datore di lavoro deve ripartire in zone le aree in cui è possibile il formarsi di atmosfere esplosive, a norma del successivo allegato XV-*bis*, che riporta la ripartizione delle aree medesime, conformemente alle disposizioni recate dalla direttiva 1999/92/CEE, in particolare dal suo Allegato 1, e garantendo che alle suddette aree siano applicate le prescrizioni minime elencate nell'allegato XV-*ter*. Infine, ove necessario, deve essere esposto il segnale descritto nell'allegato XV-*quater*, nei punti di accesso alle aree dove possono formarsi atmosfere esplosive atte a mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. I predetti allegati sono conformi agli analoghi allegati contenuti nella direttiva.

L'articolo 88-*novies* - prosegue il relatore - definisce i contenuti e le modalità di aggiornamento del Documento sulla protezione contro le esplosioni, che il datore di lavoro è tenuto a redigere al fine di assolvere ai compiti previsti dall'articolo 88-*quinquies* e che costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo 88-*decies* riguarda i termini per l'adeguamento, e, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva in corso di recepimento, stabilisce che le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive che siano state già utilizzate o a disposizione dell'impresa o del relativo stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, a decorrere da tale data devono soddisfare i requisiti minimi previsti nell'allegato XV-*ter*, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le riguardano. Viceversa le attrezzature che siano a disposizione dell'impresa o del relativo stabilimento per la prima volta dopo tale data devono soddisfare i requisiti minimi previsti dalle parti A e B del citato allegato. Per quanto riguarda invece i luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, l'articolo in esame dispone che

quelli utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003 devono soddisfare i requisiti minimi previsti da questo nuovo Titolo del decreto legislativo, mentre quelli già utilizzati prima di tale data devono soddisfare tali prescrizioni entro il 30 giugno 2006. Il datore di lavoro che procede dopo il 30 giugno 2003 a modifiche, ampliamenti o trasformazioni di tali luoghi lavoro deve invece adottare le misure idonee affinché i predetti interventi rispondano ai requisiti minimi prescritti dallo schema di decreto legislativo all'esame. Anche per questi aspetti, lo schema all'esame è conforme alla direttiva comunitaria.

L'articolo 88-*undecies* riguarda infine le verifiche delle installazioni elettriche nelle aree classificate.

L'articolo 3 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994, che riguarda le sanzioni comminate al datore di lavoro e al dirigente per la violazione di alcune disposizioni del decreto legislativo stesso, tra cui vengono inserite anche quelle contenute nei nuovi articoli 88-*quater*, comma 2, 88-*sexies*, 88-*septies*, comma 2, 88-*octies*, commi 1 e 2 e 88-*undecies*. Nel merito, le sanzioni previste sono l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni.

L'articolo 4 dispone l'abrogazione delle norme contrastanti con la disciplina all'esame, e l'articolo 5 introduce nel testo del decreto legislativo n. 626, i già citati Allegati XV-*bis*, , XV-*ter*, e XV-*quater*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 192)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore FABBRI, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame modifica la disciplina sui requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro, al fine di recepire la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001. Quest'ultima integra l'Allegato II della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, inserendovi disposizioni specifiche sull'impiego delle attrezzature per l'esecuzione dei lavori in quota. Il termine di recepimento della direttiva 2001/45/CE è fissato al 19 luglio 2004. E' possibile, tuttavia, prevedere un periodo transitorio di due anni – decorrenti dalla suddetta data – in considerazione delle diverse particolarità connesse all'applicazione pratica della direttiva, in particolare per le piccole e medie imprese. Facendo riferimento a tale facoltà, l'articolo 6 dello schema fissa l'entrata in vigore della nuova normativa al 19 luglio 2005.

L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto novella parzialmente l'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni: la modifica reca la disciplina sanzionatoria – per il datore di lavoro – relativamente alle norme introdotte dal successivo articolo 5. Il comma 2 dello stesso articolo integra l'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al fine di introdurre un rinvio, per la disciplina di quest'ultima materia, anche al decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni, e, dunque, anche alle novelle di quest'ultimo introdotte dallo schema all'esame.

L'articolo 2 modifica il titolo del decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni, inserendovi il riferimento alla citata direttiva 2001/45/CE, e l'articolo 3 specifica l'oggetto dello schema di decreto, costituito, come detto, dai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature relative all'esecuzione dei lavori in quota, non soltanto nell'ambito dei cantieri edili.

L'articolo 4 inserisce una nuova lettera, *c-bis*, all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 626, recante la nozione di lavoro in quota, ai sensi della direttiva comunitaria. L'attività in esame è costituita da quella che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile.

L'articolo 5 – prosegue il relatore – inserisce gli articoli *36-bis*, *36-ter*, *36-quater* e *36-quinquies* nel decreto legislativo n. 626: l'articolo *36-bis* reca disposizioni di carattere generale riguardo all'uso delle attrezzature per i lavori in quota. Di particolare rilievo, al comma 1, le disposizioni relative alla priorità da attribuire alle misure di protezione collettiva ed al ricorso ad una scala dimensionale delle attrezzature appropriata rispetto alla natura dei lavori, alle sollecitazioni prevedibili e all'esigenza di assicurare una circolazione priva di rischi. Il comma 2 si occupa dei sistemi di accesso ai siti di lavoro in quota e il comma 3 consente – quale posto di lavoro in quota – l'uso di una scala a pioli, rispetto ad altre attrezzature più sicure, solo nel caso di limitato livello di pericolo e breve durata di impiego, ovvero qualora tale scelta sia giustificata dalle caratteristiche esistenti e non modificabili dei siti.

Il comma 4 disciplina le ipotesi nelle quali è consentito il ricorso ad un sistema di accesso e posizionamento mediante funi, e il comma 5 stabilisce l'obbligo per il datore di adottare le misure idonee a rendere minimi i pericoli derivanti dall'uso delle attrezzature in esame, provvedendo, ove necessario, ad installare dispositivi – aventi le caratteristiche ivi specificate – di protezione contro le cadute. Qualora l'esecuzione di un lavoro richieda l'eliminazione temporanea di uno di questi dispositivi, è richiesta, ai sensi del comma 6, la sostituzione con misure di sicurezza «equivalenti ed efficaci». In via generale, il comma 7 dispone che i lavori in quota possano essere svolti solamente quando le condizioni meteorologiche non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'articolo *36-ter* stabilisce norme specifiche sull'utilizzo delle scale a pioli, mentre l'articolo *36-quater* reca disposizioni relative all'impiego dei

ponteggi: di particolare rilievo, al comma 3, l'obbligo posto a carico del datore di lavoro, di redigere, tramite persona competente, un piano di montaggio, uso e smontaggio dell'attrezzatura, messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati; ai commi 4 e 5, le disposizioni sulla sicurezza dei ponteggi; ai commi 6 e 7, le disposizioni in materia di formazione relativa al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi, che deve avere carattere teorico-pratico, con una durata minima di 20 ore, e riguardare profili specificamente individuati.

Il relatore dà infine conto del contenuto dell'articolo 36-*quinquies*, recante norme specifiche sull'utilizzo dei sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, sottolineando in particolare i profili relativi alla formazione che deve avere anche in questo caso carattere teorico-pratico e una durata minima di 20 ore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 marzo scorso.

Il senatore MONTAGNINO propone che la Commissione deliberi di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 2058, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento.

Conviene con la proposta del senatore Montagnino il relatore MORRA.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della richiesta del senatore Montagnino, che condivide, avverte che, ove la Commissione convenga, provvederà ad attivare la procedura per la richiesta di parere al CNEL sul disegno di legge n. 2058, ai sensi del richiamato articolo 49, comma 1, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULL'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE DEI DISEGNI
DI LEGGE N. 1106 E N. 2062*

Il PRESIDENTE avverte che con lettera in data 27 marzo 2003 il Presidente del Senato ha ricordato che il disegno di legge n. 1106, recante norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni, nonché in materia di trattenute sindacali, di iniziativa dei senatori Vanzo e di altri senatori è stato fatto proprio dal Gruppo Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato. Occorre pertanto attivare la procedura di esame prevista da tale disposizione regolamentare e, di conseguenza, il Presidente propone di iscrivere il predetto disegno di legge, eventualmente congiuntamente ad altri analoghi provvedimenti, all'ordine del giorno delle sedute che si terranno nella prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il senatore VIVIANI auspica che possa essere iscritto quanto prima all'ordine del giorno della Commissione anche il disegno di legge n. 2062, di iniziativa del senatore Turci e di altri senatori, recante norme in materia di licenziamento individuale e protezione dei lavoratori in posizione di dipendenza economica.

PER LO SVOLGIMENTO DELLA INTERROGAZIONE N. 3-00943

Il senatore BATTAFARANO sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00943, in materia di esposizione all'amianto, da lui sottoscritta insieme ai senatori Brunale e Pizzinato.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Battafarano, e lo assicura che l'interrogazione da lui richiamata verrà posta all'ordine del giorno della Commissione non appena possibile.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

115^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

(112) TOMASSINI. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(197) ASCIUTTI. – *Tutela degli embrioni*

(282) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) CALVI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) RONCONI. – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) TREDESE ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) D'AMICO ed altri. – *Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) *TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 25 marzo 2003.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10, di contenuto identico, riferiti al disegno di legge n. 1514. Essi, posti congiuntamente ai voti, non sono approvati.

Il senatore CARELLA interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.11 che intende inserire tra gli interventi promossi dal Ministro della salute quelli volti a limitare il più possibile il fenomeno dell'interruzione volontaria di gravidanza. Tale proposta non può essere a suo avviso ragionevolmente respinta e si colloca nella prospettiva cui tendevano altri emendamenti, per altro respinti dalla Commissione, di permettere il ricorso alla procreazione medicalmente assistita a fini preventivi rispetto a malattie geneticamente trasmissibili. Dichiarò infine di apporre la propria firma a tale emendamento.

Il senatore TONINI, intervenendo per dichiarazione di voto a nome del gruppo dei DS l'Ulivo, dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento in questione che ha un grande rilievo sia sotto il profilo politico che culturale: si tratta infatti di consentire lo sviluppo di tecniche idonee il più possibile a limitare il fenomeno dell'interruzione volontaria di gravidanza, così come del resto tendevano altre proposte emendative – peraltro inopinatamente respinte dalla Commissione – atte a consentire il ricorso alla procreazione medicalmente assistita in caso di malattie geneticamente trasmissibili. L'emendamento 2.11 rappresenta quindi un compromesso migliore, soprattutto sotto il profilo etico, rispetto a quello contenuto nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta quindi di un'ennesima occasione di apertura del dialogo che non può non essere seriamente valutata.

Dopo che i senatori MASCIONI e BETTONI BRANDANI hanno apposto la loro firma, l'emendamento 2.11, posto ai voti, non è approvato.

Sull'emendamento 2.12 interviene il senatore TONINI, rilevando come tale proposta si ponga come una sorta di norma programmatica che impegna il Governo a sviluppare le tecniche che consentano la fecondazione assistita con il minore utilizzo di embrioni e il minor ricorso alla loro fecondazione, sul presupposto del riconoscimento della dignità umana dell'embrione, secondo la dizione che sarebbe stata preferibile rispetto a quella adottata, di natura più cogente, ma anche assai più ambigua, che parla di «diritti del concepito». Si tratta di indicare un percorso che orienti la ricerca scientifica e faciliti lo sviluppo di tali tecniche. La proposta na-

sce anche a seguito delle numerose audizioni che hanno deprecato, a questo proposito, l'introduzione di una normativa troppo rigida e vincolante. Pertanto è preferibile proporre una norma d'indirizzo che promuova lo sviluppo della ricerca in tal senso.

Interviene il senatore MASCIONI che preannuncia la propria astensione sull'emendamento 2.12, in dissenso dal Gruppo DS l'Ulivo, pur non potendo fare a meno di chiedersi come i senatori componenti la Commissione che esercitano in gran parte la professione medica non colgano l'importanza di tale proposta, soprattutto dopo i numerosi interventi in tal senso che le numerose audizioni hanno fatto registrare.

Dopo che il senatore SALZANO ha rilevato come non abbia conseguenza logica condividere la portata dell'emendamento, e poi dichiarare di astenersi in proposito, l'emendamento 2.12, posto ai voti, non risulta approvato.

Interviene sull'emendamento 2.13 il senatore DEL PENNINO chiedendo se un'eventuale sua reiezione precluderebbe la votazione di altri emendamenti da lui presentati ai successivi articoli, sempre sul tema della crioconservazione. Dopo che il presidente TOMASSINI ha fornito rassicurazioni in proposito che ciò non accadrebbe, posto ai voti, l'emendamento 2.13 non è approvato.

Sull'emendamento 2.14, interviene il senatore CARELLA che ritiene, nel contesto dell'articolo 2, necessario fare un più corretto riferimento alle ricerche che riguardano la biologia della riproduzione, sottolineando come il legislatore, nell'ambito dello stesso articolo, abbia utilizzato espressioni diverse quali «promuovere ricerche», «favorire gli interventi», «incentivare studi e ricerche». In particolare, proprio per quanto riguarda gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione, si utilizza l'espressione «può incentivare» che si rivela fortemente ambigua, quasi che in mancanza di alcuno che le incentivi, il Ministro della salute sia esonerato da qualsiasi forma di intervento.

Il senatore DI GIROLAMO appone la propria firma all'emendamento 2.14 che tende ad allargare i confini della ricerca scientifica in materia di riproduzione. Le sperimentazioni che sono in atto, in particolare quelle operate dal professor Flamigni, consigliano infatti di adottare una terminologia più estensiva, in modo da garantire un campo di applicazione più vasto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.14 non è approvato.

Ugualmente non approvato è l'emendamento 2.15.

Gli emendamenti 2.100 e 2.101 presentati dal relatore, senatore TREDESE, in modo da uniformarsi al parere espresso dalla 5^a Commissione sono accantonati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3, sul complesso del quale interviene il senatore DEL PENNINO, sottolineando come l'introduzione di ulteriori compiti a carico dei consultori, quali informazione e assistenza sui problemi della sterilità e infertilità, informazione sulle procedure di adozione, rischiano semplicemente di introdurre nuovi elementi di confusione. Ulteriore considerazione va fatta a proposito del comma 2 dello stesso articolo che stabilisce come dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: appare infatti impensabile che, con le attuali dotazioni di spesa, si possano fronteggiare compiti ulteriori.

Interviene la senatrice BETTONI BRANDANI che illustra in tal modo anche l'emendamento 3.5 rilevando in via preliminare come per la prima volta, almeno dai suoi ricordi di parlamentare, su un disegno di legge di tale rilevanza si verifichi una totale assenza di discussione tra i componenti la Commissione. È mancato finora infatti un vero confronto parlamentare, né si è sviluppata alcuna forma di dialogo. Le argomentazioni del senatore Del Pennino sono assolutamente condivisibili: si attribuiscono ulteriori, delicate funzioni ai consultori, in termini sia di assistenza psicologica che sanitaria che richiederebbero centri specialistici, senza peraltro dotarli delle risorse finanziarie necessarie. L'articolo 3 quindi è una sorta di articolo manifesto, mal costruito, impraticabile e concretamente irrealizzabile.

Interviene la senatrice BAIÒ DOSSI che, nel raccogliere le osservazioni della senatrice Bettoni Brandani sulla necessità di un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione, a titolo personale, si dichiara disponibile a discutere nel merito di taluni articoli ed emendamenti, nella necessaria prospettiva di superare atteggiamenti, forse involontari, di eccessiva rigidità da parte di tutti. Ciò che è importante in definitiva è approvare un testo in Commissione, in modo che il provvedimento arrivi all'esame dell'Assemblea del Senato sulla base del lavoro svolto in questa sede. Non capirebbe infatti i motivi che potrebbero indurre a portare, così come è accaduto per altri provvedimenti, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea del Senato, prima che si sia concluso l'esame in Commissione.

Il senatore SANZARELLO prova amarezza per le affermazioni della senatrice Bettoni Brandani, la maggioranza – che sembra insensibile secondo le sue parole – è invece profondamente coinvolta dal tema della procreazione assistita. Deve piuttosto lamentarsi un atteggiamento di tipo ostruzionistico da parte dell'opposizione, tanto più incomprensibile, quanto più si pensi alla necessità di superare un vuoto legislativo che ri-

chiede, al contrario, un *iter* sollecito del provvedimento che dovrebbe essere approvato nel testo varato dalla Camera dei deputati.

Il senatore TONINI rileva come sia tipico dell'alternanza politica lo scambio di ruoli tra maggioranza e opposizione. Il testo varato dalla Camera è stato oggetto di numerose critiche da parte delle persone audite che ne hanno evidenziato i numerosi errori e lacune. Anche il relatore aveva parlato della necessità di circoscritte modifiche al testo. Consensualmente gli aspetti problematici avrebbero potuto essere modificati attraverso un costruttivo dialogo tra maggioranza e opposizione. Ma, improvvisamente la maggioranza appare schierata su posizioni blindate del testo, il Governo da neutrale qual'era alla Camera si fa di parte e l'opposizione non ha altro da fare che il proprio mestiere.

Il senatore MASCIONI rileva come l'attuale svolgimento del dibattito evidenzi un problema di sovranità del Parlamento e invita tutti a chiedersi se si è davvero autonomi, liberi di riflettere laicamente sulle questioni all'esame. L'invito del senatore Sanzarello è inaccoglibile. Sarebbe auspicabile che, così come è successo per il provvedimento sulle biotecnologie, si instaurasse anche sul provvedimento all'esame un confronto e un dialogo, all'insegna della laicità e della libertà.

La senatrice BOLDI, pur facendo parte convinta delle forze politiche della maggioranza, non ritiene né suo interesse né quello del Paese, approvare una legge qualunque essa sia, ma solo una buona legge. Non condivide infatti la necessità di arrivare a varare una normativa purché sia, che potrebbe rivelarsi inapplicabile.

Il senatore CARELLA rileva che si assiste ad una serie di interventi proceduralmente discutibili, in quanto non strettamente collegati agli emendamenti all'articolo 3. Nel rivendicare tuttavia la piena legittimazione dell'ostruzionismo quale tecnica parlamentare, rileva come la maggioranza aveva la possibilità di approvare emendamenti senza stravolgere l'impianto di base, ma invece così non ha voluto.

Il senatore DANZI non ritiene che l'avere assunto da parte del Governo posizione in merito al provvedimento incida in alcun modo sulla sovranità del Parlamento.

Il presidente TOMASSINI, nel sottolineare come il supplemento di discussione generale che si è avuto oggi sia stato comunque utile quale pausa di riflessione, sottolinea come sarebbe auspicabile che maggioranza e opposizione parlassero con una voce univoca al loro interno. Per il futuro tuttavia, preannuncia che si atterrà rigidamente ai tempi e alle procedure regolamentari previste.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ, 3 APRILE 2003

Il Presidente TOMASSINI avverte che la seduta antimeridiana di domani giovedì 3 aprile alle ore 8,30 è anticipata alla ore 8.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ, 3 APRILE 2003

Il presidente TOMASSINI, avverte che la seduta già prevista per domani, giovedì 3 aprile 2003 alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514**Art. 2.****2.8**

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

Al comma 1, dopo le parole: «della infertilità» inserire le seguenti: «delle malattie genetiche e».

2.9

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «della infertilità» inserire le seguenti: «e delle malattie genetiche».

2.10

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 1, dopo la parola: «infertilità» sono inserite le seguenti: «e delle malattie genetiche».

2.11

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Dopo le parole: «l'incidenza» inserire le seguenti: «e limitare il più possibile il fenomeno della interruzione volontaria di gravidanza».

2.12

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «sulle tecniche» fino a: «della infertilità» con le seguenti: «volte a sviluppare le tecniche che consentano la fecondazione assistita con il minore utilizzo di embrioni e il minore ricorso alla loro fecondazione».

2.13

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1, dopo le parole: «tecniche di crioconservazione» sono inserite le seguenti: «degli embrioni e».

2.14

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dei gameti» con le seguenti: «in biologia della riproduzione».

2.15

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «e delle malattie genetiche».

2.100

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2003».

2.101

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «2002-2004» con le seguenti: «2003-2005» e la parola: «2002» con la seguente: «2003».

Art. 3.

3.5

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere la lettera d-ter.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

207^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 15.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nelle aree urbane del Mezzogiorno e delle isole: seguito dell'esame del documento conclusivo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 marzo scorso.

Il senatore ROTONDO, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dal senatore Antonio Battaglia, coglie l'occasione per richiamare alcuni aspetti che andrebbero sviluppati nel documento conclusivo, evidenziando innanzitutto che il problema dell'emergenza idrica non trova come causa principale la scarsità di precipitazioni che pur si è riscontrata negli ultimi anni; inoltre, neppure l'assenza di finanziamenti può essere addotta quale ragione principale di tale fenomeno dal momento che nelle regioni del Mezzogiorno, fin dagli anni '70, furono destinati numerosi investimenti, riguardanti in particolare i progetti speciali della Cassa del mezzogiorno. La verità, dunque, è che non si è data attuazione al sistema normativo imperniato sulla legge n. 36 del 1994, ancora incompleta soprattutto per quanto concerne gli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.): nella legge menzionata si prevedevano 91 A.T.O., ma soltanto una parte di essi è stato insediato e soltanto 24 hanno redatto il previsto piano d'ambito.

Tra le ulteriori cause che hanno determinato l'emergenza idrica vanno altresì annoverate: la carenza infrastrutturale, specialmente in Sicilia dove sono presenti invasi ancora non del tutto collaudati; l'interrimento dovuto al mancato completamento delle opere idrauliche; la dispersione dell'acqua a causa di condotte inefficienti. Sulla base di questo quadro preoccupante, il documento conclusivo dovrebbe avanzare una serie di

proposte e soluzioni, volte a far sì che si sviluppino le verifiche sulla funzionalità delle poche opere attive mediante sistemi controllo e manutenzione oltre che dirette a gestire in maniera più oculata i finanziamenti nazionali ed internazionali. Ulteriori linee di intervento dovrebbero poi riguardare il superamento delle gestioni emergenziali, affidando a strutture statali e regionali l'attuazione della cosiddetta legge Galli: tali strutture dovranno essere guidate da esperti del settore poiché il problema dell'emergenza idrica è complesso e non può essere affidato a personalità che sono scelte sulla base di criteri esclusivamente politici. Infine, occorre dare attuazione alla normativa esistente, soprattutto facendo in modo che gli ambiti territoriali ottimali siano attuati definitivamente con la predisposizione dei relativi piani d'ambito.

Il senatore VALLONE, dopo aver espresso un giudizio positivo sull'impegno dimostrato dal senatore Antonio Battaglia, ritiene che, al di là delle varie difficoltà che investono il servizio idrico, in questo settore è presente uno dei vizi tipici del Paese dove vi è l'abitudine di distruggere quanto di positivo si è costruito. Inoltre, nel settore dell'emergenza idrica, a partire dagli anni '50, un ruolo rilevante è stato ricoperto dalla Cassa del mezzogiorno; dopo lo scioglimento di tale ente, infatti, non si è prodotto più nulla di significativo e si sono disperse le esperienze e le capacità tecniche accumulate nel settore.

Nonostante le carenze dovute al disinteresse e all'incapacità politica ed agli sprechi delle risorse pur erogate negli ultimi anni, resta fiducioso che con il decollo degli A.T.O. possano maturare le condizioni per una nuova gestione dei servizi idrici integrati, convinto che tale modello giustamente si ispira alla collaborazione fra tutti i soggetti competenti. Del resto, laddove gli A.T.O. si sono effettivamente costituiti non sono mancati i risultati: ad esempio, nella provincia di Torino l'A.T.O. è operativo da oltre un anno ed ha predisposto i piani di ambito, curando gli investimenti complessivi e fornendo risposte concrete ai piccoli comuni ed alle comunità montane. In ogni caso, il Paese ha bisogno di superare gli enormi sprechi che si verificano nella gestione delle risorse idriche e non è da escludere che nei prossimi anni l'Italia, come già avviene in altri Paesi, sia costretta ad aumentare i costi e le tariffe per evitare che tali sprechi si ripetano.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver espresso soddisfazione, anche a nome del Gruppo UDC, sulla proposta di documento conclusivo redatta dal senatore Antonio Battaglia, trova condivisibile l'affermazione secondo la quale occorre controllare il rispetto del bilancio idrico di bacino tra la destinazione urbana e quella produttiva ed ambientale delle risorse. Infatti, l'A.T.O. è un organismo di natura territoriale e farlo coincidere, come purtroppo è accaduto, con gli ambiti delle province costituisce un grave errore poiché il bilancio idrico deve far capo al bacino idrografico. Ritiene infine che tanto la maggioranza quanto l'opposizione dovrebbero adoperarsi al fine di superare il grave stato di non attuazione

delle norme contenute nella legge n. 36 del 1994, oltre che sottolineare l'importanza delle risorse idriche: in tal senso appaiono deludenti i risultati dell'ultimo Forum mondiale sull'acqua, tenutosi a Kyoto, nel quale non si è avuto modo di sottolineare che l'acqua rappresenta un fondamentale diritto umano.

Il presidente NOVI condivide l'affermazione in base alla quale l'acqua dovrebbe essere concepita come un diritto naturale e se l'ultimo Forum svoltosi a Kyoto non ha conseguito risultati significativi si deve per lo più all'opposizione di alcuni grandi paesi.

Il senatore Antonio BATTAGLIA ringrazia i senatori intervenuti che hanno evidenziato i punti sui quali migliorare il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo. Fa presente, inoltre, di aver cercato di sintetizzare i risultati emersi durante le audizioni ed i sopralluoghi effettuati dalla Commissione nei quali, tra le criticità relative all'emergenza idrica, sono state segnalate il mancato decollo degli A.T.O., la perdita delle reti idriche, la cattiva gestione delle infrastrutture, nonché il mancato collaudo delle dighe. Un ulteriore aspetto da esaminare è poi costituito dai regimi commissariali instaurati per la soluzione dell'emergenza idrica, come in Sicilia. La scelta del commissariamento, affidata ai vari presidenti della regione, si è rivelata obbligata per i governi che si sono succeduti e quindi non dovrebbe essere oggetto di critiche eccessive. Auspica, infine, che la settimana prossima, la Commissione possa giungere all'approvazione del documento conclusivo nel quale cercherà di introdurre gran parte delle osservazioni fin qui scaturite.

Il presidente NOVI rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» (n. 201)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il relatore SCOTTI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, con la quale si mira a prevenire la produzione di rifiuti migliorando la concezione dei prodotti ed a sviluppare il riciclaggio ed il reimpiego dei rifiuti, nel quadro del Quinto Programma di azione comunitario a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. Secondo la citata direttiva i costruttori di veicoli a motore devono cercare di ridurre le sostanze pericolose, progettare e fabbricare i veicoli in modo da facilitare lo smontaggio, il reimpiego, il recupero ed il riciclaggio dei componenti, sviluppare l'impiego di materiale riciclato ed evitare l'uso di componenti contenenti mercurio, cromo esavalente, cadmio e piombo.

Sempre in base alla direttiva gli Stati membri dovrebbero istituire sistemi per la raccolta di veicoli fuori uso e dei loro componenti e controllare che tutti i veicoli siano consegnati ad impianti di trattamento autorizzati. Lo stoccaggio ed il trattamento dei veicoli fuori uso devono essere assoggettati a severi controlli, con l'obiettivo di arrivare, entro il 2015, ad una percentuale di reimpiego e recupero pari al 95 per cento del peso medio per veicolo.

Lo schema di decreto legislativo in titolo reca 15 articoli e 4 allegati. L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento stesso, mentre l'articolo 2 individua gli obiettivi da perseguire, stabilendo in particolare che il decreto ha lo scopo di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, assicurando un funzionamento della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali efficiente, razionale ed economicamente sostenibile.

L'articolo 3 reca poi le definizioni da assumere ai fini dell'applicazione del decreto, mentre l'articolo 4 prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, adotti iniziative dirette a favorire la limitazione dell'uso di sostanze pericolose, la progettazione di veicoli nuovi che agevolino la demolizione, il reimpiego, il recupero ed il riciclaggio dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, nonché il reimpiego di quantità crescenti di materiale riciclato.

L'articolo 5 disciplina la raccolta dei veicoli fuori uso e, al comma 6, prevede che, al momento della consegna del veicolo al centro autorizzato, il titolare del centro rilascia al proprietario apposito certificato di rottamazione con l'impegno a provvedere al trattamento del veicolo ed alle pratiche di cancellazione dal PRA. Si tratta di una scelta normativa che desta qualche perplessità, dal momento che prevedere che l'onere di cancellare i veicoli dal PRA sia attribuito al titolare dell'impresa di rottamazione potrebbe dar luogo a qualche abuso.

Con l'articolo 6, al comma 1, si stabilisce che i centri autorizzati si conformano alle prescrizioni tecniche fissate nell'Allegato I, il quale reca previsioni assai analitiche e dettagliate. Quanto agli altri articoli dello schema di decreto, con l'articolo 8 si prevede che i Ministeri dell'ambiente e delle attività produttive adottano una serie di misure finalizzate a garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attività di trattamento dei veicoli a fine vita, mentre l'articolo 9 vieta, a decorrere dal 1° luglio di quest'anno, la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.

L'articolo 15, recante disposizioni transitorie e finali, al comma 9, prevede che le norme del decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE esprime perplessità su quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, non ritenendo opportuno che il titolare di un centro autorizzato alla rottamazione abbia il compito di provvedere anche alle pratiche di cancellazione dal PRA.

Il senatore DETTORI richiama l'attenzione del relatore sull'opportunità di invitare il Governo a far sì che i titolari dei centri di demolizione siano sottoposti ad autorizzazioni pluriennali, allo scopo di evitare che i centri di rottamazione che attualmente si muovono ai limiti della legalità possano continuare ad operare. Condivide poi quanto osservato dal relatore e dal senatore Moncada Lo Giudice in ordine all'inopportunità che il titolare di un centro autorizzato possa provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal PRA.

Il senatore PONZO non condivide le preoccupazioni espresse dal relatore e dai senatori Moncada Lo Giudice e Dettori in ordine all'inopportunità che il titolare del centro autorizzato alla rottamazione abbia il compito di occuparsi della cancellazione dal PRA degli autoveicoli avviati alla demolizione; appare infatti prioritaria l'esigenza che i cittadini vengano sgravati da tali oneri mentre, per altro verso, la previsione di un apposito certificato chiarisce che ogni responsabilità in caso di abuso grava sul titolare del centro.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver ringraziato il relatore per la puntuale relazione svolta, suggerisce di segnalare, nel testo del parere che verrà redatto, l'opportunità di approfondire la questione della titolarità del compito di procedere alla cancellazione dal PRA dei veicoli rottamati, con l'obiettivo di tutelare i cittadini che avviano le proprie auto alla demolizione, assicurando certezza nelle attività di smaltimento e riutilizzo delle parti riciclabili, senza che ai cittadini debbano essere attribuiti nuovi oneri.

Ad avviso del senatore VALLONE, se dall'attuazione della direttiva 2000/53/CE deriverà una riorganizzazione complessiva del sistema di rottamazione e riciclaggio dei veicoli avviati a demolizione, con l'espulsione dal mercato di quegli operatori che oggi si muovono ai limiti della legalità, non appare opportuno invitare il Governo a modificare il testo dell'articolo 5, comma 6, essendo senz'altro preferibile non gravare il cittadino di eccessive incombenze.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore SCOTTI replica brevemente preannunciando che redigerà un parere favorevole, osservando peraltro che appare opportuno approfondire la questione sottesa dall'articolo 5, comma 6, dello schema di decreto legislativo, nel senso di riflettere se sia preferibile prevedere che il titolare del centro autorizzato abbia il compito di curare la cancellazione dal PRA

dei veicoli avviati a demolizione, o se invece sia più opportuno lasciare in capo al cittadino l'onere di provvedere personalmente alle pratiche di cancellazione dal PRA.

Il presidente NOVI rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

Il presidente NOVI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, oltre che domani pomeriggio alle ore 14,30, anche domattina, alle ore 8,30, per l'esame del disegno di legge n. 2155, recante conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo 2003.

Il presidente GRECO ringrazia il ministro Buttiglione per essere intervenuto ed apre il dibattito.

Il senatore GIRFATTI ringrazia il Ministro per la sua presenza e si sofferma sui temi dell'allargamento dell'Unione europea e delle quote latte, affermando come si tratti di problemi centrali per l'Italia, perché toccano due politiche decisive per lo sviluppo quali la politica agricola comune e quella di coesione economica e sociale. Ricorda che molte regioni italiane sono ricomprese nell'obiettivo 1 dei regolamenti comunitari in materia e quindi sono toccate direttamente da qualsiasi modifica, che auspica non sia peggiorativa per le regioni italiane.

Si sofferma poi sulla PESC e sulla PESD notando come i contrasti tra i vari paesi dell'Unione non permettano un impegno comune, che al contrario sarebbe fortemente auspicabile.

La senatrice TOIA esprime preoccupazione per le recenti divergenze emerse tra gli Stati membri dell'Unione europea. Auspica un impegno ancora maggiore da parte italiana per sostenere e rafforzare l'integrazione

europea a tutti i livelli e chiede al Ministro di contribuire fattivamente a questo obiettivo, ricordando il ruolo centrale del Ministero per le Politiche comunitarie, Ministero che dovrebbe a suo avviso rappresentare il paese nel Consiglio Affari generali insieme al Ministero degli Affari esteri. Afferma quindi essere importante sfruttare al meglio il semestre di Presidenza italiana dell'Unione per affermare con forza l'idea di Europa quale soggetto unitario.

Sull'allargamento ai paesi dell'Est, la senatrice Toia segnala una caduta d'impegno, non solo da un punto di vista commerciale, ma anche da un punto di vista politico. Ritiene invece preferibile creare rapporti stabili per il futuro, e non subordinarli agli orientamenti degli Stati Uniti relativamente ai singoli paesi.

Sulla politica energetica si sofferma sugli ultimi provvedimenti adottati dal Governo, ritenendoli parziali e non adeguati alle impellenti esigenze dell'attuale contesto energetico in Italia, soprattutto in riferimento ai temi della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica ed al conseguente avvio della cosiddetta «borsa elettrica».

Segnala infine il problema dei clandestini, profughi e richiedenti asilo, rilevando come occorra una risposta unitaria in sede europea, mentre il Governo italiano sembra diviso sul punto, soprattutto per la posizione della Lega.

Il senatore Calogero SODANO esprime viva preoccupazione per la questione dell'allargamento ai paesi dell'Est, in riferimento alla probabile perdita di ingenti risorse derivanti dai fondi strutturali per le regioni italiane ricomprese nell'obiettivo 1 dei regolamenti comunitari. Sottolinea infatti che, con l'allargamento, ci saranno altre 41 regioni da includere nella determinazione delle regioni bisognose e teme che alcune nostre regioni possano perdere i contributi che attualmente sono ad esse assegnati. Invita quindi il Governo a suggerire di modificare i parametri di assegnazione dei contributi, valorizzando, piuttosto che il riferimento al PIL, i parametri dell'alto tasso di disoccupazione e delle carenze infrastrutturali.

Il senatore PIANETTA si sofferma su tre punti. Il primo relativo alla situazione nell'area balcanica, facendo presente come, a seguito della Risoluzione 1244 dell'ONU, sia necessario che l'Europa assuma nell'area un ruolo importante. Il secondo relativo alla centralità ed importanza per il sistema di trasporti italiano ed europeo della massima valorizzazione dello sviluppo dei corridoi 5 e 8. Infine, chiede di conoscere gli esiti della vicenda dell'Agenzia europea sulla sicurezza alimentare, in riferimento alla sua localizzazione a Parma o ad Helsinki.

Il ministro BUTTIGLIONE, sulla questione dell'Agenzia europea sulla sicurezza alimentare, non ha novità da riferire, attendendo anch'egli lo sviluppo della situazione. In riferimento alla situazione nell'area balcanica, segnala la storica turbolenza nell'area. Occorrerebbe cercare al più presto una soluzione politica che, ovviamente, è molto lunga e faticosa,

ma possibile. Ma tale soluzione politica può essere fornita soltanto dall'Europa e dall'inserimento graduale di questi paesi nel contesto europeo. Ritiene che una risposta che possa dare l'Unione a questi paesi sia quella di iniziare al più presto i negoziati per l'adesione. Segnala che l'Italia ha già compiuto alcuni passi nell'ottica di una maggiore collaborazione in sede amministrativa. Per quanto riguarda direttamente la politica italiana ritiene che lo sviluppo dell'area dei Balcani sia interdipendente anche dallo sviluppo dell'imprenditorialità italiana sul posto e che la pace nell'area è connessa anche ad un ruolo centrale dell'Italia.

In riferimento ai costi dell'allargamento, il ministro Buttiglione sottolinea come occorra evitare che l'Italia paghi il prezzo più alto, soprattutto con riferimento ai contributi che alcune regioni italiane comprese nell'obiettivo 1 potrebbero perdere, se continuerà ad essere valorizzato il parametro del mancato superamento del 75 per cento del prodotto interno lordo. Il Ministro, a nome del Governo, ritiene prioritario far sì che le regioni italiane già comprese nell'obiettivo 1 vi rimangano e, come già successo in altre occasioni, ribadisce l'impegno del Governo a proporre soluzioni che indichino quali parametri di scelta delle regioni beneficiarie dei contributi l'alto tasso di disoccupazione e le carenze infrastrutturali.

In riferimento alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Toia sulle divergenze tra i paesi dell'Unione ritiene che ci sarà sicuramente un miglioramento della situazione ed impegna sul punto il Governo ad utilizzare il semestre di Presidenza per contribuire al rafforzamento della coerenza dell'azione dell'Unione, non solo da un punto di vista economico, ma anche politico.

Il Ministro si sofferma quindi sul problema della guerra in Iraq, affermando come l'Italia non sia entrata in guerra. Ritiene che prima dell'inizio del conflitto si sarebbero potuti svolgere ulteriori negoziati volti a permettere il disarmo iracheno. Dall'altro lato però sottolinea la rigidità della posizione francese. In ogni caso, ritiene che la causa principale del conflitto non sia stata né la rigidità francese né l'impazienza delle forze alleate, ma l'ideologia militarista del regime iracheno, il suo riarmo, le guerre civili, la costante minaccia ad Israele e il collegamento con il terrorismo internazionale. Il Ministro ritiene che in Europa si sia capito poco quanto l'11 settembre abbia rappresentato per la popolazione americana. Le vittime civili sono state il doppio di quelle subite nell'attacco giapponese a Pearl Harbor nel 1941. Come allora, è seguita una ferma reazione da parte degli Stati Uniti, i quali hanno diviso il mondo in amici e nemici.

Il Ministro si sofferma poi sulla situazione geografica italiana, che la pone quale cardine di un equilibrio non solo tra l'Est e l'Ovest, ma anche tra il Nord e il Sud del mondo. Ribadisce che l'Italia deve muoversi con saggezza ed equilibrio, preservando prioritariamente l'alleanza transatlantica, ma non pregiudicando quelli che sono i rapporti con i paesi arabi. Avendo presente questo quadro di riferimento, l'Italia può offrire un concreto apporto per lo sviluppo della PESC e della PESD. Al riguardo, evidenzia che tra la soluzione che vede gli Stati Uniti come cardine e la so-

luzione che vede l'Europa in qualche modo contrapposta alla potenza americana – soluzione che i cittadini europei non vogliono perché non ritengono gli Stati Uniti una potenza nemica – la soluzione da perseguire sia nel mezzo. Senza aumenti di spesa l'Europa infatti può darsi una duplice capacità militare, che si avvalga sia di forze proprie sia di forze statunitensi, e questa sembra anche la soluzione suggerita dalla Convenzione sul futuro dell'Unione europea, con la proposta di istituire un'Agenzia comunitaria per gli armamenti.

Il Ministro si sofferma ancora sulla politica estera e di difesa comune, criticando l'atteggiamento tenuto da Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo, che avevano progettato un vertice sull'Europa della difesa per il 29 aprile, quasi a voler proporre una cooperazione rafforzata. Sottolinea come il fatto non andasse nella direzione dell'unità, mentre invece occorre perseguirla, come sta facendo il Governo italiano, tramite la richiesta rivolta alla Presidenza greca dal ministro Frattini di estendere il vertice ai quindici paesi dell'Unione, poi accettata dai francesi.

Il Ministro si sofferma successivamente sulla materia dell'energia, facendo notare come il Governo abbia preso alcune misure che servono ad evitare situazioni pregiudizievoli per le nostre imprese. Il problema principale è quello della liberalizzazione dei mercati, e principalmente del mercato francese dell'energia. Auspica quindi uno sforzo italiano maggiore nel campo della ricerca energetica, soprattutto per quanto riguarda le nuove fonti di energia, quali ad esempio l'idrogeno, l'energia solare – che si può produrre nel Sahara e poi trasportare in Italia – l'energia eolica. Auspica anche una riforma dell'Enea per la gestione delle scorie radioattive.

Sul tema dell'immigrazione, infine, il Ministro sottolinea che il Governo ha dato una risposta in maniera giusta allineandosi allo sforzo europeo in materia di sfollati. Sottolinea come occorra una legislazione che distingua la posizione degli sfollati da quella degli immigrati e ricorda che l'ultimo Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 ha approvato un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. Il provvedimento stabilisce misure uniformi per il trattamento dei profughi, anche al fine di assicurare loro un trattamento dignitoso.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

45ª seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Intervengono Massimo Annesi Presidente della SVIMEZ, Nino Novacco Vice Presidente e Riccardo Padovani Direttore della stessa associazione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Il presidente VIZZINI avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese. Audizione di rappresentanti della SVIMEZ

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della SVIMEZ per aver accolto l'invito della Commissione e dà la parola all'avvocato Annesi, Presidente dell'associazione.

L'oratore illustra il contributo offerto dalla SVIMEZ in occasione dell'incontro odierno con la Commissione e rileva, in primo luogo, come, tra le diverse chiavi di lettura cui si presta il tema dell'indagine co-

noscitiva, ve ne sia una che investe direttamente le riflessioni della SVIMEZ di questo ultimo periodo, a cavallo della transizione dall'ordinamento disegnato dalla Costituzione del 1948 all'ordinamento, tendenzialmente federalista, delineato dalle innovazioni derivanti dalla riforma del Titolo V.

È la chiave di lettura indicata dal Presidente Vizzini nella seduta del 5 novembre 2002, là dove ebbe a precisare che l'indagine è volta ad individuare e ad approfondire i problemi di natura economico-sociale ed esprimere valutazioni che possano consentire, poi, al sistema del federalismo di funzionare meglio nella realtà italiana, che presenta assetti territoriali molto diversi fra di loro. Si tratta, in sostanza, di accertare se, nel quadro di un ordinamento orientato, in maniera più o meno accentuata, in senso federalista, restino allo Stato centrale spazi per una politica di riequilibrio territoriale e di sviluppo di una macroregione quale è il nostro Mezzogiorno.

Nel corso del dibattito politico-culturale determinato dall'avvio del procedimento costituzionale per la riforma del Titolo V della Costituzione, la SVIMEZ, da sempre favorevole ad un quadro di decentramento che valorizzi le autonomie locali, non ha esitato ad esternare pubblicamente le sue preoccupazioni al riguardo, alimentate da un duplice ordine di considerazioni: da un lato l'intervenuta «decostituzionalizzazione» del problema del Mezzogiorno; dall'altro il prevalere di una sorta di concezione illuministica sulle positive valenze insite nel federalismo. Quanto alla «decostituzionalizzazione» della storica questione meridionale, la SVIMEZ ha rilevato che la espunzione dall'originario testo dell'articolo 119 della Costituzione del riferimento all'obiettivo della «valorizzazione del Mezzogiorno e delle Isole» – al di là della portata concreta di tale enunciazione – ha fatto venire meno un riferimento che, proprio in un ordinamento caratterizzato da un rilevante trasferimento di poteri alle Regioni e da una riduzione della sfera di operatività degli organi centrali dello Stato, avrebbe rafforzato la legittimazione a svolgere una coordinata azione di esso volta al riequilibrio territoriale.

Quanto al secondo motivo di preoccupazione, esso va ricollegato alla opinione, assai diffusa tra le forze politiche, secondo la quale il federalismo, al di là delle sue forme e dei suoi contenuti, costituisca di per sé uno strumento per superare le insufficienze dell'attuale ordinamento dei pubblici poteri, ed alla valenza attribuita, anche in relazione ai problemi di singole aree – siano essi problemi di sottosviluppo e di crescita, o problemi di attrezzatura infrastrutturale in relazione a rapidi, progressivi mutamenti della struttura economica – ai principi di solidarietà e di cooperazione che sarebbero connaturali al federalismo. Ed in questo contesto la storica questione meridionale e la moderna questione settentrionale vengono posti sullo stesso piano. La scarsa valenza di tali principi nell'attuale situazione è stata già messa in evidenza – per limitarsi al profilo della coesione sociale – dalla situazione che si è determinata con il Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto «federalismo fiscale» in ordine ai trasferimenti statali alle Re-

gioni per il finanziamento del Piano sanitario nazionale. Inoltre è stato correttamente messo in rilievo che l'impianto del provvedimento riflette gli interessi delle regioni forti del Paese, in una visione che, pur richiamandosi al concetto di solidarietà, delinea in concreto un federalismo «orizzontale», senza attribuire allo Stato alcun ruolo per il perseguimento di obiettivi perequativi.

Il Presidente della SVIMEZ prosegue rilevando che il provvedimento mostra di ignorare il dualismo economico del nostro Paese che persiste – con squilibri nel reddito, nell'occupazione, nelle dotazioni infrastrutturali, nei servizi per le imprese, nell'ambiente produttivo – assai rilevanti. Lo confermano, a tacer d'altro, le indicazioni economiche del cosiddetto Patto per l'Italia, là dove esse – nel documento del luglio 2000 – affermano che il Governo e le parti sociali firmatarie hanno adottato come obiettivo della loro intesa quello di conseguire un tasso di crescita del Mezzogiorno significativamente e stabilmente superiore a quello medio del resto del Paese. Secondo la SVIMEZ, anche se i tassi di crescita del prodotto interno lordo nel Mezzogiorno salissero con intensità stabilmente superiore – rispettivamente del trenta per cento, oppure del sessanta per cento o addirittura del doppio – rispetto ai tassi medi del Centro-Nord, ci vorrebbero decine di anni per allineare i livelli delle due grandi aree del Paese.

Successivamente osserva che, in materia di federalismo fiscale, dal nuovo testo dell'articolo 119 si evince, peraltro, che il fondo perequativo cui la relazione governativa si riferisce, così come i tributi propri e le compartecipazioni al gettito di tributi statali, sono finalizzati a consentire ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Quanto alla effettiva portata della previsione normativa di trasferimenti straordinari, essa si desume chiaramente dal quinto comma del nuovo articolo 119. Pertanto i previsti trasferimenti straordinari costituiscono una concreta attuazione del principio di sussidiarietà, come è reso evidente dal riferimento della norma alle risorse aggiuntive che lo Stato può destinare per effettuare interventi speciali. L'ambito di operatività del principio di sussidiarietà appare, quindi, circoscritto: gli interventi speciali di cui parla la norma possono, infatti, essere disposti solo in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e, quindi, appaiono del tutto inadeguati a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri ed a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Avviandosi alla conclusione, il presidente ANNESI si sofferma sui temi connessi agli interventi dello Stato finalizzati al problema dello sviluppo del Mezzogiorno. Rileva come sia significativo che, nel corso della discussione del disegno di legge costituzionale, sia emersa la preoccupazione di finalizzare risorse ed interventi allo sviluppo del Mezzogiorno, delle isole e delle zone depresse. Ai meridionalisti non resta che attenersi a questa interpretazione ed agire perché la progressiva attuazione della riforma federalista sia con essa coerente. È dunque possibile sostenere che, pur in assenza di un riconoscimento della rilevanza costituzionale del pro-

blema della valorizzazione del Mezzogiorno, non è venuto meno il diritto-dovere della Repubblica di perseguire l'obiettivo politico della reale unificazione economica del Paese. Un'azione integrale finalizzata alla crescita complessiva della macroregione arretrata ed il conseguente «diritto» dello Stato a porre in essere interventi speciali per conseguire l'obiettivo, non solo, infatti, deve considerarsi pienamente compatibile con l'adozione di un ordinamento «federale» dello Stato, ma è una logica attuazione dei principi di base di tale ordinamento. Ciò in quanto il federalismo di cui si dibatte è anomalo, nascente, attraverso un processo di tendenziale disaggregazione, da uno Stato unitario nel cui ambito esiste un problema che ha le dimensioni di quello del sottosviluppo meridionale, di cui lo Stato, pur trasformato in federale, non può non darsi carico, in attuazione dei principi di solidarietà e di cooperazione presenti in tutti gli ordinamenti federali.

Il presidente ANNESI conclude sottolineando come negli Stati federali, più ancora che negli Stati accentrati, l'attuazione dei valori di solidarietà e unità nazionali è affidata alla programmata utilizzazione di risorse comuni a sostegno dello sviluppo strutturale delle regioni in ritardo, ovvero per far fronte a situazioni settoriali di crisi che si ripercuotono sulla economia di un'intera area. Pertanto, il principio perequativo e, con esso, la destinazione di risorse comuni alle regioni deboli deriva naturalmente dall'applicazione dei principi della progressività delle imposte e del diritto dei cittadini a servizi pubblici di uguale valore, quale che sia la regione in cui risiedano.

Prende successivamente la parola il direttore della SVIMEZ Padovani, il quale, in materia di federalismo fiscale, rileva come sia importante che la natura non concorrente di una competenza regionale non nega le responsabilità che riguardo ad essa può ancora avere lo Stato, a tutela dell'unità economica e civile del Paese. Soffermatosi sull'interpretazione della novella costituzionale sul punto, ritiene che la questione decisiva sia quella dell'interpretazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 119 della Costituzione. La norma prevede un fondo perequativo dello Stato per i territori con minore capacità fiscale. Questo fondo concorre, unitamente alle entrate proprie ed alle compartecipazioni, ad assicurare agli enti territoriali risorse sufficienti a finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

La perequazione – prosegue il dottor PADOVANI – va intesa come l'insieme dei meccanismi attraverso i quali sono assicurati a cittadini che vivono in comunità territoriali diverse, ma su cui grava un equivalente livello di tributi, un ammontare di servizi comparabile. Le risorse destinate alla perequazione sono risorse della comunità nazionale, formate attraverso il concorso di ciascun singolo cittadino, ovunque egli risieda, sulla base della sua capacità contributiva. In questo contesto l'ipotesi di una perequazione orizzontale, centrata su trasferimenti dalle Regioni ricche alle Regioni povere, non sembra in alcun ragionevole modo sostenibile, essendo stata privilegiata la scelta della perequazione verticale, dallo Stato

agli altri livelli di governo. Il riferimento al valore medio del gettito, da taluni proposto, non è una soluzione plausibile, ove si valutino i gravi danni, in termini di differenze non giustificate tra cittadini ai quali si richiede, a parità di reddito, un uguale o un maggiore sacrificio fiscale.

Ove prevalesse una diversa interpretazione – prosegue il rappresentante della SVIMEZ – vi sarebbe per le aree deboli del Paese un doppio danno: da un lato, cadrebbe il riferimento al fabbisogno, che ha fin qui sostenuto, sia pure in modo del tutto insufficiente e precario, il livello dei servizi dei Comuni nell'Italia meridionale; dall'altro lato, data la struttura dei tributi degli enti territoriali ed in particolare quella riferita ai Comuni, il riferimento al livello medio del prelievo *pro capite* accentuerebbe in modo inaccettabile le differenze.

Il dottor PADOVANI conclude con un cenno ai contenuti del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione. La natura speciale degli interventi in esso previsti non deve essere letta nel senso che si tratti di interventi estemporanei, che premiano, per motivi sia pur rilevanti, episodicamente determinati territori. Questi interventi, invece, debbono essere elementi di politiche forti, che abbiano una consapevole ragione: si tratta non soltanto di un disegno organico riferito alla rimozione degli squilibri economici e sociali presenti sul territorio, ma anche di interventi attraverso i quali, con respiro nazionale e sia pure tramite determinati enti territoriali, sia favorito l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Tutto ciò, evidentemente, richiede risorse aggiuntive rispetto a quanto è necessario per assicurare il normale esercizio delle funzioni degli enti.

Sulle comunicazioni rese dai rappresentanti della SVIMEZ intervengono alcuni Commissari.

Il senatore ZORZOLI chiede ai rappresentanti della SVIMEZ maggiori chiarimenti in ordine al punto di vista dell'associazione concernente la natura più o meno federalista della riforma del Titolo V, nonché sul tema della sussidiarietà verticale che è stato testé svolto.

Sottolinea come la sostanza della riforma federalista non è limitata alle norme costituzionali già scritte nella riforma del Titolo V, ma è ben più ampia e potrà senza dubbio investire anche forme di sussidiarietà orizzontale capaci di interpretare istanze largamente diffuse nel Paese.

Il senatore BONGIORNO, espresso apprezzamento per le relazioni svolte dai rappresentanti della SVIMEZ, rileva con franchezza come dagli ospiti della seduta odierna si sarebbe atteso un contributo dal taglio diverso: cioè non incentrato sull'interpretazione delle norme costituzionali vigenti, né sulle indicazioni di carattere tecnico suggerite per quelle nuove che sono allo studio da parte del Governo e dei Gruppi parlamentari.

Chiede pertanto un più dettagliato contributo della SVIMEZ su come rendere efficiente l'azione dello Stato sia nell'attuazione della riforma del 2001 sia nella preparazione di quella nuova che è allo studio, avuto particolare riguardo all'utilizzazione del fondo perequativo per favorire uno sviluppo economico omogeneo in tutto il territorio del Paese; tale utilizza-

zione sarà, a suo avviso, tanto più efficace quanto più celermente saranno pianificati investimenti nel settore delle infrastrutture nel campo dei trasporti, delle risorse idriche ed altro, anche in vista del non lontano inserimento del Mezzogiorno e della Sicilia nell'area mediterranea di libero scambio.

Il presidente VIZZINI, soffermatosi sull'imminente riforma della riforma del 2001 concernente il Titolo V della Costituzione e sui prossimi lavori della Commissione connessi all'iniziativa legislativa costituzionale che il Governo si accinge ad assumere, insiste sullo stretto rapporto esistente fra i nuovi criteri di ripartizione delle competenze nel processo di decentramento in corso e la correlativa distribuzione delle risorse finanziarie.

Rilevata la differenza fra la capacità fiscale e la capacità contributiva, sottolinea l'importanza del senso di responsabilità delle Giunte regionali e degli amministratori locali nel condividere con l'Amministrazione statale le scelte di indirizzo e di gestione concernenti l'attuazione del federalismo fiscale. In quest'ottica condivide le valutazioni espresse dal senatore Bongiorno, volte ad evidenziare lo stretto nesso esistente fra le iniziative di potenziamento infrastrutturale da pianificare e da realizzare ed i criteri di gestione del fondo perequativo per lo sviluppo delle aree svantaggiate presenti in tutto il territorio nazionale e nel Mezzogiorno in particolare.

Il Presidente della SVIMEZ avvocato ANNESI ed il Vice presidente dell'associazione dottor NOVACCO forniscono elementi dettagliati di risposta ai Commissari intervenuti svolgendo ulteriori considerazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'associazione per il contributo offerto alla Commissione e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

82ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per il referendum regionale abrogativo sulle leggi della Regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, 12 luglio 2001, n. 9, 1° luglio 2002, n. 10, nonché sulla deliberazione del Consiglio regionale sardo del 31 marzo 1999, tutte in materia di disciplina istitutiva di nuove province sarde, indetti nella Regione Sardegna per l'11 maggio 2003

Riferisce alla Commissione il presidente PETRUCCIOLI il quale, dopo aver dato conto delle intese raggiunte con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, illustra il regolamento in titolo.

Senza discussione la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FALOMI chiede al Presidente di acquisire informazioni presso la RAI sull'effettivo contenuto della decisione del nuovo Consiglio di Amministrazione di sospendere i trasferimenti di corrispondenti della RAI all'estero già disposti dal Direttore Generale uscente.

Dai comunicati emessi dall'Ufficio stampa della RAI, infatti, non è chiaro se i decreti di trasferimento siano tuttora vigenti, e ne sia quindi unicamente sospesa l'esecuzione, o se invece siano stati annullati.

Il senatore Falomi chiede inoltre di conoscere notizie sulla trasmissione meteorologica curata da Fabio Fazio che avrebbe dovuto essere prodotta dal Centro di produzione di Torino, e che sembra sia stata cancellata determinando così il Centro di produzione stesso ad aprire una vertenza con gli organi dirigenti della RAI, nonché sulla trasmissione radiofonica «Telefonata al Cairo», di Diego Cuggia, che avrebbe dovuto andare in onda nello scorso mese di febbraio e che, dopo essere stata formalmente rinviata, non è stata più trasmessa.

Il presidente PETRUCCIOLI da assicurazioni al senatore Falomi che acquisirà informazioni sulle questioni da lui sollevate.

La seduta termina alle ore 14,15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per i referendum regionali abrogativi sulle leggi della Regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, 12 luglio 2001, n. 9, 1° luglio 2002, n. 10, nonché sulla deliberazione del Consiglio regionale sardo del 31 marzo 1999, tutte in materia di disciplina istitutiva di nuove province sarde, indetti nella Regione Sardegna per l'11 maggio 2003

(Delibera approvata nella seduta del 2 aprile 2003)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

b) accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;

c) visto lo Statuto speciale per la Regione Sardegna;

d) vista la legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, recante «Norme sul referendum popolare», e successive integrazioni e modificazioni;

e) viste le leggi della Regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4 recante disposizioni in materia di «Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali», e successive integrazioni e modificazioni; 12 luglio 2001, n. 9, recante disposizioni in materia di «Istituzione delle Province di Carbonia – Iglesias del Medio Campidano, della Ogliastra e di Olbia – Tempio»; 1° luglio 2002, n. 10, recante disposizioni in materia di «Adempimenti conseguenti all'istituzione di nuove Province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla L.R. 2 gennaio 1997, n. 4»; nonché, la Deliberazione del Consiglio della Regione Sardegna del 31 marzo 1999, recante la previsione delle nuove circoscrizioni provinciali della Regione Sardegna;

f) rilevato che, con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 16 del 30 gennaio 2003, in materia di referendum abrogativi sulla disciplina istitutiva delle nuove Province, sono stati indetti per il giorno di domenica 11 maggio 2003 i referendum regionali abrogativi delle appena citate disposizioni normative;

- g) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;
- h) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella Regione Sardegna per l'11 maggio 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della Regione Sardegna. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento dei *referendum* regionali abrogativi.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna referendaria nella Regione Sardegna)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della Regione Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per i *referendum*. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'articolo 5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi dei *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali

in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella Regione Sardegna non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Articolo 3.

(Soggetti politici legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore dei quesiti referendari;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della Regione Sardegna;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro lo stesso termine essi chiedono al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Sardegna di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari ai quesiti referendari. Il Comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rilevanza regionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

Articolo 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI predispose e trasmette nella Regione Sardegna una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano i quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse alla Commissione.

Articolo 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. In riferimento ai *referendum* dell'11 maggio 2003, la RAI organizza e trasmette nella Regione Sardegna tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei quesiti referendari e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie ai quesiti referendari;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari.

2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nel giorno 11 maggio 2003.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 6.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'arti-

colo 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla RAI entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento essi:

- a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
- b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
- c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;
- d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Articolo 7.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

Articolo 8.

(Programmi dell'accesso)

1. La programmazione dell'accesso regionale nella Regione Sardegna è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Articolo 9.

(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Articolo 10.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della RAI)

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Articolo 11.

(Pubblicità del provvedimento)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,50.

AUDIZIONI

Audizione del direttore del SISDE

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISDE, prefetto Mario MORI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori GIULIANO e SUDANO e dai deputati CICCHITTO e GAMBA.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME
OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale di previdenza per il settore
marittimo-IPSEMA

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame all'ordine del giorno.

Il senatore Antonio Gianfranco VANZO (LP), *relatore*, espone la relazione sull'Istituto nazionale di previdenza per il settore marittimo – IPSEMA sulla base degli elementi di cui dispone (*vedi allegato 1*).

Propone, quindi, di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive, che confluiranno nella relazione al Parlamento:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) per l'IPSEMA si apprezza un progressivo miglioramento della situazione economico-finanziaria che è tornata, negli ultimi anni, grazie al processo di risanamento condotto dall'Istituto, ad attestarsi su valori positivi;

B) in particolare, ritenuto l'arco temporale compreso tra il 1998 ed il 2001, si evidenzia un'inversione della tendenza del saldo di parte corrente che dai - 5 miliardi registrati nel 1998, raggiunge i + 36 miliardi nel 2001; lo stesso dicasi per l'andamento del conto economico al netto delle variazioni patrimoniali straordinarie e dei prelevamenti dai fondi di riserva, il cui relativo risultato è, infatti, passato dai - 25 miliardi di inizio periodo (1998) a 1 miliardi di fine periodo (2001);

C) positivo risulta anche il saldo della gestione caratteristica, sebbene si segnali un incremento della spesa per prestazioni istituzionali;

D) risultano, altresì, soddisfacenti i risultati della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

E) conseguentemente positiva è anche l'evoluzione del patrimonio netto che al 31 dicembre 2001 risulta essere pari a 316 miliardi, contro i 286 miliardi registrati nel 1998;

F) per la gestione di cassa, invece, si sono riscontrati delicati problemi nella gestione dei flussi, imputabili principalmente alla mancata effettuazione, nei tempi previsti, da parte dello Stato dei trasferimenti legati alla fiscalizzazione;

G) infine, sul livello di servizio reso all'assicurato si possono esprimere valutazioni positive dal momento che i tempi di attesa, sia per le prestazioni che per le assicurazioni, risultano essere al massimo di 15 giorni;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere la seguente osservazione:

1) appare opportuno migliorare le criticità esistenti nella gestione di cassa imputabili principalmente alla mancata effettuazione, nei tempi previsti, da parte dello Stato dei trasferimenti legati alla fiscalizzazione».

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) formula alcune osservazioni in riferimento ai punti 1) e F) della proposta del relatore.

Il senatore Antonio Gianfranco VANZO (LP), *relatore*, fornisce alcune precisazioni in merito ai rilievi espressi dal deputato Barbieri.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) propone una riformulazione formale del punto 1 della proposta del relatore, fermo il merito che condivide.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, concorda con i rilievi formulati e interviene per ulteriori considerazioni.

Il senatore Antonio Gianfranco VANZO (LP), *relatore*, concorda con la proposta del senatore Pizzinato, che recepisce, e presenta una riformulazione della propria proposta di considerazioni conclusive (*vedi allegato 2*).

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) ed il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) concordano con la riformulazione della proposta del relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di considerazioni conclusive, come riformulata dal relatore, in merito alla relazione sui bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale di previdenza per il settore marittimo (*vedi allegato 2*).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Intervengono, infine, sull'ordine dei lavori, il presidente Francesco Maria AMORUSO, a più riprese, il deputato Lino DUILIO (MARGH-U), il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) e il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC).

La seduta termina alle ore 9.

ALLEGATO 1

Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)**RELAZIONE SULL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (IPSEMA)**

L'IPSEMA è stato istituito dal decreto legislativo n. 479/1994, a seguito della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 537 del 1993 per il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza, ed opera in sostituzione delle precedenti Casse marittime.

L'Istituto *de quo* provvede all'erogazione di prestazioni volte ad indennizzare il lavoratore colpito da infortuni sul lavoro o malattie professionali. In particolare, l'IPSEMA eroga rendite per inabilità permanente e ai superstiti ed indennità di inabilità temporanea.

Il bacino degli assicurati è circoscritto all'ambito del settore marittimo.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Il rendiconto finanziario dell'IPSEMA chiude con un avanzo pari a 84,6 miliardi: a fronte di entrate per 479 miliardi, le uscite sono state infatti pari a 394,4 miliardi.

In particolare, il saldo di parte corrente è stato di circa 36 miliardi mentre quello in conto capitale si è attestato intorno ai 48 miliardi.

Sotto il profilo della parte corrente, le entrate sono state di 147 miliardi, di cui il 78 per cento è rappresentato dal gettito contributivo (pari nel 2001 a 34,4 miliardi) e da entrate derivanti da sgravi contributivi (pari sempre nel 2001 a 80,7 miliardi) a favore delle categorie armatoriali previste dalle leggi n. 30/98 e n. 522/99. Il confronto con l'esercizio precedente evidenzia un incremento di tali entrate, quantificabile in oltre 18 miliardi ed ascrivibile essenzialmente all'aumento del gettito contributivo, essendo le altre voci di entrata rimaste sostanzialmente invariate. Le spese correnti sono state, invece, pari a oltre 110 miliardi e per quasi il 60 per cento risultano costituite da spese per prestazioni istituzionali (rendite di invalidità, ai superstiti e indennità per invalidità temporanea). Rispetto al corrispondente dato 2000, si registra, quindi, per le uscite di parte corrente un incremento quantificabile in circa il 9 per cento.

Per quanto attiene le partite in conto capitale, le entrate sono state pari a 80 miliardi e sono giustificate per oltre l'80 per cento dalle entrate di natura straordinaria derivanti dal processo di dismissione degli immobili, a cui sono corrisposti accertamenti pari a 65,8 miliardi, derivanti per la quasi totalità (65,6 miliardi) dai trasferimenti del patrimonio immobiliare dell'Istituto alla SCIP. Al riguardo, si precisa come l'importo accertato risulta provvisoriamente pari al valore al quale gli immobili interessati dal trasferimento sono iscritti a bilancio, in considerazione del fatto che il ricavato definitivo dell'operazione sarà conosciuto solo al momento della conclusione del processo di collocamento sul mercato degli immobili. Le uscite, invece, si sono attestate sui 32 miliardi.

La gestione di cassa ha evidenziato un saldo negativo, quantificabile in circa 14 miliardi: a fronte, infatti, di pagamenti effettuati per 388 miliardi, le riscossioni sono state di 374 miliardi. Alla fine dell'esercizio le disponibilità liquide si sono ridotte a 56 miliardi.

Per l'Istituto *de quo*, come segnalato nella stessa relazione al bilancio 2001, in ordine alla situazione dei residui si è avuto, rispetto all'esercizio precedente, un peggioramento che ha interessato sia i residui attivi, per i quali si è registrato un aumento di oltre il 60 per cento (da 164,5 miliardi a 266,8 miliardi), determinato principalmente dalla mancata effettuazione, nei tempi previsti, da parte dello Stato dei trasferimenti legati alla fiscalizzazione, sia i residui passivi che hanno raggiunto i 140 miliardi di lire. Nel corso dell'esercizio, quindi, l'IPSEMA ha avuto significativi problemi di cassa.

In ordine alla gestione caratteristica, il saldo tra entrate contributive e sgravi contributivi/spese per prestazioni previdenziali risulta pari ad oltre 69 miliardi: le entrate, infatti, sono state pari a 115 miliardi mentre le uscite sono state di 66 miliardi. Per queste ultime si è evidenziato un incremento dell'8 per cento rispetto al corrispondente dato 2000 (pari a 61 miliardi).

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

L'IPSEMA dispone al 31.12.2001 di un patrimonio immobiliare pari a circa 120 miliardi, notevolmente diminuito rispetto al 2000, quando si attestava intorno ai 168 miliardi. Sulla consistenza dello stesso hanno, infatti, inciso da una parte l'avvenuto trasferimento alla SCIP di tutti gli immobili facenti parte del piano ordinario e straordinario di dismissione, per un valore di bilancio di circa 65,6 miliardi, dall'altra tale riduzione è stata parzialmente compensata sia dall'importo delle ristrutturazioni deliberate nel corso dell'anno e riferito agli immobili rimasti di proprietà dell'Istituto sia il piano di investimento immobiliare di 14,5 miliardi destinato alla sede centrale.

In ordine alla composizione del patrimonio, lo stesso risulta articolato in immobili adibiti ad uso strumentale dell'Ente, per un valore pari a quasi 50 miliardi di lire, e in immobili da reddito locati a terzi, per un valore di bilancio di 55,7 miliardi. I proventi lordi (affitti) sul patrimonio immobiliare dell'Istituto, comprensivo degli immobili oggetto di trasferimento alla SCIP, è stato di 7,9 miliardi, con un incremento di quasi 400 milioni rispetto al corrispondente dato 2000.

L'Istituto al 31.12.2001 risulta disporre di un patrimonio mobiliare investito pari a 92,3 miliardi, registrandosi, quindi, un aumento della consistenza dello stesso quantificabile in circa 1,3 miliardi. In ordine alla gestione di tale patrimonio, una quota, pari a circa 39,4 miliardi, è gestita dall'Istituto direttamente mentre la restante parte è affidata ad un gestore terzo, la BNL. Per la parte gestita dall'IPSEMA nel 2001, secondo quanto è dato leggere nel bilancio, si è registrato un rendimento lordo del 5,60 per cento e netto del 4,89 per cento, mentre per la parte affidata alla BNL i rendimenti sono stati rispettivamente del 5,72 per cento e del 5,03 per cento.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve

Il conto economico dell'esercizio 2001 chiude con un avanzo di 637 milioni, nonostante si sia proceduto nel corso dell'esercizio a diversi accantonamenti straordinari (incremento Fondo oscillazioni titoli, Fondo svalutazione crediti, incremento riserve matematiche ed inoltre maggiore quota di ammortamento per i beni immobili al fine di far fronte ad eventuali perdite patrimoniali legate al processo di dismissione).

Per quanto riguarda il patrimonio netto, lo stesso al 31.12.2001 risulta pari a circa 316,3 miliardi, registrandosi, rispetto all'esercizio precedente, un incremento patrimoniale di circa 25,3 miliardi.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

In ordine all'efficienza dell'IPSEMA, vale anzitutto rilevare il miglioramento del rapporto spese di funzionamento – prestazioni, che nel periodo 1998 – 2001 è passato da 0,143 a 0,126.

Per quanto attiene la situazione del personale, al 31.12.2001 risultano occupate 227 risorse. Il relativo costo si attesta intorno agli 8,4 miliardi, registrandosi un incremento, rispetto all'esercizio precedente, del 5,3 per cento (circa 427 milioni). Tale aumento è ascrivibile principalmente alle nuove disposizioni contrattuali.

In ordine al livello di servizio reso all'assicurato, nel 2001 risultano confermati i tempi medi di attesa riscontrati nel 2000: in particolare, per le

prestazioni tali tempi si attestano intorno ai 15 giorni mentre per le assicurazioni ai 10 giorni.

Osservazioni conclusive

Per l'IPSEMA si apprezza un progressivo miglioramento della situazione economico-finanziaria che è tornata, negli ultimi anni, grazie al processo di risanamento condotto dall'Istituto, ad attestarsi su valori positivi.

In particolare, considerando l'arco temporale compreso tra il 1998 ed il 2001, si evidenzia un'inversione del trend del saldo di parte corrente che dai - 5 miliardi registrati nel 1998, raggiunge i + 36 miliardi nel 2001. Lo stesso dicasi per l'andamento del conto economico al netto delle variazioni patrimoniali straordinarie e dei prelevamenti dai fondi di riserva: il relativo risultato è, infatti, passato dai - 25 miliardi di inizio periodo (1998) a 1 miliardo di fine periodo (2001).

Positivo anche il saldo della gestione caratteristica, sebbene si segnali un incremento della spesa per prestazioni istituzionali. Soddisfacenti i risultati della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Conseguentemente, positiva anche l'evoluzione del patrimonio netto che al 31.12.2001 risulta essere pari a 316 miliardi, contro i 286 miliardi registrati nel 1998.

Per la gestione di cassa, invece, si sono riscontrati delicati problemi nella gestione dei flussi, imputabili principalmente alla mancata effettuazione, nei tempi previsti, da parte dello Stato dei trasferimenti legati alla fiscalizzazione.

Sul livello di servizio reso all'assicurato si possono esprimere valutazioni positive dal momento che i tempi di attesa, sia per le prestazioni che per le assicurazioni, sono massimo di 15 giorni.

TAVOLA 1

(avvalorare con "x" le celle di competenza)

Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in base alla tipologia (a)
IPSEMA**PRESTAZIONI PREVIDENZIALI**

Vecchiaia	
Anzianità	
Inabilità	X
Superstiti (di assicurato e pensionato)	
Pensioni integrative	
Pensioni supplementari	
Prepensionamento	
Pensionamenti anticipati	
Pensioni sociali	
Trattamenti per carichi familiari su pensioni	
Pensioni consorziali (ENPAIA)	

ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Liquidazione capitali
 Indennità di liquidazione
 Indennità integrativa speciale
 Indennità acconti
 Indennità restituzioni

ALTRE PRESTAZIONI

Trattamenti economici temporanei	
- Assegni per il nucleo familiare	X
- Trattamenti di disoccupazione	
- Trattamenti per cassa integrazione	
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari	X
- Indennità di mobilità	
- Assegni temporanei di invalidità	X
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie	
Gestione prestazioni per attività sociali	
- Borse e assegni di studio	
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.	
Altri trattamenti	
- Attività climatiche	
- Corsi di istruzione professionale	
- Assegni funerari e per natalità	X
- Rendita vitalizia	X
- assegno di incollocabilità	
- gestione grandi invalidi	
- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa	
- assegno mensile per l'assistenza	x
- assegno privilegiato di invalidità	
- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità	
- assegno matrimoniale	
- assistenza infermieristica domiciliare	
- interventi assistenziali (art. 9 L 21/86)	
- sussidi ordinari e straordinari	
- erogazioni benefico-assistenziali	

NOTE

(a) per le tipologie delle prestazioni è stata adottata una classificazione meramente convenzionale

TAVOLA 2

La situazione economico-finanziaria
(valori espressi in milioni di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)			Cassa (a)		
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
Cons. 2000	27.563 -	23.010	4.553	31.042 -	22.221	5.791
Prev. 2001	20.384 -	18.238	2.146	25.707 -	3.838	34.377
Cons. 2001	36.346	48.290	84.636 -	3.682 -	544 -	14.373

NOTE

(a) nella gestione di competenza il saldo complessivo è dato dalla somma del saldo di parte corrente e del saldo in conto capitale; per la gestione di cassa il saldo complessivo non è invece sempre uguale alla somma dei due saldi in quanto le partite di giro, che risultano sia in entrata che in uscita, presentano nella gestione di cassa importi diversi

TAVOLA 3

Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 2000

	Numero assicurati				Numero prestazioni				Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (in milioni)	Spesa per prestazioni (in milioni)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz.	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
Rendite	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
Indennità	(*)	(*)	40.309	212	249	5.180	46.773	14.295	5,71	n.r.	-	1,62
	(*)	(*)	40.309	(*)	(*)	1.876	98.643					

(*) L'assicurazione obbligatoria IPSEMA non è nominativa.

(*) Indennità: si tratta sempre di nuove, prestazioni, collegate a nuovi periodi di inabilità al lavoro.

Anno 2001 (p.)

	Numero assicurati				Numero prestazioni				Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz.	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
Rendite	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
Indennità	(*)	(*)	42.359	214	228	5.330	48.845	17.454	5,86	-	-	1,74
	(*)	(*)	42.359	(*)	(*)	1.898	115.126					

(*) L'assicurazione obbligatoria IPSEMA non è nominativa.

(*) Indennità: si tratta sempre di nuove, prestazioni, collegate a nuovi periodi di inabilità al lavoro.

Anno 2001 (c.)

	Numero assicurati				Numero prestazioni				Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz.	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
Rendite	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
Indennità	(*)	(*)	42.359	214	228	5.330	48.845	17.454	5,86	-	-	1,74
	(*)	(*)	42.359	(*)	(*)	1.898	115.126					

(*) L'assicurazione obbligatoria IPSEMA non è nominativa.

(*) Indennità: si tratta sempre di nuove, prestazioni, collegate a nuovi periodi di inabilità al lavoro.

TAVOLA 4

Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a)

A. Analisi della contribuzione (b)

Assicurati		Entrate contributive (lit. M. di)			Agevolazioni contributive (lit. M. di)		
Retribuzione media annua (lit. m. n)		Aliquota contrib. legale (%)		Aliquota contrib. legale (%)		Aliquota contrib. legale (%)	
Stock al 31/12	Flusso dell'anno	Monte retributivo imponibile (lit. M. di)	Aliquota contrib. legale (%)	A carico del datore di lavoro	Quote partecipaz. degli iscritti	Totale	Trasferimenti a copertura
Attivi	Totali	Cessati	Assicurati	A carico del lavoratore			

2000

Prev. 2001

Cons. 2001

B. Analisi delle prestazioni (b)

Prestazioni pensionistiche		Spesa per prestazioni (lit. M. di)	
Importo medio annuo (lit. m. n)		Spesa per prestazioni (lit. M. di)	
Stock	Flusso dell'anno	A carico della gestione	Totale
al 31/12	Cessate Liquidate	Nuove liquidate	
		Per carichi familiari su pens. dello stato	

2000

Prev. 2001

Cons. 2001

C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche (b)

Rapporti demografici		Rapporti demografici		Rapporti demografici		Rapporti demografici		Rapporti demografici		Rapporti demografici	
Dati di stock		Dati di flusso		Rapporto normativo - istituzionale		Aliquota di equilibrio previdenziale		Aliquota contributiva legale		Aliquota contributiva effettiva	
N. assicurati / N. prestazioni tot.		Cessaz. di assicurati / Nuovi assicurati		Pensione media / retribuzione media		Spesa pens. a carico gestione / Monte retrib. imponibile		Spesa per pensione tot. / monte retrib. imponibile		Spesa per pensioni tot.	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)

2000

Prev. 2001

Cons. 2001

NOTE

(a) La tavola riguarda solo le pensioni IVS, gli enti le cui prestazioni non sono riconducibili a tale tipologia di prestazioni non sono tenuti alla compilazione di tale tavola (es. Enpata, Inail, ecc.)

(b) Per ENPAM, è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei fondi (generale, generici, ecc.) con il subdettaglio delle 3 voci. Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali, articolati per le varie categorie. Per l'INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Cplati, Cpis, Cpi, Cpug e Cplis, articolati nelle varie categorie

TAVOLA 5
Gestione indennità di liquidazione: indicatori di equilibrio finanziario (b)

Assicurati			Retribuz. media annua (lit. m.ri)	Monte retributivo imponibile (€t.m.ri)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (lit.M.di)			Anzianità media di servizio (in anni)	Prime liquidazioni			Riliquidazioni			Indicatori (a)		
Numero iscritti al 31/12	Numero cessati nell'anno	Numero nuovi iscritti nell'anno				Datori di lavoro	Iscritti	Totale		Numero liquidaz.	Spesa (Lit. M.di)	Importo medio annuo (lit. m.ri)	Numero riliquidaz.	Spesa (Lit. M.di)	Importo medio annuo (lit. m.ri)	Aliquota di equilibrio	Entrate / Spesa	Liquid. media / Reimb. Media
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(N)/(E)	(I)/(N)	(O)/(D)

2000

Prev. 2001

Cons. 2001

NOTE

(a) gli indicatori vanno costruiti sui dati relativi alle prime liquidazioni

(b) Per INPDAP è necessario fornire il dettaglio ex Enpas ed ex Inadel per i vari anni

TAVOLA 6

Gestioni trattamenti economici temporanei; indicatori di equilibrio finanziario (a) (importi espressi in milioni di lire)

2000

	Base assicurativa e entrate contributive										Numero prestazioni e onere				Indicatori	
	Assicurati		Retribuz. media annua	Monte retributivo imponibile (E)	Aliquota contrib. legale (%) (F)	Entrate contributive (Lit M.di)	Numero prestazioni		Importo medio annuo (M)	Spesa per prestazioni		N. prest./N. assicurati (H)/(A)	Entrate / Spesa (G)/(P)			
	Stock al 31/12	Cessati/Assicurati					Stock al 31/12	Flusso dell'anno		A carico gestione	A carico dello Stato			Entrate / Spesa		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)		
Rendite	40.309	(*)	35	1.421.196	7,47%	98.643	5.180	212	249	9,02	46.773	-	46.773	0,13	2,10	
Indennità	40.309	(*)	35	1.421.196	7,47%	98.643	1.876	*	*	7,62	14.295	-	14.295	0,05	6,90	

(*) L'assicurazione obbligatoria IPSEMA non è nominativa.

(**) Indennità: si tratta sempre di nuove prestazioni, collegate a nuovi periodi di inabilità al lavoro.

2001 pr.

	Base assicurativa e entrate contributive										Numero prestazioni e onere				Indicatori	
	Assicurati		Retribuz. media annua	Monte retributivo imponibile (E)	Aliquota contrib. legale (%) (F)	Entrate contributive (Lit M.di)	Numero prestazioni		Importo medio annuo (M)	Spesa per prestazioni (Lit M.d)		N. prestazioni / (H)/(A)	Entrate / Spesa (G)/(P)			
	Stock al 31/12	Cessati/Assicurati					Stock al 31/12	Flusso dell'anno		A carico della	A carico dello			Entrate / Spesa		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)		
Rendite	42.359	(*)	35	1.500.056	8,53%	115.126	5.330	214	228	9,16	48.845	-	48.845	0,13	0,42	
Indennità	42.359	(*)	35	1.500.056	8,53%	115.126	1.898	*	*	9,2	17.454	-	17.454	0,04	0,15	

(*) L'assicurazione obbligatoria IPSEMA non è nominativa.

(**) Indennità: si tratta sempre di nuove prestazioni, collegate a nuovi periodi di inabilità al lavoro.

2001 cons.

	Base assicurativa e entrate contributive										Numero prestazioni e onere				Indicatori	
	Assicurati		Retribuz. media annua	Monte retributivo imponibile (E)	Aliquota contrib. legale (%) (F)	Entrate contributive (Lit M.d)	Numero prestazioni		Importo medio annuo (M)	Spesa per prestazioni (Lit M.d)		N. prestazioni / (H)/(A)	Entrate / Spesa (G)/(P)			
	Stock al 31/12	Cessati/Assicurati					Stock al 31/12	Flusso dell'anno		A carico della	A carico dello			Entrate / Spesa		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)		
Rendite	42.359	(*)	35	1.500.056	8,53%	115.126	5.330	214	228	9,16	48.845	-	48.845	0,13	0,42	
Indennità	42.359	(*)	35	1.500.056	8,53%	115.126	1.898	*	*	9,2	17.454	-	17.454	0,04	0,15	

(*) L'assicurazione obbligatoria IPSEMA non è nominativa.

(**) Indennità: si tratta sempre di nuove prestazioni, collegate a nuovi periodi di inabilità al lavoro.

Tavola 7 - dati in lit. M. di
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 2000

	Redditività										
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)		
							su valore di bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato

Immobili da reddito locati a terzi (c)

- adibiti ad usi abitativi
- adibiti ad usi commerciali
- adibiti ad uso uffici
- adibiti ad altri usi
- Immobili strumentali adibiti ad usi diretti
- Terreni edificabili
- Terreni agricoli

Immobili in corso di acquisizione o costruzione
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)

Anno 2001 (prev.)

	Redditività										
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)		
							su valore di bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato

Immobili da reddito locati a terzi (c)

- adibiti ad usi abitativi
- adibiti ad usi commerciali
- adibiti ad uso uffici
- adibiti ad altri usi
- Immobili strumentali adibiti ad usi diretti
- Terreni edificabili
- Terreni agricoli

Immobili in corso di acquisizione o costruzione
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)

Anno 2001 (cons.)

	Redditività										
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)		
							su valore di bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato

Immobili da reddito locati a terzi (c)

- adibiti ad usi abitativi
- adibiti ad usi commerciali
- adibiti ad uso uffici
- adibiti ad altri usi
- Immobili strumentali adibiti ad usi diretti
- Terreni edificabili
- Terreni agricoli

Immobili in corso di acquisizione o costruzione
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)

NOTE

(a) per gli immobili adibiti ad usi diretti si tratta dei fitti figurativi ad essi imputabili

(b) al netto delle spese di gestione del patrimonio immobiliare (spese per il personale, di manutenzione, di manutenzione, di amministrazione, compensi a società di gestione, quota di ammortamento dell'anno, ecc.) e delle imposte e tasse

(c) per INAIL, INPS e IPOST gli immobili locati a terzi e strumentali adibiti ad usi diretti vanno classificati in base all'impiego e alla destinazione

* compresi i cartolarizzati

Tavola 8
Gestione mobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività (lit. M. d)

Anno 2000	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f)		Utili o perdite da realizzo (f)		Plusvalenze o minusvalenze maturate (g)	Interessi passivi (h)	Oneri di gestione (i)
					Lordi (E)	Netti (F)	Lordi (G)	Netti (H)			
Attività finanziarie											
Attività liquide (a)											
Titoli (b)											
Azioni e partecipazioni											
Crediti											
Altri investimenti (c)											
Passività finanziarie (d)											

Attività finanziarie
Attività liquide (a)
Titoli (b)
Azioni e partecipazioni
Crediti
Altri investimenti (c)
Passività finanziarie (d)

Anno 2001 (PREV.)	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f)		Utili o perdite da realizzo (f)		Plusvalenze o minusvalenze maturate (g)	Interessi passivi (h)	Oneri di gestione (i)
					Lordi (E)	Netti (F)	Lordi (G)	Netti (H)			
Attività finanziarie											
Attività liquide (a)											
Titoli (b)											
Azioni e partecipazioni											
Crediti											
Altri investimenti (c)											
Passività finanziarie (d)											

Attività finanziarie
Attività liquide (a)
Titoli (b)
Azioni e partecipazioni
Crediti
Altri investimenti (c)
Passività finanziarie (d)

Anno 2001 (CONS.)	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f)		Utili o perdite da realizzo (f)		Plusvalenze o minusvalenze maturate (g)	Interessi passivi (h)	Oneri di gestione (i)
					Lordi (E)	Netti (F)	Lordi (G)	Netti (H)			
Attività finanziarie	56,20				0,43	0,31					
Attività liquide (a)	92,30		95,4		5,6	5,1					0,02
Titoli (b)											
Azioni e partecipazioni											
Crediti											
Altri investimenti (c)											
Passività finanziarie (d)	148,50				6,23	5,41					

Attività finanziarie
Attività liquide (a)
Titoli (b)
Azioni e partecipazioni
Crediti
Altri investimenti (c)
Passività finanziarie (d)

B. Indicatori di redditività del patrimonio immobiliare (valori percentuali)

Anno 2000	Rendimenti lordi (al lordo delle imposte)		Rendimenti netti (al lordo delle imposte)		Risultato di gestione finanziaria	
	su attività finanziarie tot. (v. in portafoglio)	su titoli, azioni, altri investimenti, tot. (v. in portafoglio)	su attività finanziarie tot. (v. in portafoglio)	su titoli, azioni, altri investimenti, (valore di mercato)	Risultato lordo di gestione finanziaria / Attività finanz. tot. (valore in portafoglio)	Risultato netto di gestione finanziaria / Attività - passività finanz. (valore in portafoglio)
0,04	0,06	0,06	0,04	0,05	0,04	0,04
	$(E)+(G)+(I)/(A)$	$(E)+(G)+(I)/(C)$	$(F)+(H)+(J)/(A)$	$(F)+(H)+(J)/(C)$	$(E)+(G)+(I)-(M)/(A)$	$(F)+(H)+(J)-(M)-(L)/(A)$

Anno 2000
Anno 2001 (PREV.)
Anno 2001 (CONS.)

NOTE

- (a) La voce "attività liquide" comprende i conti correnti e altri depositi bancari e postali (buoni fruttiferi, depositi a risparmio, ecc)
- (b) La voce "titoli" si riferisce ai titoli a breve e medio lungo termine e comprende i titoli di Stato, le obbligazioni delle banche e delle imprese e i titoli esteri
- (c) La voce "altri investimenti" si riferisce ad altri valori mobiliari, fra cui rientrano i fondi comuni
- (d) La voce "passività finanziarie" comprende i debiti verso privati e enti pubblici non economici
- (e) Per le attività non quotate va indicato il presumibile valore di realizzo; per le attività liquide e i crediti il valore nominale
- (f) al lordo o al netto di imposte e tasse
- (g) Plusvalenze e minusvalenze maturate ma non ancora realizzate, calcolate come differenza fra i valori mobiliari ai prezzi di mercato ad inizio e a fine anno
- (h) interessi passivi sulle passività finanziarie
- (i) La voce "costi di gestione" comprende le spese sostenute in relazione a società di gestione, banche, imposte e tasse, ecc.
- (j) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati. Per il 1997 il valore medio non è stato calcolato in quanto nella maggior parte dei casi i dati non sono disponibili

Tavola 9
La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)

Risultato economico di esercizio (A)	Stato Patrimoniale			Riserve obbligatorie		
	Attività (B)	Passività (C)	Patrimonio netto al 31/12 (D)	Consistenza al 31/12 (E)	Assegnazione nell'anno (F)	
2000	21	512	221	291	270	7
2001 (prev.)						
2001 (cons.)	0,64	555	238	316	294	23

NOTE

(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)

Tavola 10

I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo (valori espressi in lit M.di)

Costi di gestione (a)					Indice di costo amministrativo	
Costi lordi di gestione			Costi netti di gestione (b)	Spese nette di gestione / Spesa per prestazioni	Spese lordi di gestione / Spesa per prestazioni	
Personale in servizio	Personale in quiescenza	Acquisito beni di consumo e servizi				
2000						
2001 (prev.)						
2001 (cons.)	21.049	8.070	29.119		0,126	

(a) I costi di gestione rappresentano le risorse necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Ente. Essi risultano pertanto costituite dalle spese per il personale in attività di servizio e in quiescenza, per gli Organi dell'Ente e per l'acquisto di beni di consumo e servizi; tale posta non comprende gli oneri di gestione imputabili agli immobili locati a terzi e agli immobili adibiti ad usi diversi (termali, case di riposo, ecc.). Dati di competenza

(b) i costi di gestione netti si ottengono sottraendo dalle spese lordi i recuperi di costi e le eliminazioni di residui passivi di spese correnti dichiarate insussistenti

Tavola 11
Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale: indice di occupazione e redditività (a)
 (consistenze al 31 dicembre)

	2000				2001 (prev.)				2001 (cons.)				Indice di occupazione				Indice di produttività (b)			
	In organico		In servizio		In organico		In servizio		In organico		In servizio		2000		2001 (prev.)		2001 (cons.)			
	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)		
Dirigenti	10	10	12	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	106,7	
X-VIII	49	27	65	37	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57		
VII-III	202	197	199	181	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91		
Altre qualifiche		234																		

NOTE

(a) ove applicabile il personale dovrà essere inoltre ripartito per struttura di impiego (Direzione Generale e Sedi Periferiche) e per zona territoriale (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud

(b) L'indice di produttività è dato dal rapporto tra n. complessivo delle prestazioni erogate e il numero di unità del personale in servizio

Tavola 12

Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi. Importi espressi in milioni di lire.

										Indicatori			
Pratiche (a)					Ricorsi			Oneri per la gestione del contenzioso (b)		Grado di evasione		Costo medio dei ricorsi	Costo medio legale
Pratiche pervenute nell'anno	Pratiche definite nell'anno	Pratiche giacenti a fine anno	Ricorsi pervenuti nell'anno	Ricorsi definiti nell'anno	Ricorsi giacenti a fine anno		di cui spese legali	delle pratiche	dei ricorsi	(B)/(A)	(E)/(D)	(G)/(F)	(H)/(F)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(B)/(A)	(E)/(D)	(G)/(F)	(H)/(F)		
23.478	23.478	0	181	178	3	1.000	609	1	0,98	333	203		

2000

2001 prev.

2001 cons.

										Indicatori			
Pratiche (a)					Ricorsi			Oneri per la gestione del contenzioso (b)		Grado di evasione		Costo medio dei ricorsi	Costo medio legale
Pratiche pervenute nell'anno	Pratiche definite nell'anno	Pratiche giacenti a fine anno	Ricorsi pervenuti nell'anno	Ricorsi definiti nell'anno	Ricorsi giacenti a fine anno		di cui spese legali	delle pratiche	dei ricorsi	(B)/(A)	(E)/(D)	(G)/(F)	(H)/(F)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(B)/(A)	(E)/(D)	(G)/(F)	(H)/(F)		
24.223	24.223	0	160	150	10	1.466	1.074	1	0,94	147	108		

Tavola 14
Tempi medi di liquidazione delle prestazioni - (valori espressi in giorni) (a)

2000

Pensioni IVS			Altre prestazioni					
Vecchiaia	Invalidità	Reversibilità	Indennità Liquidazione	Trattamenti temporanei (rendite)	Disoccupazione ordinaria	Indennità mal e mater.	Indennità mobilità	Cig

2001 (prev.)

2001 (cons.)

Pensioni IVS			Altre prestazioni					
Vecchiaia	Invalidità	Reversibilità	Indennità Liquidazione	Trattamenti temporanei (rendite)	Disoccupazione ordinaria	Indennità mal e mater.	Indennità mobilità	Cig

ALLEGATO 2

Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) per l'IPSEMA si apprezza un progressivo miglioramento della situazione economico-finanziaria che è tornata, negli ultimi anni, grazie al processo di risanamento condotto dall'Istituto, ad attestarsi su valori positivi;

B) in particolare, ritenuto l'arco temporale compreso tra il 1998 ed il 2001, si evidenzia un'inversione della tendenza del saldo di parte corrente che dai - 5 miliardi registrati nel 1998, raggiunge i + 36 miliardi nel 2001; lo stesso dicasi per l'andamento del conto economico al netto delle variazioni patrimoniali straordinarie e dei prelevamenti dai fondi di riserva, il cui relativo risultato è, infatti, passato dai - 25 miliardi di inizio periodo (1998) a 1 miliardo di fine periodo (2001);

C) positivo risulta anche il saldo della gestione caratteristica, sebbene si segnali un incremento della spesa per prestazioni istituzionali;

D) risultano, altresì, soddisfacenti i risultati della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

E) conseguentemente positiva è anche l'evoluzione del patrimonio netto che al 31 dicembre 2001 risulta essere pari a 316 miliardi, contro i 286 miliardi registrati nel 1998;

F) per la gestione di cassa, invece, si sono riscontrati delicati problemi nella gestione dei flussi, imputabili principalmente alla mancata effettuazione, nei tempi previsti, da parte dello Stato dei trasferimenti legati alla fiscalizzazione;

G) infine, sul livello di servizio reso all'assicurato, si possono esprimere valutazioni positive dal momento che i tempi di attesa, sia per le prestazioni che per le assicurazioni, risultano essere al massimo di quindici giorni;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere la seguente osservazione:

1) appare opportuno segnalare l'esigenza che lo Stato acceleri i trasferimenti legati alla fiscalizzazione al fine di consentire all'Istituto di superare le criticità esistenti nella gestione di cassa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Audizione della dottoressa Vittoria Polidori, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vittoria POLIDORI, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Vincenzo DEMASI (AN), ai quali replica Vittoria POLIDORI, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Vittoria Polidori, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Giovanni Ciceri, coordinatore del gruppo di lavoro «suolo e rifiuti» della Commissione Ambiente dell'Ente nazionale italiano di unificazione-UNI
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giovanni CICERI, coordinatore del gruppo di lavoro «suolo e rifiuti» della Commissione Ambiente dell'Uni, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Vincenzo DEMASI (AN), ai quali replica Giovanni CICERI, coordinatore del gruppo di lavoro «suolo e rifiuti» della Commissione Ambiente dell'Uni.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Giovanni Ciceri, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Duccio Bianchi, rappresentante di Ambienteitalia S.r.l.
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Duccio BIANCHI, rappresentante di Ambienteitalia S.r.l., riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Duccio Bianchi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

Interviene il Direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, prefetto Alessandro Pansa.

La seduta inizia alle ore 14.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Alberto DI LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del Prefetto Alessandro Pansa, Direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto DI LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, prefetto Alessandro Pansa, che è accompagnato dal dottor Feliciano Marruzzo, Vice Questore aggiunto del Ministero dell'Interno.

Il Prefetto Alessandro PANSA svolge un ampio intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Francesco MORO (LP), Luciano MAGNALBÒ (AN) e Graziano MAFFIOLI (UDC).

Il Prefetto Alessandro PANSA risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto DI LUCA, *Presidente*, ringrazia il Prefetto Alessandro Pansa e tutti i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria

(Deliberazione)

Il deputato Tommaso Foti, *presidente*, comunica che è stata acquisita la prescritta intesa con i Presidenti della Camera e del Senato, ai fini della deliberazione di un'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria.

Propone, pertanto, che la Commissione deliberi di procedere all'indagine conoscitiva, che si articolerà sulla base di quanto previsto dal programma medesimo su cui è stata acquisita l'intesa (*vedi allegato*).

La Commissione approva, quindi, la proposta formulata dal Presidente e delibera di procedere ad un'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria sulla base del programma indicato.

Il deputato Tommaso Foti, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

**Programma dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione
dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria**

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di procedere ad un approfondimento della conoscenza dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria europei e internazionali, anche alla luce di una loro necessaria armonizzazione nell'ambito dell'Unione europea.

È da rilevare infatti come in Europa si sia raggiunta un'integrazione monetaria ma non si sia ancora riusciti a realizzare un processo di coordinamento tra i sistemi di banche dati, anche alla luce di un coordinamento fiscale tra i diversi paesi. Un'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria diventa un fattore determinante anche sul piano della fiscalità, nel momento in cui, attraverso l'Unione monetaria, i rendimenti si allineano, e un paese che discrimina in senso favorevole l'aspetto della tassazione diventa il luogo ideale per allocare gli investimenti. Il coordinamento fiscale, d'altro canto, rende necessario raggiungere uno scambio di informazioni diretto tra i vari enti impositori, solo se esiste una rete efficiente, integrata, flessibile che abbia la possibilità di scambiare informazioni con le autorità degli altri paesi.

L'indagine conoscitiva ha, tra l'altro, l'obiettivo di approfondire ulteriormente la conoscenza sulle prospettive che tale processo di armonizzazione può comportare, anche nel senso di una maggiore attività, un maggiore sviluppo e un maggiore affinamento dell'anagrafe tributaria e dell'attività più generale della SO.GE.I.. In questo quadro si intende approfondire, peraltro, la conoscenza di tali aspetti, anche in relazione alla normativa esistente in alcuni paesi europei ed extraeuropei, attraverso lo svolgimento di almeno una missione in Europa e di almeno una missione in un Paese extraeuropeo.

L'indagine è, quindi, strettamente collegata con i poteri di vigilanza sulla gestione dell'anagrafe tributaria assegnati alla Commissione, in relazione alle problematiche connesse alle prospettive di gestione dell'anagrafe tributaria, in conseguenza dell'acquisizione della SO.GE.I. da parte dello Stato e della costituzione di una nuova società, la SO.GE.I.IT., alla quale è affidato in particolare il compito di sviluppare le modalità di gestione dell'anagrafe tributaria anche in collegamento con altre banche dati.

L'indagine dovrà consentire di approfondire, in particolare, i seguenti aspetti:

a) corrispondenza e adeguamento alla disciplina prevista in sede di Unione europea della normativa nazionale relativa alle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria;

b) problematiche connesse all'attuazione di un coordinamento tra le banche dati dell'anagrafe tributaria, anche in riferimento ai sistemi della fiscalità nell'ambito dell'Unione europea, nell'ottica di circoscrivere comportamenti volti, mediante tecniche elusive o di arbitraggio fiscale, a superare l'obbligo dell'adempimento tributario;

c) prospettive e modalità di realizzazione di scambio di informazioni fiscali tra i vari enti impositori, e possibilità di avere una rete efficiente, integrata, flessibile che abbia la possibilità di scambiare informazioni con le corrispondenti istituzioni degli altri Paesi;

d) verifica della possibilità di un maggiore sviluppo ed un maggiore affinamento del servizio dell'anagrafe tributaria e dell'attività più generale della SO.GE.I., anche attraverso l'acquisizione di elementi di conoscenza ed informazioni sui dati e sui sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria esistenti in altri Paesi;

e) rapporti tra la società SO.GE.I. e la società SO.GE.I.IT nella gestione dell'anagrafe tributaria in relazione all'instaurazione di collegamenti con altre banche dati.

In questo senso, la Commissione dovrà procedere all'audizione dei seguenti soggetti:

a) rappresentanti del Governo;

b) Commissari europei;

c) rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

d) rappresentanti della Banca d'Italia, della Corte dei Conti e del CNEL;

e) rappresentanti di autorità indipendenti, in particolare, dell'Autorità informatica per la pubblica amministrazione (AIPA), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

f) rappresentanti delle società direttamente interessate alla gestione dell'anagrafe tributaria, in particolare SO.GE.I. S.p.A., SO.GE.I. IT S.p.A. e FINSIEL S.p.A.;

g) rappresentanti di istituti di ricerca e del mondo universitario e accademico nazionale e internazionale;

h) rappresentanti delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore;

i) rappresentanti della Guardia di Finanza e delle altre forze dell'ordine impegnate nel settore dell'anagrafe tributaria.

L'indagine dovrà concludersi nel termine di nove mesi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

18ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice presidente
CHINCARINI

*Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca
Guido Possa.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CHINCARINI avverte che, non essendo al momento presente il relatore per gli schemi di decreto legislativo concernenti il CNR e l'INAF (atti del Governo nn. 178 e 182), viene conseguentemente anticipato l'esame dell'atto del Governo n. 179.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)
(n. 179)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previa osservazioni della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione del Senato e della VII e della X Commissione della Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore, presidente CHINCARINI, ricordato come sia stato unanimemente concordato di procedere alle votazioni degli schemi di parere, presenta alcune integrazioni alla sua proposta di parere allo schema di decreto legislativo in titolo, già illustrata nella seduta del 26 marzo 2003. Tali integrazioni si riferiscono, in particolare, agli organi dell'agenzia e al suo commissariamento fino alla ricostituzione dei medesimi.

L'onorevole SUSINI ritiene che il parere proposto dal relatore, pur con le menzionate integrazioni, resti largamente insufficiente e pertanto preannuncia il voto contrario della propria parte politica. Deposita altresì un documento, redatto unitamente all'onorevole Mantini e alla senatrice De Petris, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, recante una proposta di parere, alternativa a quella del relatore, perché venga distribuita ai componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE dispone la immediata distribuzione di copia del predetto documento, invitando altresì la Commissione a esaminare congiuntamente tutte le proposte di modifica allo schema di parere presentato.

L'onorevole MANTINI, reputando del tutto irrilevanti le integrazioni presentate dal relatore, chiede di soprassedere all'ulteriore esame di proposte il cui tenore e significato politico si illustrano da sé, per consentire il passaggio alla votazione, così come assicurato dal Presidente della Commissione nel corso delle precedenti sedute.

Il vice ministro POSSA suggerisce una più approfondita valutazione della proposta di commissariamento dell'ASI, presentata dal relatore.

L'onorevole SUSINI insiste perché si passi alla votazione del prescritto parere da parte della Commissione.

Il presidente CHINCARINI, essendo presente il senatore Castagnetti, relatore sugli atti del Governo nn. 178 e 182, ritiene che il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo possa essere posposto al termine della votazione concernente lo schema di parere in materia di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, inserito al primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna.

Dopo che gli onorevoli SUSINI e MANTINI hanno dichiarato la più ferma contrarietà all'indirizzo espresso dal Presidente, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione del Senato e della VII e della X Commissione della Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore CASTAGNETTI dà ragione del seguente parere:

«La Commissione per la riforma amministrativa, esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche predisposto dal Governo sulla base della delega prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, che consente l'e-

manazione di decreti legislativi correttivi e modificativi dei decreti già emanati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base degli stessi criteri e principi direttivi, premesso:

che è confermata la necessità che al sistema della ricerca nazionale siano assegnate risorse più consistenti e più certe rispetto al passato e che sia incrementato il numero e ridotta l'età media dei ricercatori italiani;

che il riordino dei maggiori enti di ricerca va inquadrato nell'ambito dell'obiettivo strategico, posto dai Consigli europei di Lisbona del 2000 e di Barcellona del 2002, di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale;

che il VI programma quadro di ricerca e sviluppo per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca, definito dall'Unione europea per il periodo 2002-2006, ha individuato aree tematiche di ricerca a carattere multidisciplinare sulle quali concentrare i finanziamenti, e ha previsto come strumenti per la realizzazione delle ricerche le reti di centri di eccellenza e i progetti integrati;

che il Governo italiano, nelle «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica», approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, al fine di rendere il nostro Paese attore nella competizione internazionale, si è proposto di potenziare la politica diretta a sostenere in modo organico e attraverso strumenti coordinati tutta la catena di produzione e valorizzazione delle conoscenze, che va dalla ricerca scientifica allo sviluppo tecnologico all'innovazione; ed ha individuato a tal fine i quattro assi strategici di intervento: dell'avanzamento delle frontiere della conoscenza; del sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale; del potenziamento delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo tecnologico finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggior valore aggiunto; della promozione della capacità di innovazione nei processi e nei prodotti delle piccole e medie imprese e della creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale;

che le stesse Linee guida hanno evidenziato l'esigenza di un nuovo riordino degli enti di ricerca, rilevando gli esiti non soddisfacenti del riordino avvenuto in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 59 del 1997;

che l'esigenza di un nuovo riordino del CNR è inoltre collegata alle criticità evidenziate dalla Corte dei conti, la quale, nell'occasione del controllo della gestione del CNR relativo all'esercizio 2000, ha preso in esame anche le modalità del riordino realizzato nel corso degli anni 2000-2002, rilevando fra l'altro, l'assenza di disegno strategico nelle aggregazioni delle strutture;

valutata positivamente la proposta di riordino del CNR, che persegue complessivamente le finalità sopra evidenziate, con l'obiettivo di ade-

guarne la missione e la struttura organizzativa onde favorire la sua interazione con il sistema universitario, sociale e produttivo nonché l'inserimento nelle reti di ricerca europee ed internazionali, essenziali alla crescita della competitività a livello nazionale e europeo;

la previsione dei dipartimenti come principio organizzativo finalizzato a favorire l'interazione tra le strutture di ricerca, rappresentate dagli istituti, e la convergenza delle loro attività sulle grandi aree tematiche multidisciplinari individuate dalle «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica»;

il ruolo centrale attribuito ai ricercatori dell'ente nella progettazione e realizzazione delle attività di ricerca degli istituti, quale elemento fondamentale nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca dell'ente, ruolo che va ulteriormente sottolineato; nonché la presenza nei consigli scientifici di scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione;

il fatto che la proposta sia coerente con il carattere non strumentale e con l'autonomia del CNR previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, adeguati peraltro al nuovo contesto della politica nazionale ed europea della ricerca scientifica e tecnologica;

il fatto che la comunità scientifica sia stata invitata a rappresentare le proprie considerazioni sulla proposta di riordino nelle sedi opportune, che si sia svolto un confronto al riguardo, e che tale confronto abbia consentito di far emergere criticità e problematiche, evidenziate anche dal dibattito parlamentare,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. per quanto riguarda le macro aree di ricerca, vanno valutate l'opportunità di limitarne a 12 il numero massimo e l'opportunità di istituire 2 macro aree nel settore umanistico, e precisamente quella delle «Scienze giuridiche socioeconomiche» e quella delle «Scienze umanistiche e dei beni culturali»;

2. per quanto riguarda la missione dell'ente, vanno inserite, fra le attività elencate all'articolo 3, comma 1, anche l'attività di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni nonché l'attività di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;

3. per quanto riguarda la struttura organizzativa, al fine di lasciare all'autonomia dell'ente le decisioni in ordine agli assetti più opportuni, vanno enunciati i principi cui essa deve ispirarsi, rimettendone la compiuta definizione ai regolamenti da adottarsi dall'ente, confermando la procedura prevista dalla legge n. 168 del 1989 per il controllo degli stessi da parte del Ministero. In particolare, va eliminata l'approvazione del piano operativo annuale da parte del Ministero che si esprime comunque sul piano triennale e sul bilancio annuale; va affermata, quale fondamentale principio di organizzazione, la separazione fra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione; va precisato il ruolo di direzione programma-

tica, di coordinamento e di controllo dei dipartimenti, esplicitando la possibilità che gli istituti partecipino anche a progetti coordinati da dipartimenti diversi da quelli di afferenza; va previsto che l'incarico di direzione di istituti e dipartimenti sia a tempo pieno;

4. per quanto riguarda l'interazione con il mondo produttivo, va valutata l'opportunità di inserire fra i componenti del consiglio di amministrazione rappresentanti designati dal mondo della ricerca industriale oltre che da Unioncamere;

5. per quanto riguarda la composizione degli organi collegiali, essa va modificata prevedendo che il consiglio scientifico di dipartimento, presieduto dal direttore di dipartimento, sia composto da 9 membri, scelti tra esponenti della comunità scientifica secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, e che il consiglio scientifico generale, presieduto dal presidente dell'ente, sia composto da 25 membri, di cui 6 designati dal presidente, 1 dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, 1 dal Consiglio universitario nazionale, 1 da Unioncamere e 1 da Confindustria, nonché 5 nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto e 10 eletti dai ricercatori dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento;

6. va assicurato il coordinamento delle norme. In particolare, le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera g), devono essere coordinate con quelle recate dall'articolo 12, comma 4, per quanto concerne la nomina dei direttori di dipartimento, e le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, devono essere coordinate con quelle previste dall'articolo 8, comma 1, lettera d), per quanto concerne la nomina dei componenti del comitato di valutazione che possono essere scelti anche tra esperti stranieri; deve essere indicata, altresì, la durata del mandato degli stessi componenti;

7. per quanto riguarda le condizioni per assicurare una ordinata e rapida realizzazione del riordino, con apposita norma transitoria, va chiarito che l'accorpamento nel CNR dell'Istituto nazionale di fisica della materia deve avvenire preservandone le caratteristiche peculiari di flessibilità e di interazione con la rete di ricerca universitaria e le imprese. Va, infine, prevista l'immediata adozione delle misure necessarie per la gestione dell'ente nella fase transitoria, tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino e l'insediamento degli organi di vertice, prevedendo l'immediata decadenza degli organi di Governo costituiti secondo la previgente normativa e la nomina di un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione».

In conclusione il relatore esprime la necessità di acquisire ogni ulteriore elemento di valutazione sulle proposte di modifica al predetto schema che saranno offerte dal dibattito della Commissione.

L'onorevole ZORZATO propone che l'Istituto nazionale per la fisica della materia venga accorpato nel CNR solo a partire dal 2004, garantendo

un graduale passaggio, da disciplinare in via regolamentare, in modo da assicurare la piena valorizzazione dell'esperienza maturata dall'istituto.

L'onorevole MANTINI sottolinea con forza l'esigenza che la Commissione si esprima sugli indirizzi emersi nel corso del dibattito, procedendo alla votazione del prescritto parere senza ulteriore indugio, conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di presidenza e ribadito nelle precedenti sedute dal Presidente della Commissione.

L'onorevole MIGLIORI, richiamata la necessità che l'Istituto papirologico Girolamo Vitelli venga salvaguardato nella propria identità, riconosciuta a livello internazionale, sperando preliminarmente la possibilità di accorpamento nell'Università di Firenze, propone le conseguenti modifiche allo schema di parere del relatore, che contemplano anche la tutela della specificità dell'INOA.

Il senatore GUASTI, pur esprimendo il proprio orientamento favorevole all'indirizzo espresso dal relatore, avverte la necessità di modificare il punto 4 dello schema di parere, assicurando maggior rilievo nel consiglio di amministrazione alla rappresentanza delle imprese da parte di Confindustria.

L'onorevole SUSINI, quindi, chiede di intervenire sull'ordine dei lavori poiché, in presenza dei diversi orientamenti espressi sullo schema di decreto legislativo in esame e delle molteplici proposte al riguardo illustrate, egli ritiene indispensabile che, in ogni caso, la Commissione proceda alla fase conclusiva della votazione, conformemente, del resto, a quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Sulla proposta si apre un ampio e approfondito dibattito nel corso del quale motivano l'adesione alla posizione dell'onorevole Susini il senatore BATTISTI, l'onorevole MANTINI e il senatore BASSANINI mentre gli onorevoli GIUDICE, MIGLIORI e ZORZATO, il senatore FERRARA e il relatore CASTAGNETTI sottolineano l'opportunità di una pausa di riflessione e, conseguentemente, di un rinvio che consenta di esaminare le proposte emendative allo schema di parere presentato nella seduta odierna.

Al termine il presidente CHINCARINI, dato atto all'onorevole Susini che la sua proposta è conforme alle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza e più volte ribadite dal presidente Cirami, assente alla seduta odierna per gravi motivi familiari, ritiene necessario, conformemente alla ordinaria prassi di entrambe le Camere, sospendere la seduta della Commissione, attesa la concomitanza di importanti lavori parlamentari, compresi quelli di Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento,

riunite in sede congiunta. Assicura comunque che nel corso della odierna seduta notturna si procederà alla richiesta votazione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente CHINCARINI avverte che, tenuto conto degli impegni parlamentari conseguenti allo svolgimento delle sedute pomeridiane, la odierna seduta, già convocata per le ore 19,30, viene posticipata alle ore 20,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

19ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice presidente
CHINCARINI

La seduta inizia alle ore 20,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CHINCARINI avverte che gli onorevoli Susini e Mantini, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, hanno richiesto il rinvio della seduta in considerazione dei concomitanti lavori nella Camera dei deputati: aderendo, pertanto, a tale esigenza propone che i lavori della Commissione riprendano la prossima settimana.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMMISSIONE PLENARIA

Seguito dell'esame del Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,05.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sui lavori della Commissione

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) ripropone davanti alla Commissione plenaria la richiesta, già avanzata nella sede dell'ufficio di presidenza, di immediata trasmissione al procuratore generale presso la Corte dei conti dei nominativi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda Telekom-Serbia ai fini di esperire il controllo di cui all'articolo 100 della Costituzione. Ricorda, infatti, che il controllo contabile sugli enti ai cui bilanci lo Stato contribuisce in via ordinaria può essere esperito, in base ad una sentenza della Corte costituzionale del dicembre 1993, anche sulle società per azioni poichè la Consulta, decidendo positivamente per la Corte dei conti un conflitto di attribuzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte dei conti medesima, ha stabilito che quelle poste in essere in Italia sono state privatizzazioni formali, non sostanziali, statuendo nel contempo che, qualora il 51 per cento del capitale sociale fosse detenuto dallo Stato, trattandosi di pubblico denaro il controllo contabile debba comunque intervenire. Inoltre, poichè i bilanci delle società coinvolte nella vicenda Telekom-Serbia sono stati approvati nel maggio 1998, stante il termine di cinque anni per la prescrizione, risulta evidente la necessità di porre in essere un'azione interruttiva della prescrizione medesima. Così facendo, tra

l'altro, l'azione della Commissione acquisterà incisività anche presso coloro che, in vari momenti dei lavori, hanno manifestato una certa reticenza nel ricostruire i fatti quali sono avvenuti.

Enzo TRANTINO, *presidente*, di fronte alla scadenza dei termini di prescrizione quali indicati dal senatore Consolo, ritiene che per cautela si dovrebbe svolgere un'attività informativa nei confronti del procuratore generale della Corte dei conti.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) esprime il timore che un'iniziativa come quella prefigurata dal senatore Consolo possa in qualche modo anticipare le conclusioni del lavoro di questa Commissione, o comunque anticipare i giudizi, cosa che, stando così le cose, nessuno è in condizione di fare. Poichè una simile iniziativa, oltre ad essere discutibile nel merito, potrebbe falsare l'andamento dei lavori della Commissione, alla luce degli scopi che la legge istitutiva ad essa assegna, ritiene opportuno che una definizione del problema sia lasciata alla prudenza ed alla saggezza del presidente.

Il deputato Alfredo VITO (FI) dopo aver osservato che la richiesta avanzata dal senatore Consolo è assolutamente da condividere, osserva che, qualora dovessero emergere fattispecie di illecito che riguardano altre competenze, è dovere della Commissione segnalare a chi è preposto a questi settori l'eventuale sussistenza dell'illecito. La valutazione economica della società acquisita nella vicenda oggetto dell'inchiesta potrebbe sicuramente interessare la Corte dei conti e sarebbe delittuoso da parte di questa Commissione se, essendo venuta a conoscenza di determinati fatti, non li comunicasse all'organo istituzionalmente preposto all'accertamento relativo. Peraltro, trova convincente anche la motivazione relativa all'urgenza con cui bisogna intervenire perchè, se scadesse il termine di cinque anni, quest'organo si troverebbe ad indagare su fatti ormai prescritti, per cui un'informativa alla Corte dei conti risulta non solo opportuna ma addirittura doverosa. Con questo ovviamente non si intende anticipare alcun giudizio, ma solo attivare la Corte dei conti per le competenze che le sono proprie, cosa che potrebbe avvenire, ad esempio, trasmettendo l'elenco dei componenti del consiglio d'amministrazione di Telecom dell'epoca.

Il senatore Giampiero CANTONI (FI) si associa alla richiesta dei colleghi Consolo e Vito.

Il senatore Guido CALVI (DS-U) ricorda di aver manifestato nella scorsa seduta profondo disagio per l'iniziativa assunta nei confronti dei magistrati di Torino, un disagio che oggi aumenta in quanto questa Commissione rischia di trasformarsi in una sorta di «procura speciale». Peraltro, i fatti ai quali i colleghi si sono richiamati sono stati conosciuti attraverso notizie di stampa, che alla Corte dei conti saranno certamente note.

Questa Commissione non è depositaria di verità da essa stessa acquisite e non trasmesse; ha semplicemente saputo dai giornali che Telekom-Serbia è stata recentemente rivenduta ad un certo prezzo e su questo eventualmente potrà indagare, magari convocando l'attuale presidente di Telecom perchè spieghi le ragioni per le quali ha venduto a quel prezzo. In sostanza, trasformare questa Commissione in una sorta di luogo di impulso per indagini ulteriori (procura di Roma, Corte dei conti e così via) gli sembra snaturare la sua funzione. I fatti sono noti e su di essi la Corte dei conti, se lo ritiene, indagherà; peraltro, il controllo dei bilanci delle società controllate dallo Stato fa parte dei suoi compiti istituzionali. Quella che i colleghi chiedono di intraprendere è, a suo avviso, una strada sbagliata dal punto di vista della politica parlamentare e sarebbe più prudente se il presidente contattasse il procuratore generale della Corte dei conti al riguardo.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) avverte che, se viene stravolto il ruolo della Commissione, è pronto ad uscire dalla stessa.

Il deputato Enrico NAN (FI) ritiene che, in presenza di un'indagine complessa ed anomala come quella che la Commissione sta svolgendo, sia logico che quest'ultima si attivi nelle direzioni verso le quali altri non si sono attivati. Per quanto riguarda la Corte dei conti, il problema posto dal collega Consolo indubbiamente esiste e va scongiurato il rischio della prescrizione. Tuttavia, ciò non prefigura assolutamente un giudizio conclusivo sulla vicenda, ma solo un'azione preliminare del tutto indipendente dal merito della questione.

Il deputato Katia ZANOTTI (DS-U) si dissocia dalla richiesta avanzata dal senatore Consolo in quanto teme che, rispetto alla natura, al ruolo ed alle funzioni di questa Commissione, ci si ponga nella logica di sollecitare indagini da parte di altri organi. Personalmente non ha ben chiaro quale sarebbe l'oggetto della richiesta da avanzare alla Corte dei conti, ma considera una simile sollecitazione non congrua rispetto al rigore che dovrebbe improntare l'attività della Commissione.

Enzo TRANTINO, *presidente*, rilevato che tutti i componenti di questa Commissione lavorano per perseguire il medesimo risultato, per cui tende ad attribuire solo ad un eccesso polemico la reazione del senatore Lauria, ritiene necessario trovare tutti insieme una soluzione. La richiesta avanzata dal senatore Consolo ha carattere meramente cautelativo, in quanto non vengono adombrate responsabilità di nessuno; l'urgenza si giustifica sulla base dell'imminente scadenza del termine di prescrizione che, se dovesse intervenire, porrebbe tutti di fronte ad una responsabilità oggettiva. Quanto all'oggetto della richiesta, potrebbe trattarsi di una valutazione della condotta degli amministratori delle varie società relativamente alla congruità del prezzo ed alle eventuali responsabilità degli stessi, con una formula del tutto neutra. Ricorda anche che questa vicenda vede la

coesistenza di tre soggetti: la magistratura penale, l'organo politico (questa Commissione) e l'organo di controllo contabile (la Corte dei conti) e questi soggetti svolgono funzioni assolutamente disgiunte. D'altronde, nessuno chiede di aprire una «caccia alle streghe», ma qualcosa bisogna pur farla e certamente la Commissione deve mettersi al riparo dal rischio della prescrizione.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) ritiene che la svolta che sta avvenendo relativamente al modo di lavorare della Commissione indurrà alcuni suoi componenti a riprendere determinati atteggiamenti che erano stati abbandonati nella consapevolezza che si stava operando nell'ambito di una fisiologica dialettica politica. Ribadito, quindi, che l'iniziativa proposta dal senatore Consolo esula dalle competenze istituzionali della Commissione, non risponde in alcun modo ad esigenze cautelari, invade le competenze di altri organi ed ha il chiaro significato di mettere ipoteche strumentali su fatti o giudizi che ancora nessuno è in grado di dare, ribadisce il proprio avviso contrario in proposito.

Il senatore Guido CALVI (DS-U) rileva che l'iniziativa sollecitata sembra rispondere ad una logica di eccesso di zelo, ad esempio quando si sostiene che la Commissione avrebbe una forma di dovere al riguardo, cosa che non è assolutamente vera. Peraltro, su questa stessa vicenda sta indagando l'autorità giudiziaria: si chiede se quest'ultima abbia avvertito la necessità di attivare la Corte dei conti e, qualora non l'abbia fatto, sulla base di quali elementi. In sostanza, gli sembra di assistere ad una mutazione genetica della Commissione la quale, proprio perchè Commissione d'inchiesta dotata di tutti i poteri dell'autorità giudiziaria, deve essere ancora più attenta agli sviluppi che una richiesta di questo genere può produrre. Piuttosto, si chiede se i ministri del tesoro che si sono succeduti e, in particolare, quello in carica abbiano avvertito la necessità di esporre la situazione all'autorità contabile. Se il ministro del tesoro attuale non l'avesse fatto, però, non crede che potrebbe essere ritenuto responsabile. In conclusione, ribadisce il proprio avviso contrario e preannuncia che, se la Commissione dovesse decidere nel senso auspicato dal senatore Consolo, certamente assumerebbe tutte le iniziative politiche e pubbliche necessarie a marcare le differenze sostanziali nei confronti dell'indirizzo che la Commissione sta assumendo.

Enzo TRANTINO, *presidente*, al fine di stabilire un metodo accettabile da parte di tutti, preannuncia l'intenzione di predisporre una lettera, indirizzata al procuratore generale presso la Corte dei conti, nella quale si formalizzerà la richiesta su cui la Commissione sarà chiamata a votare nella prossima seduta di mercoledì 9 aprile 2003 e contestualmente chiederà di essere autorizzato a compulsare, quanto agli aspetti tecnici della vicenda, i consulenti della Commissione.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U), apprezzando il senso di responsabilità manifestato in modo autorevole e meritorio anche in quest'occasione dal presidente, dichiara di essere totalmente d'accordo sulla proposta da questi avanzata.

Il deputato Katia ZANOTTI (DS-U) giudica favorevolmente la proposta del presidente perchè ritiene che per la sua natura di organo politico, in questa Commissione si debba consentire di dare la giusta interpretazione all'iniziativa prospettata che, per come è stata descritta, avrebbe giudicata completamente incongrua.

Il senatore Giampiero CANTONI (FI) in qualità di capogruppo di Forza Italia, pur apprezzando grandemente l'opera di mediazione del presidente, ritiene opportuno che la Commissione assuma oggi una decisione al riguardo e che quindi sia posta in votazione la proposta avanzata salvaguardando ovviamente gli aspetti formali e giuridici e comunque quelli che il presidente vorrà approfondire con i consulenti.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) comprende le preoccupazioni manifestate dai colleghi della minoranza, ma, a parziale integrazione di quanto prima esposto, fa presente che alcune società pubbliche hanno approvato il proprio bilancio nel mese di aprile del 1998, per cui il termine di prescrizione potrebbe essere ancora più vicino. Ciò comporta che far trascorrere una settimana, così come il presidente ha proposto, potrebbe risultare decisivo. Pertanto, associandosi alle considerazioni svolte dal collega Cantoni, chiede a sua volta che la Commissione si esprima oggi sul punto.

Il deputato Alfredo VITO (FI) dichiara di riconoscersi perfettamente in ciò che ha detto il collega Cantoni a nome del gruppo di Forza Italia.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avendo preannunciato che il prossimo mercoledì 9 aprile si voterà al riguardo, dichiara di non avere alcuna intenzione di derogare da ciò, anche perchè così facendo i colleghi potranno votare sulla base di una conoscenza completa dei termini della questione. Prega, pertanto, i senatori Consolo e Cantoni di voler accedere alla proposta del presidente.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) invita il presidente ad informare immediatamente della questione la Corte dei conti, in modo da poter interrompere fino alla prossima settimana i termini della prescrizione ove ciò si rendesse necessario.

Enzo TRANTINO, *presidente*, assicura una propria azione in questo senso se la Commissione gli chiederà di farla.

Il deputato Enrico NAN (FI), avverte che mercoledì prossimo non potrà essere presente ai lavori della Commissione perchè in missione con la XIV Commissione permanente, ma dichiara di condividere la posizione enunciata dal senatore Cantoni.

Il senatore Giampiero CANTONI (FI) ritiene che la Commissione possa dare mandato al presidente di approfondire la questione con i consulenti, ma che su di essa si debba votare oggi.

Enzo TRANTINO, *presidente*, fa presente che non si può sottoporre a votazione una richiesta il cui testo potrebbe aver bisogno di essere successivamente rielaborato.

Il senatore Guido CALVI (DS-U) desidera esprimere ancora una volta il proprio apprezzamento per il modo in cui il presidente conduce i lavori di questa Commissione.

Il senatore Maurizio EUFEMI (UDC), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Consolo, dichiara di concordare perfettamente sulla proposta di dare mandato al presidente di elaborare un testo per poi votarlo la prossima settimana.

Enzo TRANTINO, *presidente*, predisporrà un documento sulla base del dibattito svoltosi per sottoporlo nella prossima seduta al vaglio della Commissione.

La Commissione concorda.

Comunicazioni del Presidente

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente atto libero:

una lettera del professor Gaetano Rasi, pervenuta in data 27 marzo 2003, contenente talune precisazioni rispetto a quanto dichiarato dallo stesso professor Rasi nel corso della sua audizione del 26 marzo 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che nell'odierna riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione richieda all'Ufficio italiano dei cambi di trasmettere le eventuali comunicazioni circa movimentazioni bancarie so-

spette da e verso soggetti con residenza o sede in Regno Unito, Grecia, Cipro, Svizzera e Principato di Liechtenstein che abbiano avuto luogo nel periodo giugno 1997-luglio 1998.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Comunica che, con lettera pervenuta in data 31 marzo 2003, i Presidenti del gruppo misto della Camera, on. Marco Boato, e del gruppo misto del Senato, sen. Cesare Marini, gli hanno comunicato di aver designato il sen. Nicodemo Francesco Filippelli quale rappresentante del gruppo misto in Commissione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che la Commissione non procederà oggi alla prevista audizione del signor Igor Marini, avendogliene questi richiesto, in data 31 marzo 2003, il rinvio ad altra data per motivi di salute, come risulta da certificato medico contestualmente inviato alla Commissione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda, inoltre, che – come comunicato nella seduta del 26 marzo 2003 – la Commissione, dopo la seduta odierna, sarà nuovamente convocata mercoledì 9 aprile 2003 per procedere alle audizioni del dottor Giuseppe Scanni, già collaboratore de Il Giornale, e del dottor Ferdinando Brunelli, già dirigente della Sirti.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, infine, che, nell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, ad integrazione del programma dei lavori della Commissione per il mese di aprile 2003, già comunicato nella seduta del 26 marzo scorso, che la Commissione proceda mercoledì 30 aprile 2003 all'audizione del professor Mario Draghi, già direttore generale del Ministero del tesoro, del quale è stata acquisita la disponibilità per quella data.

La Commissione prende atto.

Seguito dell'esame di proposte di rogatorie all'estero

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che l'esame delle proposte di rogatorie all'estero è iniziato nella seduta del 20 marzo 2003.

Avverte che i magistrati consulenti a tempo pieno della Commissione hanno proceduto a riformulare le proposte di rogatorie all'estero illustrate

nelle riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 20 e del 26 marzo 2003, al fine di recepire osservazioni e richieste di modifica in quella sede emerse. I testi riformulati delle proposte di rogatorie sono in distribuzione. In merito alle osservazioni dell'onorevole Kessler secondo il quale le richieste della Commissione avrebbero potuto costituire duplicati di quelle della magistratura di Torino, rileva che da indagini svolte dai consulenti è risultato che questo pericolo non esiste essendo le richieste di rogatoria della Commissione più ampie e dettagliate rispetto a quelle dei magistrati torinesi.

Avverte che tutte le proposte di rogatorie in esame contengono la richiesta di assistere all'esecuzione degli atti istruttori. Pertanto, ove approvate dalla Commissione, a ciascuna di esse dovrà seguire – in caso di risposta positiva da parte delle autorità dello Stato estero – l'organizzazione di altrettante missioni nello Stato dell'autorità rogata al fine di assistere all'esecuzione degli atti richiesti. A tal fine, in base ai precedenti in materia, avverte che in tali casi la Commissione sarà rappresentata da ristrette delegazioni composte, di norma, da tre parlamentari membri della Commissione e da non più di due consulenti, oltre al personale degli uffici.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, passa ora all'esame delle singole proposte di rogatorie, cominciando dalla rogatoria n. 1, concernente la Serbia.

Il deputato Enrico NAN (FI) chiede che tale proposta di rogatoria venga integrata da quanto aveva chiesto in precedenza e cioè l'inserimento di Vesna Pesic, nonché dei due deputati montenegrini, richiamati nella sua audizione dal Presidente Cossiga.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone ai voti la proposta di rogatoria n. 1, concernente la Serbia, così integrata.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone ai voti la proposta di rogatoria n. 2, concernente Atene.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone ai voti la proposta di rogatoria n. 3, concernente Nicosia.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone ai voti la proposta di rogatoria n. 4, concernente Ginevra.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone ai voti la proposta di rogatoria n. 5, concernente Berna.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone ai voti la proposta di rogatoria n. 6, concernente Zurigo.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone ai voti la proposta di rogatoria n. 7, concernente il Regno Unito.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone ai voti la proposta di rogatoria n. 8, concernente il Liechtenstein.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, passa alla proposta di rogatoria n. 9, concernente San Marino.

Il deputato Alfredo VITO (FI) chiede che alla fine del punto 3) dell'ultima pagina, dopo le parole «nonchè i nominativi degli ordinanti di eventuali bonifici effettuati sul conto corrente suddetto» siano aggiunte le seguenti «nonchè gli eventuali contenziosi pendenti».

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone ai voti la proposta di rogatoria n. 9, concernente San Marino, così integrata.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, chiede che la presidenza della Commissione sia autorizzata ad apportare ai testi delle rogatorie approvate le correzioni di mera forma che si rendessero necessarie.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte, infine, che le rogatorie approvate saranno trasmesse al Ministero della giustizia, con allegate le traduzioni nelle lingue degli Stati destinatari delle richieste di assistenza giudiziaria, ai fini dell'inoltro alle autorità rogate.

La Commissione prende atto.

Audizione del dottor Filippo Lardera, già vicepresidente di UBS Limited

(Rinvio dello svolgimento)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Preliminarmente all'inizio dell'audizione, il dottor Filippo LARDERA, *già vicepresidente di UBS Limited*, consegna alla Commissione un documento riguardante il problema formale del segreto bancario svizzero.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte il dottor Lardera che, in base al comma 4 dell'articolo 3 della legge istitutiva della Commissione, per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario. Tuttavia, il dottor Lardera, di cui comprende le difficoltà, può chiedere che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta oppure di essere riconvocato per rendere testimonianza formale sotto giuramento, adoperandosi, nel frattempo, per acquisire nel frattempo i relativi assenti.

Filippo LARDERA, *già vicepresidente di UBS Limited*, non volendo rischiare di commettere un reato perseguibile dalle autorità elvetiche, apprezzata la disponibilità della Commissione a tener conto delle proprie esigenze, ritiene opportuno essere riconvocato in qualità di testimone.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che il documento consegnato dal dottor Lardera, è acquisito agli atti della Commissione come atto libero.

Ringrazia il dottor Lardera avvertendolo che sarà riconvocato nel mese di maggio poichè la Commissione ha grande interesse ad acquisire la sua testimonianza.

La seduta termina alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

181^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,25.

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Si passa all'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore MORO riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del provvedimento in titolo. Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri in relazione alle deleghe conferite al Governo dagli emendamenti 1.200, 1.203, 1.5 e 1.0.100. Segnala, inoltre, che gli emendamenti 1.4, 1.202, 1.206, 1.207, 1.6, 1.208, 1.7, 1.213, 1.215, 1.225, 1.228, 1.229, 1.230, 1.231 e 1.232 sono volti alla sostituzione o alla riformulazione delle disposizioni sulla delega disposta dall'articolo 1, con l'effetto di sopprimere ovvero delimitare la portata della clausola di invarianza degli oneri, con conseguenti possibili effetti finanziari. Occorre, inoltre, valutare la compatibilità con la clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma

1, degli emendamenti 1.39, 1.359 (recante disposizioni analoghe a quelle del citato emendamento 1.0.100), 1.361, 1.362, 1.66, 1.67 e 1.427 (in relazione al quale, in particolare, trattandosi di disposizioni volte ad individuare le competenze degli enti locali, l'esigenza di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza si pone anche in relazione al rispetto dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala le proposte 2.14 e 2.372, che determinano la soppressione della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e l'emendamento 2.380, in quanto produce analoghi effetti in relazione alla clausola di invarianza del gettito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Fa presente inoltre che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, lettera c), delle disposizioni recate dagli emendamenti: 2.353, 2.354, 2.356, 2.15, 2.365, 2.366, 2.374, 2.375, 2.376, 2.377, 2.379, 2.442, 2.540, 2.46, 2.570, 2.571, 2.585, 2.600, 2.624, 2.625, 2.629, 2.630, 2.632, 2.633, 2.634, 2.635, 2.638, 2.639, 2.651, 2.654, 2.655 e 2.659. In merito all'emendamento 2.546, rileva che sembra comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati e privi della necessaria copertura.

Segnala, altresì, gli emendamenti 1.3, 1.9, 1.10, 1.12, 2.1, 2.2, 2.302, 2.306, 2.308, 2.16, 2.370, 2.371, 2.373, 2.17, 2.382, 2.383, 2.26, 2.418 e 2.27, identici o analoghi a emendamenti sui quali la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo per svolgere gli opportuni approfondimenti dei connessi profili finanziari.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

182ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.

La seduta inizia alle ore 16.

(1753) *Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e di quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario MOLGORA, replicando alle osservazioni formulate dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e su quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, concorda con la necessità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri negli emendamenti 1.200, 1.203, 1.5 e 1.0.100. Esprime avviso contrario sugli emendamenti volti a sopprimere o a delimitare la portata della clausola di invarianza degli oneri indicata nell'articolo 1, sugli emendamenti 1.39, 1.361, 1.362, 1.66, 1.67 e 1.427 in quanto ritenuti suscettibili di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché sulle proposte identiche o analoghe a quelle su cui la Commissione ha già reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime, infine, avviso favorevole sull'emendamento 1.359, nonché sui restanti emendamenti riferiti agli articoli in esame.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conferisce, quindi, mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.202, 1.206, 1.207, 1.6, 1.208, 1.7, 1.213, 1.215, 1.225, 1.228, 1.9, 1.10, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.12, 1.39, 1.361, 1.362, 1.66, 1.67 e 1.427. La Commissione esprime inoltre parere non ostativo sugli emendamenti 1.200, 1.203, 1.5 e 1.0.100 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione in ciascuno di essi di una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, nonché parere non ostativo sui rimanenti emendamenti».

Su richiesta del senatore RIPAMONTI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2003

36^a Seduta

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2094) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2095) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta per gli affari delle Comunità europee

SEDUTA CONGIUNTA

CON LA

Commissione XIV **(Politiche dell'Unione europea)** della Camera dei deputati

Giovedì 3 aprile 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo sul programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2003 e sul programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 3 aprile 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (2155).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- Deputato DI LUCA. – Modifica all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in materia di accesso da parte delle Forze di polizia ai sistemi informativi e ai dati detenuti dai vettori aerei e navali (2086) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali (2150).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*).

VII. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 3 aprile 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).

- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).

- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
 - IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
 - CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
 - FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
 - FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
 - CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
 - CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d' appello di Palermo (1468).
 - Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d' appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d' appello di Milano e Torino (1493).
 - CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d' Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
 - CALDEROLI. – Istituzione della corte d' appello di Novara (1555).
 - CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
 - PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).

- Deputato PECORELLA. - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. - Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. - Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. - Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. - Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. - Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. - Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. - Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
- MONTI. - Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. - Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IX. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie (79).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (2145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale (414).
- BOLDI ed altri. – Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (566).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 3 aprile 2003, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri (1975) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 (1904) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 (2094) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998 (2095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001 (2101) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 3 aprile 2003, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 3 aprile 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» (1918).
- Deputati Elio VITO ed altri. – Istituzione del Museo Nazionale della Shoah (1974) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico (2120) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti del Coordinamento Nazionale CGIL, CISL, UIL del Ministero per i beni e le attività culturali.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 3 aprile 2003, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: seguito dell'esame del documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 3 aprile 2003, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei di-*

segni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri).

- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).
- RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).
- ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).

- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
 - CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
 - ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
 - BUCCIERO ed altri.- Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
 - CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 3 aprile 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (n. 191).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 192).
- Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» (n. 188).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
- e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255 e 393 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo alla «Fondazione Marco Biagi» (2052).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 3 aprile 2003, ore 8

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario (2059).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).

- TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: proposta di documento conclusivo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 3 aprile 2003, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nelle aree urbane del Mezzogiorno e delle isole: seguito dell'esame del documento conclusivo.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizioni del Presidente della regione Abruzzo e del Presidente della provincia di Chieti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» (n. 201).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Giovedì 3 aprile 2003, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Presidente in merito alla missione effettuata in Kosovo ed alla partecipazione al Terzo Forum Mondiale sull'Acqua svoltosi a Kyoto.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 3 aprile 2003, ore 8,30

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2002) 590 def.) e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (15881/2).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Giovedì 3 aprile 2003, ore 14,30

Terzo Comitato sulle diverse forme di inquinamento mafioso nel settore degli appalti e delle opere pubbliche.

- Audizione magistrati della direzione nazionale antimafia.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 3 aprile 2003, ore 14

- Seguito dell'esame del Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
 - Audizione informale del rappresentante UNICEF in Iraq, Carel De Rooy.
-

